

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 gennaio 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 18.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 marzo 2001, n. 4 ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 19.

Istituzione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 settembre 2001, n. 13/R.

Regolamento degli interventi a sostegno del recupero e ammodernamento di strutture o immobili destinati a sedi per attività culturali, didattiche, pedagogiche e di spettacolo con particolare riferimento all'ambito giovanile di cui alla legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 ..... Pag. 7

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 23.

Ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), 20 giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali), e 16 febbraio 1987, n. 3, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 24.

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 25.

Modifica della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 26.

Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto e per le terapie riabilitative ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore «Sviluppo economico ed attività produttive» e nelle materie «Istruzione scolastica» e «Formazione professionale») ..... Pag. 14

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001, n. 11.

Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2001, n. 12.

Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia ..... Pag. 20

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 aprile 2001, n. 8-59/Leg.

Modifiche alle competenze delle strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 aprile 2001, n. 9-60/Leg.

Art. 21, comma 6, della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, approvazione dello schema di «Regolamento per la predisposizione, per la tenuta e per la gestione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) in attuazione del Capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11» ..... Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 aprile 2001, n. 10/61/Leg.

Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e s.m. - Approvazione del nuovo testo del «Regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale» ..... Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 aprile 2001, n. 11-62/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3) ..... Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg.

Regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 ..... Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 aprile 2001, n. 13-64/Leg.

Modifica dell'art. 57 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 settembre 1998, n. 24-96/Leg, recante disposizioni in materia di assunzione di personale insegnante presso le scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose ..... Pag. 40

**FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 aprile 2001, n. 099/Pres..

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001. Approvazione ..... Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 aprile 2001, n. 0101/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'ufficio stampa e pubblicazioni della presidenza della giunta. Approvazione ..... Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 aprile 2001, n. 0102/Pres.

Regolamento del corso per l'accesso alla qualifica di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del C.F.R. di cui agli articoli 17, comma 4 e 22, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 18/1996. Approvazione ..... Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 aprile 2001, n. 0103/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della ragioneria generale. Approvazione ..... Pag. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.

Regolamento attuativo della misura «f - Misure agroambientali» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione ..... Pag. 47

**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 18.

**Modifiche all'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 marzo 2001, n. 4.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1972, come da ultimo modificata dalle leggi regionali n. 50/2000 e n. 4/2001 le parole «dal luogo di residenza presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea», sono sostituite da: «dal luogo di residenza in località dell'Unione europea»; le parole: «nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non può superare l'equivalente di undici sono sostituite da: «il rimborso delle spese per l'uso del mezzo aereo non può superare il limite massimo annuo costituito dall'equivalente di»; le parole: «il rimborso è corrisposto nella misura e modalità prevista dall'art. 10, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (disciplina del trattamento di missione)», sono sostituite da: «spettano altresì l'indennità chilometrica di cui all'art. 2, come da ultimo modificato dalle leggi n. 50/2000 e n. 4/2001, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse. In relazione a ciascun viaggio, ad ogni consigliere è riconosciuto inoltre il rimborso delle spese relative all'uso dei taxi necessario sia per il raggiungimento del luogo di destinazione della stazione ferroviaria o dell'aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto al ritorno».

2. All'art. 3 della legge regionale n. 10/1972, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Ai consiglieri regionali è altresì riconosciuto il rimborso delle spese per ulteriori viaggi in località del territorio nazionale nell'ambito di un budget annuo di dieci viaggi per ogni gruppo consiliare, determinato in conformità con le disposizioni dei commi precedenti e il cui utilizzo è disposto dal presidente del gruppo consiliare».

«3-ter. Qualora il consigliere non utilizzi i viaggi a propria disposizione, questi vengono ricompresi nel budget del gruppo di cui al comma 3-bis, nella misura massima di due viaggi in Italia e uno in località dell'Unione europea per ciascun consigliere».

«3-quater. Nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione di ogni consigliere è parametrato in base all'effettivo periodo di vigenza del mandato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 agosto 2001

GHIGO

01R0544

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 19.

**Istituzione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE, NATURA ED ORDINAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE STRADE DEL PIEMONTE (ARES PIEMONTE)

Art. 1.

*Finalità*

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione delle norme emanate con l'art. 104 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), come modificato dall'art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, e sono finalizzate ad istituire l'agenzia regionale delle strade del Piemonte, di seguito denominata ARES Piemonte.

2. La finalità generale dell'ARES Piemonte, secondo quanto previsto all'art. 104 della legge regionale n. 44/2000, è di realizzare la migliore strutturazione della rete stradale esistente sul territorio della regione, coordinandola con le reti di trasporto internazionale e nazionale, attraverso il miglioramento della sua funzionalità e sicurezza, nell'ambito dell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico, nel rispetto della compatibilità e della tutela ambientale.

3. L'ARES Piemonte in qualità di ente tecnico è a disposizione degli enti locali per fornire, su richiesta, attività di consulenza e di supporto per i comparti viari di loro competenza.

Art. 2.

*Natura ed attività dell'ARES Piemonte*

1. L'ARES Piemonte è ente di diritto pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, tecnica e patrimoniale; esso è posto sotto la vigilanza della giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della viabilità, come emergenti dal piano triennale d'investimenti e di interventi di cui all'art. 101, comma 2, della legge regionale n. 44/2000, così come modificato dalla presente legge.

2. L'ARES Piemonte concorre all'attuazione della pianificazione pluriennale, alla progettazione ed all'esecuzione di interventi in materia di viabilità, nonché allo studio ed alla diffusione dell'informazione connessa, anche relativa alla sicurezza, ai cittadini ed all'utenza della rete viaria nel territorio regionale, svolgendo anche funzioni di supporto e consulenza tecnico-scientifica per la Regione; può svolgere analoghe attività per conto delle province, dei comuni singoli ed associati in relazione allo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della viabilità.

3. L'ARES Piemonte può svolgere inoltre funzioni di supporto per la predisposizione del piano regionale per la sicurezza stradale e per l'attuazione delle politiche regionali previste nel piano stesso.

4. L'ARES Piemonte può avvalersi dell'attività di terzi prestatori di servizi quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della legislazione vigente sui pubblici appalti.

#### Art. 3.

##### *Competenze della Regione*

1. La Regione nell'ambito delle proprie funzioni:

a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete stradale come previsto dall'art. 104 della legge regionale n. 44/2000;

b) approva con legge regionale il bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché il rendiconto dell'ARES Piemonte.

2. Il consiglio regionale:

a) approva lo statuto dell'ARES Piemonte;

b) nomina il collegio dei revisori.

3. La giunta regionale:

a) assume con propria deliberazione gli atti di indirizzo e coordinamento cui deve conformarsi l'attività dell'ARES Piemonte per l'attuazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al comma 1, lettera a);

b) predispose lo schema tipo del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto, in attuazione specifica della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte), nonché i termini e le modalità per la presentazione ed approvazione;

c) annualmente sottopone alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività dell'ARES Piemonte;

d) verifica, attraverso le strutture regionali, la regolarità delle attività dell'ARES Piemonte in attuazione delle leggi di programmazione e pianificazione regionale, nonché gli atti di contabilità sulla base delle specifiche certificazioni del collegio dei revisori e sottopone al consiglio regionale il bilancio di previsione ed il rendiconto redatti per l'approvazione;

e) accerta, attraverso le strutture regionali, la regolarità della gestione anche per gli atti non soggetti a verifica, sia attraverso le relazioni del collegio dei revisori, sia a mezzo di ispezioni di propri funzionari o di organismi pubblici di attestazione e qualificazione ai sensi delle leggi vigenti;

f) nomina e revoca il direttore generale e il comitato direttivo;

g) definisce la pianta organica dell'ARES Piemonte, che comunque non può eccedere le trentacinque unità, comprensive del direttore generale e di due dirigenti responsabili rispettivamente dell'area tecnica e dell'area amministrativa.

4. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, insedia l'ARES Piemonte.

#### Art. 4.

##### *Funzioni dell'ARES Piemonte*

1. L'ARES Piemonte esercita le funzioni di attuazione della programmazione sulla rete stradale regionale trasferita e di coordinamento tecnico e amministrativo della gestione delle strade demaniali regionali provvedendo:

a) alla progettazione di nuove opere direttamente o mediante gare pubbliche o con convenzioni di incarico alle province;

b) alla costruzione di nuove opere mediante appalti pubblici;

c) alla proposta dei criteri, delle modalità e dei parametri pre-stazionali per la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata, oggetto di apposite convenzioni con le province nonché alla relativa vigilanza sugli adempimenti definiti;

d) alla realizzazione ed all'aggiornamento del catasto delle strade di interesse regionale.

#### Art. 5.

##### *Organi dell'ARES Piemonte*

1. Sono organi dell'ARES Piemonte:

a) il direttore generale;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori.

#### Art. 6.

##### *Direttore generale*

1. Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato a tempo pieno.

2. Il direttore generale, nominato dalla giunta regionale sulla base delle risultanze curriculari acquisite mediante bando pubblico, è individuato tra persone che:

a) abbiano i requisiti legalmente richiesti per ricoprire l'incarico di pubblici amministratori, finalizzati ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività dell'ARES Piemonte;

b) non versino in situazione di conflitti di interesse diretti o indiretti;

c) siano in possesso del diploma di laurea nelle materie attinenti le competenze dell'ARES Piemonte, dimostrino con il curriculum una comprovata professionalità ed esperienza decennale in materia di viabilità e nella direzione di organizzazioni complesse ed inoltre che tale esperienza non sia terminata da oltre un biennio prima della richiesta dell'interessato;

d) non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età al momento del provvedimento di nomina.

3. Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARES Piemonte, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale, in particolare in materia di trasporti, ambiente, assetto del territorio e salute pubblica, nonché della corretta gestione delle risorse.

4. A tal fine sono riservati al direttore generale tutti i poteri di gestione e di direzione delle attività, nonché la legale rappresentanza dell'ARES Piemonte.

5. Il direttore generale provvede in particolare:

a) alla predisposizione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli altri documenti di contabilità;

b) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARES Piemonte;

c) alla verifica ed all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

d) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dall'ARES Piemonte da presentare alla giunta regionale, che costituisce la base per l'informazione periodica della giunta regionale alla commissione consiliare competente;

e) alla stipula di contratti e di convenzioni.

6. La durata del rapporto di lavoro del direttore generale coincide con la durata della legislatura in cui la giunta lo nomina ed è rinnovabile per non più di due volte. Qualora la legislatura termini anticipatamente, decade anche il direttore che tuttavia rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Il contratto di lavoro e la determinazione dei relativi emolumenti sono stabiliti con provvedimento della giunta regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e accademica, con la partecipazione in consigli di amministrazione di imprese private, società di consulenza e in organismi direttivi di aziende pubbliche, municipalizzate e fondazioni bancarie nonché con cariche elettive pubbliche. L'incompatibilità, qualora sussista, deve essere risolta entro sessanta giorni dall'assunzione dell'incarico, con atto formale di recepimento delle dimissioni da parte dell'impresa privata, della società di consulenza, delle aziende pubbliche, municipalizzate, fondazioni bancarie o dall'acquisizione dell'aspettativa in caso di attività accademica, pena l'immediata decadenza dall'incarico di direttore dell'ARES Piemonte. L'insorgere di qualsiasi forma di incompatibilità comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro.

7. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonché in caso di mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza e risoluzione del contratto del direttore generale con effetto immediato.

8. Ulteriori cause di decadenza sono stabilite dalla giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 6.

#### Art. 7.

##### *Comitato direttivo*

1. Il comitato direttivo, nominato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3, è composto dal direttore generale che lo presiede e da cinque esperti da individuare fra persone con comprovata professionalità ed esperienza in materia di viabilità e pianificazione di infrastrutture, di gestione amministrativa pubblica e privata, di pianificazione del territorio e ambiente.

2. Il comitato direttivo resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalità del direttore generale.

3. Il comitato direttivo provvede, con propria deliberazione, ad approvare:

a) i progetti di bilancio e le proposte di programmi poliennali ed annuali dell'ARES Piemonte;

b) gli affidamenti di servizi, lavori e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, nonché le variazioni od aggiunte a seguito delle quali gli affidamenti superino tali soglie;

c) le convenzioni con le province per la gestione della rete di strade regionali;

d) le determinazioni in merito al contenzioso per lavori, espropri, o contestazioni giudiziarie in genere, nell'ambito degli affidamenti di cui alla lettera b), per le quali ciò che si prometta, rinunci od abbandoni superi la soglia europea prevista per gli appalti di servizi;

e) le determinazioni in merito alla classificazione, declassificazione o delimitazione di tratti di strade regionali;

f) il trattamento del personale dell'ARES Piemonte.

4. Il comitato direttivo si riunisce almeno mensilmente e vota a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità è determinante il voto del presidente. Il numero legale per la validità delle riunioni del comitato direttivo è di almeno quattro membri.

5. Il comitato è convocato dal direttore generale dell'ARES Piemonte.

6. Ai componenti del comitato direttivo spettano i compensi determinati dalla giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (compensi a componenti commissioni, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

#### Art. 8.

##### *Procedure per l'approvazione dei progetti*

1. I progetti inerenti la rete stradale regionale presentati dall'ARES Piemonte sono approvati mediante apposite conferenze dei servizi convocate dalla direzione regionale competente in materia. Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui sopra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

#### Art. 9.

##### *Collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalità del direttore generale e del comitato direttivo ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal consiglio regionale, di cui uno effettivo ed un supplente riservati alle minoranze ed in possesso dei requisiti di compatibilità stabiliti dall'art. 2399 del codice civile.

2. I revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed avviso reso noto almeno sessanta giorni prima della nomina, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Il collegio dei revisori è convocato in prima seduta dal presidente della giunta regionale. Nella stessa seduta il presidente del collegio è eletto tra i revisori.

4. Il collegio dei revisori delibera con la presenza di tutti i membri.

#### Art. 10.

##### *Compiti del collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARES Piemonte, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ARES Piemonte stessa, ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. In particolare il collegio:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione dei pagamenti, confrontandoli, posta per posta, con le disponibilità residue degli impegni secondo i flussi di spesa previsti, nonché con le disponibilità di cassa; inoltre controlla l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ARES Piemonte;

b) esprime un parere sui bilanci di previsione pluriennale ed annuale e sull'assestamento o variazioni degli stessi;

c) redige la relazione sul rendiconto suddiviso in conto finanziario e conto del patrimonio, con gli eventuali rendiconti dei funzionari delegati da redigere ai sensi delle norme di contabilità vigenti;

d) vigila sugli atti già efficaci, esprimendosi sulla loro regolarità amministrativa, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e convenzionali ed alla scelta dei contraenti;

e) esprime singoli pareri preventivi sull'attività dell'ARES Piemonte, su richiesta del direttore generale al presidente del collegio.

3. Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attività di verifica e vigilanza al direttore generale ed alla giunta regionale.

4. Ai componenti del collegio spettano i compensi determinati dalla giunta regionale con apposito provvedimento in deroga alla legge regionale n. 33/1976.

#### Art. 11.

##### *Organizzazione e statuto*

1. L'ARES Piemonte è articolata secondo criteri di:

a) programmazione delle attività e degli interventi;

b) interdisciplinarietà e specializzazione;

c) garanzia di collaborazione dell'ARES Piemonte a tutti i livelli istituzionali sia statali sia di enti locali, di istituti universitari o di organismi pubblici di ricerca;

d) fissazione e verifica di obiettivi di qualità dei servizi.

2. L'ARES Piemonte entro due anni dal decreto di insediamento di cui all'art. 3, comma 4, deve avere conseguito la certificazione di qualità.

3. L'articolazione e le modalità operative dell'ARES Piemonte sono definite dallo statuto sulla base delle linee organizzative e contabili stabilite dalla presente legge.

*Capo II*

## RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI DELL'ARES PIEMONTE

## Art. 12.

*Consulenze e collaborazioni*

1. L'ARES Piemonte può stipulare convenzioni quadro con istituti universitari ed organismi di ricerca pubblici, tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze, ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessità delle indagini od il grado di specializzazione necessita per l'effettuazione delle stesse, lo richiedano.

2. Secondo le modalità previste dallo statuto, l'ARES Piemonte stabilisce rapporti di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilità, ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche.

3. Il direttore generale può avvalersi di specialisti con comprovata competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di argomenti che richiedano particolari competenze, da scegliersi nell'ambito dell'albo dei consulenti ARES Piemonte che è istituito dalla giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'ARES Piemonte informa ogni anno la Regione sulle consulenze e collaborazioni affidate e tale elenco viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

*Capo III*

## DOTAZIONI DELL'ARES PIEMONTE E NORME FINANZIARIE E CONTABILI

## Art. 13.

*Finanziamento*

1. Costituiscono entrate dell'ARES Piemonte:

a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, così ripartite:

1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento dell'ARES Piemonte;

2) finanziamenti della Regione, relativi a progetti specifici affidati all'ARES Piemonte;

3) contributi provenienti da altri enti pubblici locali per la realizzazione di specifici progetti;

b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali;

c) le entrate derivanti da finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti.

2. L'ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi ai progetti affidati all'ARES Piemonte è determinato sulla base del programma di attività dell'agenzia.

3. Nel bilancio di previsione per l'anno 2001 vengono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione «per memoria»:

a) «trasferimento di fondi all'ARES Piemonte per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento;

b) trasferimento di fondi all'ARES Piemonte per la progettazione e realizzazione degli interventi programmati dalla Regione.

4. La dotazione dei capitoli di cui al comma 3 viene definita con la legge di bilancio o sue variazioni.

5. Alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte con una quota delle disponibilità assegnate alla Regione Piemonte in esecuzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

## Art. 14.

*Norme di contabilità*

1. L'esercizio finanziario dell'ARES Piemonte coincide con l'anno solare.

2. Le procedure per la predisposizione, presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto dell'ARES Piemonte sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2001.

## Art. 15.

*Assegnazione, trattamento giuridico ed economico del personale*

1. Il personale dell'ARES Piemonte è assunto mediante procedure concorsuali pubbliche. Per la copertura della dotazione organica dell'ARES Piemonte si può procedere anche attraverso le modalità di mobilità previste dalla normativa vigente nell'ambito della Regione, delle province e dei comuni.

2. La giunta regionale determina il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'ARES Piemonte, basandosi sul trattamento previsto per il personale dell'Ente nazionale per le strade ANAS.

3. L'ARES Piemonte può altresì avvalersi di personale mediante:

a) contratti di diritto privato a tempo determinato e ricorso a lavoro interinale;

b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, enti locali, ANAS

4. Il personale trasferito alle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 per il comparto delle strade è utilizzato sulla base delle complessive esigenze regionali per la gestione della viabilità e dei trasporti.

*Capo IV*

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 16.

*Disposizioni transitorie*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale assicura la messa a disposizione di locali e servizi idonei per un primo funzionamento dell'ARES Piemonte entro i termini previsti per il decreto di insediamento di cui all'art. 3, comma 4.

2. Entro un mese dalla nomina del direttore generale, la giunta regionale adotta un regolamento di prima organizzazione, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3.

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 101 della legge regionale n. 44/2000*

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 101 della legge regionale n. 44/2000, come modificato dall'art. 9 della legge regionale n. 5/2001, è sostituita dalla seguente:

«a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, in coerenza con il piano regionale della mobilità e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti e di interventi, da definirsi in base alle priorità regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 101 della legge regionale n. 44/2000 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il piano triennale di investimenti ed interventi di cui al comma 2, lettera a), è presentato dalla giunta regionale al consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno di scadenza e, in prima applicazione, entro il 31 marzo 2002».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 agosto 2001

GHIGO

01R0545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 settembre 2001, n. 13/R.

**Regolamento degli interventi a sostegno del recupero e ammodernamento di strutture o immobili destinati a sedi per attività culturali, didattiche, pedagogiche e di spettacolo con particolare riferimento all'ambito giovanile di cui alla legge regionale 28 agosto 1978 n. 58.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 12 settembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 53-3771 del 6 agosto 2001;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

E M A N A

il seguente regolamento:

regolamento degli interventi a sostegno del recupero e ammodernamento di strutture o immobili destinati a sedi per attività culturali, didattiche, pedagogiche e di spettacolo con particolare riferimento all'ambito giovanile, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58.

Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di promuovere e sostenere le attività previste nell'art. 1, secondo comma della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali), la Regione Piemonte sviluppa una politica di sostegno indirizzata anche ad interventi di recupero e di ammodernamento delle sedi destinate ad accogliere attività culturali, didattiche, pedagogiche e di spettacolo rivolte alla popolazione con particolare riguardo all'ambito giovanile.

2. La Regione Piemonte indirizza il proprio impegno al sostegno di specifici progetti volti al recupero strutturale, all'ammodernamento tecnologico e alla dotazione di attrezzature ed arredi di tali sedi. In particolare si considerano come qualificanti, secondo la vigente normativa, i lavori che tengono conto del rispetto dell'assetto ambientale, dell'utilizzo di risorse energetiche alternative e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, per la realizzazione di:

- a) sale per concerti e/o ascolto musica;
- b) sale per prove musicali;
- c) sale per rappresentazioni e/o prove teatrali;
- d) sale proiezioni cinema e audiovisivi;
- e) sale di lettura;
- f) spazi per attività creative e ludico ricreative;
- g) spazi per favorire l'incontro e la convivialità;
- h) sportelli informativi per i giovani.

Art. 2.

*Criteri di ammissione ai contributi*

1. Sono ammessi alla fase istruttoria le associazioni o cooperative giovanili e gli enti locali, con priorità di intervento a progetti predisposti dalle associazioni o cooperative giovanili, che hanno presentato istanza di contributo alla direzione regionale competente, entro il 15 ottobre dell'anno antecedente o entro il 15 marzo dell'anno di riferimento per il quale viene richiesto il sostegno regionale.

2. Gli interventi regionali riguardano lavori di manutenzione straordinaria, l'ammodernamento tecnologico o l'acquisto di attrezzature e arredi per la realizzazione di strutture e immobili nei quali è previsto lo svolgimento di attività culturali, didattiche, pedagogiche o di spettacolo rivolte alla popolazione, con particolare riguardo all'ambito giovanile. Per quanto concerne progetti la cui realizzazione è già stata avviata, sono ammissibili spese effettuate nell'anno di competenza della presentazione della richiesta di intervento ai sensi della legge. Per quanto concerne le attrezzature e gli arredi, sono ritenuti finanziabili quelli il cui utilizzo è direttamente finalizzato alla realizzazione o alla fruizione delle attività sopra descritte.

3. I progetti di intervento devono rientrare in una delle seguenti tipologie:

a) realizzazione di una sede per lo svolgimento di attività culturali, didattiche, pedagogiche o di spettacolo, attraverso il recupero e la ristrutturazione di un teatro e/o di un'altra struttura di spettacolo già esistente, ma priva delle caratteristiche funzionali necessarie;

b) realizzazione di uno spazio per lo svolgimento di attività culturali, didattiche, pedagogiche o di spettacolo, anche attraverso il recupero ed il riuso di strutture tradizionali non destinate a tali funzioni.

4. I soggetti richiedenti sono tenuti a presentare, a integrazione della domanda di contributo, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) copia del contratto stipulato con la proprietà dell'immobile, nel caso in cui il richiedente sia solo gestore;

c) programma dettagliato delle prevalenti attività culturali, didattiche, pedagogiche o di spettacolo svolte al suo interno, ruolo rivestito nell'ambito della vita culturale e sociale della città e del territorio circostante;

d) future modalità di gestione;

e) relazione tecnico-descrittiva relativa alle caratteristiche della struttura, progetto definitivo e computo metrico estimativo articolato per importi relativi a interventi strutturali, rinnovo e adeguamento impianti, acquisto attrezzature e arredi e spese di progettazione e direzione dei lavori;

f) dichiarazione con la quale il richiedente indichi la sussistenza di tutte le autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla-osta, pareri e ogni altro atto di assenso previsto dalle leggi vigenti per l'esecuzione dei lavori;

g) crono-programma di esecuzione dei lavori;

h) piano economico di copertura delle spese previste.

5. Lo statuto delle associazioni o cooperative giovanili deve, nell'articolato, prevedere:

a) l'assenza di fini di lucro;

b) la realizzazione di progetti a carattere formativo, culturale e sociale rivolti ai giovani.

6. Gli enti locali sono esentati dall'obbligo di presentazione dello statuto.

Art. 3.

*Assegnazione a liquidazione dei contributi*

1. I contributi sono assegnati in conto capitale, anche su base pluriennale, con provvedimento della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata e nel rispetto dei vincoli e dei parametri individuati nel presente regolamento.

2. I contributi assegnati sono erogati annualmente, per il 50 per cento dell'importo complessivo dietro presentazione da parte del direttore dei lavori o, in sua assenza, da parte del beneficiario del contributo, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori. Il restante 50 per cento dietro presentazione, da parte del direttore dei lavori o, in sua assenza, da parte del beneficiario del contributo, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta conclusione degli interventi previsti nella richiesta di contributo e dietro presentazione di dettagliato rendiconto consuntivo delle opere realizzate articolato in entrate e uscite.

3. I lavori devono essere avviati entro centoventi giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale, concludersi ed essere rendicontati entro la fine dell'anno successivo alla data di approvazione del contributo regionale. Il mancato rispetto dei termini previsti comporta la revoca del contributo e il recupero della somma eventualmente già erogata in acconto, salvo documentata e giustificata richiesta di proroga da autorizzarsi dalla struttura regionale competente.

4. Il soggetto beneficiario è tenuto a non modificare la destinazione del contributo ed è altresì tenuto, a conclusione dei lavori, ad apporre una targa descrittiva dell'intervento effettuato che opportunamente chiarisca che tali lavori sono stati realizzati con il contributo della Regione Piemonte.

5. Per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti per il solo acquisto di attrezzature e arredi, gli acquisti devono essere effettuati e rendicontati entro centoventi giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale.

6. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l'avvenuta realizzazione dei progetti sovvenzionati, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario.

#### Art. 4.

#### *Decadenza*

1. È disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la revoca del contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già erogate in acconto, nei seguenti casi:

*a)* qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro 120 giorni dalla data di approvazione del contributo regionale;

*b)* qualora i lavori per i quali è stato assegnato il finanziamento non si siano conclusi entro la fine dell'anno successivo alla data di approvazione del contributo regionale;

*c)* nel caso in cui venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive richiamate nell'art. 3.

2. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine della presentazione delle contro deduzioni.

3. Sono esclusi dai contributi, per la durata di un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 11 settembre 2001

GHIGO

01R0621

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 23.

**Ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), 20 giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali), e 16 febbraio 1987, n. 3, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 22 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### TITOLO I

**ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1990, N. 38 (TESTO UNICO IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E DI ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI)**

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 38/1990*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare è previsto un contributo costituito da:

*a)* una quota mensile fissa per ogni gruppo per le iniziative politiche pari a lire 3 milioni aumentata di lire un milione e 500 mila per ogni consigliere iscritto al gruppo per le attività collegate ai lavori del consiglio regionale;

*b)* una quota variabile, comunque non superiore complessivamente al 10 per cento di quanto indicato nella lettera *a)*, determinata annualmente dall'ufficio di presidenza per le spese di funzionamento ordinarie di ogni gruppo che tenga conto di ciò che non è coperto dalle dotazioni di servizio e dall'aumento del costo della vita;

*c)* un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi dell'art. 7 occorrente per il suo funzionamento secondo il seguente schema: due unità di personale di categoria corrispondente all'ex ottava qualifica funzionale (posizione economica D3) per ogni gruppo - aumentata di una unità di personale di categoria corrispondente all'ex sesta qualifica funzionale (posizione economica C1) per i gruppi cui risultino iscritti più di sette consiglieri e di due unità di personale di categoria corrispondente all'ex sesta qualifica funzionale (posizione economica C1) per i gruppi cui risultino iscritti più di quattordici consiglieri - aumentata di una unità di personale di categoria corrispondente all'ex sesta qualifica funzionale (posizione economica C1) per ogni consigliere iscritto al gruppo a partire dal secondo consigliere.

2. Il finanziamento corrispondente ai sensi dell'art. 7, relativo al personale, è ridotto dell'ammontare pari al costo di una unità di personale di categoria corrispondente all'ex sesta qualifica funzionale (posizione economica C1) per ogni consigliere che riveste cariche in seno alla giunta o all'ufficio di presidenza».

#### Art. 2.

##### *Sostituzione di articolo*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Uffici di segreteria politica del presidente della giunta regionale, della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza*). — 1. Per l'esercizio delle loro funzioni la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale si avvalgono di personale avente esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione che compone la segreteria politica.

2. È messo a disposizione del presidente della giunta regionale un finanziamento occorrente allo svolgimento delle funzioni di segreteria politica. Tale finanziamento è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nella misura massima del 6 per cento del costo della dotazione organica della dirigenza in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È messo a disposizione della giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale occorrente allo svolgimento delle funzioni di segreteria politica di ogni assessore nella misura di un'unità di categoria corrispondente all'ex ottava qualifica funzionale (posizione economica D3) per ogni componente della giunta stessa, aumentato di un'unità per il vice presidente. Tale quota è determinata sulla base degli elementi indicati dall'art. 7.

4. È messo a disposizione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale occorrente allo svolgimento delle funzioni di segreteria politica di ciascun componente nella misura di:

a) una unità per ogni componente dell'ufficio stesso, aumentata di un'ulteriore unità. Il numero complessivo è ripartito a metà tra posizioni economiche corrispondenti all'ex ottava qualifica funzionale (posizione economica D3) ed all'ex sesta qualifica funzionale (posizione economica C1);

b) un'ulteriore unità di posizione economica corrispondente all'ex ottava qualifica funzionale (posizione economica D3) per il presidente e per i vice presidenti.

Tale quota è determinata sulla base degli elementi indicati dall'art. 7. Il presidente del consiglio definisce la ripartizione delle risorse tra i diversi componenti dell'ufficio, su segnalazione dei singoli componenti.

#### Art. 3.

##### *Inserimento di articolo*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Disposizioni comuni agli articoli precedenti*). — 1. Per le finalità previste dagli articoli 2, lettera c), e 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Non trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 (norme sui procedimenti contrattuali regionali).

3. I rapporti instaurati ai sensi del comma 1 cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.».

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 8.*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/1990, e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

«3-bis. Il personale dei gruppi consiliari può svolgere la sua funzione anche fuori sede, sotto la diretta responsabilità del capogruppo. I rapporti instaurati col personale dipendente dell'ente determinano il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso. I periodi di attività prestati non sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera.».

#### Art. 5.

##### *Sostituzione termine*

1. Nel testo della legge regionale n. 38/1990, e successive modificazioni e integrazioni le parole «definita dalla tabella di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti «definita dall'art. 2, comma 1, lettera c)», le parole «dalla tabella di cui all'art. 5» e «di cui alla tabella allegata» sono sostituite dalle seguenti «di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5».

#### Art. 6.

##### *Abrogazione della tabella*

1. La tabella allegata alla legge regionale n. 38/1990, e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

#### Art. 7.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001:

a) prelevamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali»;

b) riduzione di L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 611 «Spese per incarichi, studi e ricerche per attività di qualificazione, riqualificazione e formazione ed aggiornamento del personale regionale»;

c) riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 632 «Spese per studi, ricerche, elaborazioni anche informatiche per la redazione e diffusione delle informazioni e conoscenze del piano territoriale regionale (PTR) e per la definizione delle nuove competenze in materia di pianificazione attribuite a province e comuni nonché all'istituzione dell'area metropolitana»;

d) riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 680 «Attività di pianificazione, progettazione, ricerca, analisi in materia di tutela dell'ambiente»;

e) riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 691 «Spese per il perfezionamento e la gestione dell'osservatorio regionale delle infrastrutture e dei trasporti»;

f) riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 4020 «Spese per attività formative affidate dalla Regione a soggetti diversi»;

g) riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 5305 «Finanziamento integrativo di parte corrente alle unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura ed enti convenzionati»;

h) riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 8400 «Spese per lo svolgimento delle attività concernenti il turismo e la promozione turistica».

i) riduzione di L. 80.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine»

j) aumento di L. 600.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 25 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari»;

k) istituzione del capitolo 35 «Compensi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria politica dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale» con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa;

l) istituzione del capitolo 120 «Compensi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria politica del presidente della giunta regionale» con lo stanziamento di L. 350.000.000 in termini di competenza e di cassa;

m) istituzione del capitolo 125 «Compensi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria politica degli assessori» con lo stanziamento di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede:

con i relativi bilanci, per il rifinanziamento del capitolo 25;

con legge di bilancio, per il rifinanziamento dei capitoli 35, 120 e 125.

#### Art. 8.

##### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge regionale 3 aprile 2001 n. 9 (ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38).

#### Art. 9.

##### *Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 7*

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/1990 si interpreta nel senso che la retribuzione ivi prevista è assicurata dalla Regione anche in caso di congedi parentali.

#### Art. 10.

##### *Norma transitoria*

1. Gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 38/1990, come modificato dalla presente legge, decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 2, comma 1, lettere b) e c), e 5 della legge regionale n. 38/1990, come modificati dalla presente legge, decorrono dal 1° settembre 2001.

#### TITOLO II

##### ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1994, N. 26 (NORME SULLA DIRIGENZA E SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI)

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 26/1994*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali), e successive modificazioni e integrazioni sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Possono essere conferiti incarichi con contratto a tempo determinato di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzioni del rapporto di lavoro e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universi-

taria, postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

1-ter. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 1-bis sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale.

1-quater. Degli incarichi di cui al comma 1-bis è data comunicazione al consiglio regionale, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.»

#### Art. 12.

##### *Norma interpretativa*

1. L'art. 14, comma 4, della legge regionale 20 maggio 1997, n. 18 (modifiche alla legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 «norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali») si interpreta nel senso che il trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali di cui al comma 1, i quali non esercitano l'opzione, è pari al trattamento economico retributivo fondamentale dei dirigenti generali dello Stato, rispettivamente di livello di funzione B per i segretari generali e C per i dirigenti generali, come risulta determinato dai decreti del Presidente della Repubblica adottati sulla base della procedura prevista dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### TITOLO III

##### ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 1987, N. 3, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

#### Art. 13.

##### *Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 3/1987*

1. Nel comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, introdotto dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 24, sono soppresse le seguenti parole: «Ad essi non si applicano le disposizioni previste dal Capo II e dal Capo III della presente legge».

2. I componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale sono assoggettati d'ufficio al recupero delle trattenute di cui all'art. 14, comma 2, e all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 3/1987, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo intercorrente tra l'assunzione del relativo incarico e l'entrata in vigore della presente legge.

3. Il recupero di cui al comma 2, è effettuato entro il termine perentorio di trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 14.

##### *Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 3/1987*

1. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1987, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «di cui all'art. 2, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «mensile lordo di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento)».

2. Nel comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1987, e successive modificazioni e integrazioni, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) per una distanza fino a 40 chilometri: 1,75 per cento;
- b) per una distanza oltre i 40 chilometri e fino a 90 chilometri: 2,00 per cento;
- c) per una distanza oltre i 90 chilometri: 2,25 per cento».

3. Nel comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1987, e successive modificazioni e integrazioni, la parola «ferroviario» è sostituita dalle seguenti:

«effettuato dal luogo di residenza alla sede del consiglio regionale».

4. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1987, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

«3. Sono a carico della Regione le spese di viaggio sostenute dai consiglieri regionali per la partecipazione alle riunioni di cui al comma 1 determinate dall'ufficio di presidenza come frazione del costo della benzina e in relazione al doppio della distanza dal luogo di residenza alla sede del consiglio regionale. Sono, inoltre, a carico della Regione le spese di viaggio sostenute dai consiglieri regionali per l'espletamento del mandato popolare in relazione ai pedaggi autostradali. L'ufficio di presidenza determina annualmente il limite massimo del rimborso relativo agli ulteriori costi di viaggio debitamente documentati sostenuti dai consiglieri regionali per l'espletamento del mandato popolare anche fuori dal territorio regionale. L'ufficio di presidenza del consiglio può stipulare convenzioni con le società concessionarie di servizio pubblico di trasporto per i pagamenti differiti delle relative spese.».

#### Art. 15.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 agosto 2001

BIASOTTI

01R0609

### LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 24.

#### **Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 22 agosto 2001).*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### *Finalità e definizioni*

1. La Regione Liguria promuove, con la presente legge, il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Si definisce come sottotetto, ai fini della presente legge, il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza e/o con destinazione turistico-ricettiva.

#### Art. 2.

##### *Interventi di recupero*

1. Negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi destinazione residenziale ovvero turistico-ricettiva sono consentiti, previo rilascio di diretto titolo edilizio ed in deroga alla disciplina stabilita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente od in corso di formazione, gli interventi di recupero dei sottotetti nel rispetto delle disposizioni di seguito stabilite.

2. La disposizione di cui al comma 1, è applicabile nei confronti degli interventi edilizi in corso di realizzazione sulla base di titoli edilizi rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, previo conseguimento di apposita variante al rispettivo titolo edilizio.

3. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31 lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Ove i suddetti interventi siano volti alla realizzazione di nuove unità autonome residenziali il rilascio del relativo diretto titolo edilizio è anche subordinato all'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione, ovvero all'obbligo di versamento al comune di una somma equivalente al valore di mercato di detti parcheggi pertinenziali quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo.

4. Le disposizioni relative all'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali ovvero all'obbligo del versamento al comune di una somma equivalente, secondo quanto disposto dal comma 3, non si applicano nel caso in cui il recupero del sottotetto costituisca ampliamento di una unità residenziale già esistente.

5. Il rilascio del diretto titolo edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta la corresponsione del contributo di concessione edilizia relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia previsto ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia).

Il contributo è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora l'intervento non determini la creazione di una nuova unità abitativa.

Il contributo è, in ogni caso, ridotto nella misura del 50 per cento quando gli immobili interessati sono destinati ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà delle aziende regionali territoriali per l'edilizia o all'ampliamento di strutture turistico ricettive.

6. L'altezza media interna netta, nel caso in cui il solaio sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio sovrastante stesso, ed è fissata in 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a 2,10 metri. Per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani, è ammessa una riduzione dell'altezza sino a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,30 metri e ad 1,10 metri per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi, come sopra definiti, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo misurata con una tolleranza fino al 5 per cento. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16).

7. Sono consentite all'interno della superficie di copertura e comunque entro l'ingombro dell'edificio, anche al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di terrazzi a pozzetto, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari.

8. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi possono avvenire anche con modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri, di cui al comma 6. Gli interventi debbono comunque garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade e del regime di tutela indicato dal Piano territoriale di coordinamento paesistico.

#### Art. 3.

##### *Compatibilità con le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche - Contenimento di consumi energetici*

1. Negli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di adattabilità della legge.

2. I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di consumi energetici dell'intero fabbricato che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

#### Art. 4.

##### *Deroga*

1. Le norme della presente legge sono in deroga ai piani regolatori generali e ai piani urbanistici comunali vigenti e/o adottati e alle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.

#### Art. 5.

##### *Estensione dell'efficacia*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi o turistico ricettivi di altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti purché:

a) non sia modificata la sagoma dell'edificio né le caratteristiche architettoniche essenziali;

b) siano rispettati i requisiti igienico edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali;

c) i nuovi volumi o superfici non siano ottenuti mediante scavo o sbancamento del terreno.

#### Art. 6.

##### *Divieto di frazionamento*

1. I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della presente legge che non abbiano determinato la creazione di nuove unità immobiliari non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti, dai quali scaturiscano nuove unità immobiliari per un periodo non inferiore a dieci anni, salvo che tale possibilità sia espressamente prevista dagli strumenti urbanistici localmente vigenti.

#### Art. 7.

##### *Esclusione di parti del territorio dall'applicazione della presente legge*

1. Con motivata deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono, nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle precedenti norme laddove gli interventi deter-

minino la creazione di nuove unità abitative o introdurre particolari prescrizioni volte alla tutela dei caratteri architettonici degli edifici. Tale deliberazione è soggetta alle seguenti disposizioni:

a) pubblicazione mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per quindici giorni consecutivi e previo avviso da affiggersi all'albo pretorio e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria in vista della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque;

b) ricevimento, fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, delle osservazioni che possono essere presentate da parte di chiunque vi abbia interesse;

c) decorso il termine di cui alla lettera b), ove siano pervenute osservazioni, il comune decide su di esse con deliberazione del consiglio comunale da assumersi nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza, senza necessità di ripubblicazione degli atti qualora gli stessi siano stati conseguentemente modificati;

d) gli atti di cui sopra sono trasmessi alla Regione per la verifica di coerenza con i principi e le regole stabiliti con la presente legge.

2. La deliberazione comunale di cui al comma 1, si intende approvata dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento dei relativi atti da parte della Regione, senza che questa abbia adottato le determinazioni di propria competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 agosto 2001

BIASOTTI

01R0610

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 25.

**Modifica della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 22 agosto 2001).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 17-bis*

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Alloggi requisiti dal sindaco*). — 1. Ai fini della partecipazione ai bandi di concorso di cui all'art. 17, gli occupanti degli alloggi requisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, sono equiparati alle situazioni che comportino il rilascio dell'alloggio occupato, con l'attribuzione del punteggio massimo previsto per tale condizione.

2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione del primo bando di concorso utile di cui all'art. 17, i comuni possono prevedere la regolarizzazione dei rapporti locativi in via definitiva per gli occupanti degli alloggi requisiti, previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 13, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e, per quanto concerne il reddito, per la permanenza dell'assegnazione. La regolarizzazione è subordinata al recupero da parte dell'ente gestore, anche per il tramite del comune, dell'indennità di cui al comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 10/1994».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 agosto 2001

BIASOTTI

01R0611

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 26.

**Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto e per le terapie riabilitative.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 22 agosto 2001*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La Regione, al fine di assicurare un'adeguata assistenza ai soggetti bisognosi di trapianto e terapie riabilitative, interviene a sostegno degli stessi entro i limiti di cui alla presente legge.

Art. 2.

*Condizioni per il rimborso delle spese*

1. Le Aziende sanitarie liguri rimborsano ai propri assistiti, in attesa di trapianto o che abbiano subito un trapianto presso strutture ubicate nel territorio nazionale, e all'eventuale accompagnatore, le spese per il trasporto ovvero il viaggio e per il soggiorno in province diverse da quella del comune di residenza, sostenute al fine di effettuare:

- a) esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- b) intervento di trapianto;
- c) terapia riabilitativa e di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
- d) eventuale espianto.

Art. 3.

*Limiti e criteri di rimborso*

1. Il rimborso delle spese di trasporto, viaggio e soggiorno sostenute in relazione alle fattispecie elencate all'art. 2 è corrisposto, nel limite massimo complessivo di lire sei milioni, per ogni evento di trapianto.

2. Il rimborso della spesa nei limiti complessivi stabiliti al comma 1 è corrisposto laddove il reddito del nucleo familiare sia inferiore a lire 100 milioni, maggiorati secondo la composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 4.

*Modalità di erogazione dei rimborsi*

1. L'Azienda sanitaria locale corrisponde una anticipazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, nella misura massima del 50% del tetto massimo fissato dall'art. 3, comma 1, su richiesta dell'assistito corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificazione medica sulla condizione sanitaria attestante la necessità di accompagnamento;
- b) autocertificazione sulle condizioni reddituali del nucleo familiare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- c) indicazione delle spese di trasporto ovvero viaggio e soggiorno preventivate.

2. L'azienda sanitaria locale provvede, nel rispetto del tetto massimo fissato dall'art. 3, comma 1, alla liquidazione a conguaglio delle spese sostenute documentate con fatture quietanzate o titoli equipollenti.

Art. 5.

*Riparto dei fondi*

1. Le aziende sanitarie provvedono alla erogazione dei rimborsi previsti dalla presente legge utilizzando i fondi assegnati dalla Regione e ripartiti annualmente dalla giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base della casistica segnalata dalle stesse aziende.

2. Nel caso in cui i fondi assegnati e ripartiti annualmente dalla giunta regionale alle aziende sanitarie non siano sufficienti alla copertura delle domande di rimborso presentate, la Regione ne terrà conto nella ripartizione dei fondi per gli anni successivi.

Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 5907 «Rimborso spese viaggio e soggiorno per soggetti da sottoporre a trapianto o trapiantati» con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 agosto 2001

BIASOTTI

01R0612

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 27.

**Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore «Sviluppo economico ed attività produttive» e nelle materie «Istruzione scolastica» e «Formazione professionale»).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 22 agosto 2001).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'art. 16 della legge regionale 9 marzo 1999, n. 9*

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 9 marzo 1999, n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nel settore «Sviluppo economico ed attività produttive» e nelle materie «Istruzione scolastica» e «Formazione professionale») le parole «possono seguirsi» sono sostituite dalle parole «si seguono».

Art. 2.

*Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 9/1999*

1. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 9/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora l'approvazione del progetto presentato comporti varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 59 e 84 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) e successive modificazioni, il sindaco, su richiesta della struttura, può motivatamente convocare la conferenza di servizi di cui al comma 2, entro il termine ivi stabilito.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 agosto 2001

BIASOTTI

01R0613

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001, n. 11.

**Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.**

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 15 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in conformità alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) detta indirizzi per l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

2. È fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 khz e 300 ghz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:

a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;

b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;

c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

4. È soggetto ad obbligo di comunicazione l'esercizio degli impianti di cui all'art. 6.

5. Fatti salvi i casi previsti dai commi 2 e 4, gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui al comma 1 sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 7.

### Art. 3.

#### *Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione*

1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 dell'art. 2, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi.

2. Gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 1 dell'art. 2, devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.

3. Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti la normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) riportata nell'allegato A della presente legge.

4. Le valutazioni di ordine tecnico previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni di ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.

### Art. 4.

#### *Livelli di pianificazione*

1. I comuni, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla giunta regionale ai sensi del comma 2.

2. Nel rispetto della normativa statale vigente, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonché i criteri per l'installazione dei medesimi.

3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui al comma 2 viene effettuata in coerenza con il piano nazionale delle frequenze radio e televisive.

4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 2, deve essere tenuto conto delle diverse tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell'energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell'incidenza degli impianti su:

a) aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;

b) edifici di interesse storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale.

5. L'identificazione dei criteri di cui alla lettera a) del comma 4, finalizzata alla tutela della salute pubblica, viene effettuata con il concorso della direzione generale della giunta regionale competente in materia di sanità, la quale a tal fine si avvale delle aziende sanitarie locali (A.S.L.).

6. L'identificazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma 4, viene effettuata con il concorso della direzione generale della giunta regionale competente in materia di territorio.

7. Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell'attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica. Sono comunque da applicarsi gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 7 ed è fatto salvo il divieto di cui al comma 8 del presente articolo.

8. È comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.

9. La giunta regionale, con provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti nonché per lo spostamento di quelli esistenti. Il registro è tenuto ed aggiornato dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). La direzione generale competente in materia ambientale della giunta regionale acquisisce le informazioni contenute all'interno del registro.

10. La giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, determina gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati dallo Stato, coerentemente con i tempi e le modalità individuati nei relativi provvedimenti normativi.

11. I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione, articolato per zone di decentramento comunale ove istituite, che, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni. I comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.

12. Il comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto.

13. I comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 11.

14. I contenuti della comunicazione di cui al comma 11 si conformano alle indicazioni contenute in apposito regolamento della giunta regionale adottato su proposta dell'assessore competente in materia ambientale, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 5.

#### *Catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione*

1. È istituito il catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, qui di seguito denominato «catasto»; il catasto è gestito dall'ARPA che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

2. L'ARPA impiega le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività istruttoria, nonché le comunicazioni dei titolari e dei comuni di cui agli articoli 6 e 7, per la compilazione del catasto.

3. Al fine del corretto aggiornamento del catasto, l'ARPA può acquisire informazioni dai soggetti titolari di impianti nonché dagli enti e dalle strutture in grado di fornire notizie pertinenti.

4. L'ARPA fornisce le informazioni contenute nel catasto alla giunta regionale, agli enti locali, agli organi dello Stato ed ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della costituzione del catasto, i titolari dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione forniscono all'ARPA la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

6. Non possono essere autorizzati nuovi impianti, ai sensi degli articoli 6 e 7, ai gestori che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 5.

#### Art. 6.

##### *Obblighi di comunicazione*

1. È soggetto ad obbligo di comunicazione, da parte del titolare, al sindaco ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:

- a) l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;
- b) l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
- c) l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione.

2. La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicati al sindaco ed all'ARPA entro dieci giorni. Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi della lettera a) del comma 1, sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 7.

3. Qualora dall'esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, sia ipotizzabile il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, l'ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne da comunicazione al sindaco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ed all'A.S.L..

4. Con regolamento della giunta regionale adottato su proposta dell'assessore competente in materia ambientale, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e di cui al comma 2. In detto regolamento sono determinate inoltre le caratteristiche degli impianti e le relative modalità di comunicazione per i sistemi di cui alla lettera c), comma 1.

5. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della comunicazione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della presente legge.

#### Art. 7.

##### *Procedure autorizzative per impianti di telecomunicazione e radiotelevisione*

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui al comma 5 dell'art. 2, sono soggetti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata acquisito il parere dell'ARPA.

2. Il titolare dell'impianto presenta al sindaco istanza di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, corredata da:

- a) estremi della concessione governativa;
- b) progetto dell'impianto, informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B;
- c) dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione di cui all'art. 3;
- d) copia dell'istanza presentata all'ARPA al fine del rilascio del parere di competenza di cui al comma 3;
- e) copia dell'istanza presentata al comune al fine del rilascio della concessione edilizia o di altre autorizzazioni previste in sede comunale, quando necessarie;
- f) eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione a vincoli ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d'uso o accesso al manufatto o all'area ove è prevista l'installazione dell'impianto;

g) atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell'impianto, ove, ai fini della protezione della popolazione, devono essere rispettate le indicazioni specificamente fornite dall'esperto di cui al comma 4 dell'art. 3. Il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante si impegnano altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale;

h) certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.

3. Nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo, il titolare dell'impianto invia all'ARPA richiesta di parere sul rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, assumendosi gli oneri relativi all'attività istruttoria, tariffati secondo le indicazioni di cui al comma 5 dell'art. 10. La richiesta deve essere accompagnata dal progetto dell'impianto, da informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B). L'ARPA si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, inviando il parere al sindaco ed al titolare dell'impianto.

4. Il sindaco conclude il procedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicandone l'esito al titolare e all'ARPA; nelle comunicazioni al titolare ed all'ARPA sono indicate eventuali prescrizioni. Il titolare dell'impianto può conseguentemente, nel rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 1 provvedere alla sua installazione e messa in esercizio.

5. Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3.

6. Nel caso in cui, nello svolgimento delle valutazioni preventive, ricorrano condizioni, anche indicate dalla normativa vigente, tali da motivare l'attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, l'ARPA, dopo la messa in esercizio dell'impianto, provvede alla verifica del rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente e delle condizioni previste nell'autorizzazione. Il titolare è tenuto a modificare le modalità di esercizio dell'impianto in modo tale da rispettare i limiti indicati dalla normativa vigente e le condizioni previste dall'autorizzazione, nel caso in cui l'ARPA ne verifichi il mancato rispetto. In caso di inottemperanza, l'ARPA ne dà comunicazione immediata al sindaco e all'A.S.L. Il sindaco può disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto e, in caso di reiterata inadempienza, revocare l'autorizzazione.

7. Nel caso di variazione di titolarità dell'impianto, il nuovo titolare presenta entro trenta giorni dalla variazione, apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA.

8. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare presenta, entro trenta giorni dalla disattivazione, apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA.

9. In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità d'impiego degli impianti, determinanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, il titolare dà apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA. Il titolare deve contestualmente presentare valutazioni, effettuate da un esperto avente i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 3, sulle conseguenze che le variazioni determinano in relazione all'esposizione ai campi elettromagnetici. Nel caso che, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un significativo aumento delle esposizioni, o qualora si preveda l'aumento della potenza di emissione dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, l'impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo.

10. Nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto alla dichiarazione di cui al comma 5 o inadempienza alle disposizioni di cui al comma 9, il sindaco, sentita l'ARPA, può disporre con proprio atto il ripristino delle condizioni previste dall'autorizzazione, il divieto di utilizzazione dell'impianto o la revoca dell'autorizzazione.

11. I contenuti di cui all'allegato B possono essere modificati con successivo atto amministrativo del direttore generale della giunta regionale competente in materia ambientale.

12. Gli schemi da adottare per la formulazione delle comunicazioni di cui ai commi 5, 7, 8 e 9 sono determinati con regolamento della giunta regionale adottato su proposta dell'assessore competente in materia ambientale, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della presente legge.

#### Art. 8.

##### *Impianti mobili di telefonia mobile*

1. Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPA e dell'A.S.L. Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione.

#### Art. 9.

##### *Risanamenti*

1. Contestualmente alla comunicazione o all'istanza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10, i titolari presentano al comune e all'ARPA una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative; tale proposta è inviata anche alla direzione generale competente in materia ambientale della giunta regionale.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della regolamentazione urbanistica di cui al comma 1 dell'art. 4, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione comunicano al comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della giunta regionale ed all'ARPA i piani di adeguamento alla regolamentazione urbanistica. La delocalizzazione di impianti deve avvenire, per gli impianti di radiotelevisione, in siti conformi alla pianificazione in materia, e, per gli impianti di diversa tipologia in siti idonei.

3. Sulla base delle proposte e delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della vigente normativa nazionale, sentiti i comuni interessati, l'ARPA e la competente A.S.L., adotta un apposito piano di risanamento, al quale i titolari sono tenuti a conformarsi; l'ARPA effettua i controlli relativi alla applicazione dei piani di risanamento. Ogni onere derivante dall'applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti.

4. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora l'ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente, ne dà informazione al sindaco, per l'adozione delle misure di competenza, ed all'A.S.L. Ove al superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa concorrano più impianti, l'ARPA nella comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente, e propone i tempi per l'attuazione del risanamento.

5. Il sindaco prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.

6. L'A.S.L. effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della popolazione, in relazione all'entità ed alle condizioni del superamento di cui al comma 4, e propone al sindaco l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri a carico dei soggetti gestori.

7. Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentita l'ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.

8. L'ARPA effettua controlli sul risultato dell'applicazione delle misure di risanamento e ne comunica l'esito al sindaco ed alla A.S.L.

9. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività degli impianti o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

10. Gli oneri dell'attività tecnica ed istruttoria svolta dall'ARPA ai sensi del presente articolo sono posti in carico al titolare dell'impianto che provoca il superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, o ai titolari degli impianti che concorrono a tale superamento, in misura proporzionale al coefficiente di riduzione calcolato nell'ambito delle procedure di riduzione a conformità.

#### Art. 10.

##### *Regime transitorio per gli impianti ed apparecchiature esistenti*

1. I titolari di impianti di cui all'art. 6 già in esercizio, inviano apposita comunicazione al comune ed all'ARPA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I titolari degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui all'art. 7 già installati presentano al comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, secondo le indicazioni di cui all'art. 7.

3. L'autorizzazione comunale all'esercizio, di cui al comma 2, è rilasciata entro un anno dalla richiesta ed è subordinata all'accertamento, da parte dell'ARPA, del rispetto dei livelli massimi di esposizione previsti dalla normativa vigente, con oneri a carico del richiedente. In caso di mancato adeguamento dell'impianto alle eventuali prescrizioni il sindaco può, con proprio provvedimento, disporre la revoca dell'autorizzazione con i conseguenti effetti per il periodo necessario all'esecuzione delle opere di adeguamento.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9, l'autorizzazione è rilasciata in via transitoria sino alla data di scadenza delle opere di risanamento o della delocalizzazione dell'impianto.

5. Qualora il titolare di un impianto per le telecomunicazioni sia già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge, di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative, questi può chiedere al comune la conferma della validità, anche ai sensi della presente legge regionale, dell'autorizzazione posseduta. Nel formulare la richiesta i titolari allegano eventuale documentazione che, ad integrazione di quanto già presentato, completi il quadro delle informazioni previste al comma 2 dell'art. 7.

6. Il comune, ravvisata la necessità, può chiedere all'ARPA l'espressione di parere relativamente al procedimento di cui al comma 5, comunicandolo al titolare dell'impianto. Gli oneri di istruttoria dell'ARPA sono posti a carico al titolare dell'impianto.

7. Trascorsi centottanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 5, senza l'emissione di alcun provvedimento o di sospensione dei termini, l'autorizzazione si intende comunque confermata.

8. Gli adeguamenti di impianti preesistenti derivanti dall'applicazione dei provvedimenti urbanistici di cui al comma 1 dell'art. 4, devono essere attuati entro due anni dall'entrata in vigore degli stessi.

9. Il regolamento della giunta regionale di cui al comma 4 dell'art. 6, indica specifiche modalità per la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1.

#### Art. 11.

##### *Vigilanza e controllo*

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione della presente legge, avvalendosi dell'ARPA.

2. L'ARPA, su proposta della giunta regionale, definisce annualmente un programma di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, e, in particolare, su quelli iscritti nel catasto regionale di cui al comma 1 dell'art. 5, individuando eventuali priorità e criteri di realizzazione del programma stesso, in particolare per gli impianti localizzati nelle zone residenziali.

3. Nel programma di cui al comma 2 sono definite altresì le modalità e le periodicità di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, finalizzate al contenimento delle esposizioni ed al rispetto dei limiti di legge, nonché le forme di finanziamento di tali attività.

4. Il programma di cui al comma 2 prevede comunque l'effettuazione, da parte dell'ARPA, di controlli di esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza delle strutture di cui al comma 8 dell'art. 4. A tale fine i comuni segnalano alla Regione ed all'ARPA la presenza sul proprio territorio di tali strutture, secondo le modalità indicate, con regolamento della giunta regionale adottato su proposta dell'assessore competente in materia ambientale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli oneri derivanti, dalle prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 6, comma 3 dell'art. 7, comma 10 dell'art. 9, commi 3 e 6 dell'art. 10, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3 e dal comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA). Le tariffe delle prestazioni tecniche, istruttorie e di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi del comma 2 dell'art. 3, della stessa legge regionale n. 16/1999.

#### Art. 12.

##### *Sanzioni*

1. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui al comma 3 dell'art. 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quattromilioni a lire diecimilioni.

2. Nel caso nel quale le valutazioni di ordine tecnico poste in capo al titolare dell'impianto non siano effettuate dall'esperto di cui al comma 4 dell'art. 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire cinquemilioni.

3. L'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 7 comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottomilioni a lire ventimilioni.

4. La mancata presentazione della comunicazione di cui all'art. 6 e di cui al comma 5 dell'art. 7, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a lire un milione.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dall'esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

6. L'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 13.

##### *Norma finanziaria*

Per le spese sostenute dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per l'attività di cui al comma 9 dell'art. 4 e comma 1 dell'art. 5, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di L. 400.000.000 (206.582,76 euro).

2. Per la concessione ai comuni di contributi per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui al comma 1 dell'art. 4, e per la pubblicizzazione delle informazioni contenute nei piani di localizzazione e delle iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni di cui al precedente comma 12 dell'art. 4, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa complessiva di L. 300.000.000 (154.937,07 euro).

3. All'onere complessivo di L. 700.000.000 (361.519,83 euro) per l'anno 2002, previsto dai precedenti commi 1 e 2 si farà fronte mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza dell'upb 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente (voce 4.9.7.1.2.161.9021).

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l'anno 2002, le seguenti variazioni:

alla funzione obiettivo 1.1.2 «Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza dell'upb 1.1.2.4.2.229 «Operatività dell'ARPA» è incrementata di L. 400.000.000 (206.582,76 euro);

alla funzione obiettivo 4.9.7 «Risanamento dell'aria, tutela dagli inquinanti fisici e sicurezza industriale», spesa corrente la dotazione finanziaria di competenza dell'upb 4.9.7.1.2.161 «Realizzazione del piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)» è incrementata di L. 300.000.000 (154.937,07 euro);

alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi» la dotazione finanziaria di competenza dell'upb 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» è ridotta di L. 700.000.000 (361.519,83 euro).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 11 maggio 2001

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 aprile 2001 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 maggio 2001, protocollo n. 23002/950)

ALLEGATO A

*Contrassegno da impiegare per la segnalazione delle aree delimitate (comma 3, articolo 3)*



## ALLEGATO B

**Informazioni e documentazione tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione comunale all'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione (lettera b) comma 2 dell'art. 7)***a) Dati anagrafici.*

Per ciascuno dei soggetti di seguito elencati indicare sede legale, telefono e fax:

- 1) gestore impianto;
- 2) responsabile tecnico;
- 3) proprietà eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;
- 4) proprietà eventuale edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto.

*b) Descrizione dell'impianto:*

- 1) Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente riportare:
  - a) modello e marca;
  - b) dimensioni;
  - c) guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);
  - d) tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di un grado) sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;
2. Nel caso di stazioni radio base, per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione (tacs, gsm, etc.) riportare:
  - a) tipo e numero di antenne utilizzate;
  - b) angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico;
  - c) inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;
  - d) numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
  - e) potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
  - f) potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante (o, in alternativa, attenuazioni totali).
3. Nel caso di impianti radio-televisivi, oltre alla frequenza o canale autorizzato, riportare:
  - a) tipo e numero totale di antenne e/o pannelli utilizzati;
  - b) potenza totale di alimentazione;
  - c) distribuzione della potenza di alimentazione ai singoli pannelli e/o antenne (comprensiva delle perdite);
  - d) eventuali differenze di fase di alimentazione tra i pannelli e/o antenne;
  - e) diagrammi orizzontali e verticali lungo le direzioni di massimo guadagno dell'intero sistema radiante.

*c) Sito d'installazione:*

- 1) indirizzo del sito;
- 2) prospetti orizzontali e verticali in scala dell'impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, ecc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello (nel caso di stazione radio base, evidenziare le antenne trasmettenti e per ciascuna di esse indicare la tecnica di trasmissione e il numero di canali/portanti assegnati); inoltre, nei prospetti deve essere riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti (antenne riceventi e trasmettenti, gruppi di condizionamento, ecc.) anche gestiti da altre società.

*d) Descrizione dell'area:*

- 1) planimetria in scala 1:2000 dell'area circostante l'impianto con raggio di almeno 200 metri dalle antenne trasmettenti per potenze totali dell'impianto (intese come somma delle potenze ai connettori di ciascuna antenna) non superiori a 1 kw, di almeno 500 metri per potenze totali superiori a 1 kw e con l'indicazione delle altimetrie degli edifici aggiornate alla data di presentazione del progetto;
- 2) fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto d'installazione dell'impianto (per le stazioni radiobase riportare sulle fotografie anche le direzioni di puntamento dei settori, per gli impianti radio-televisivi solo le direzioni nord/sud/est/ovest).

*e) Valutazioni e misure preventive:*

1) valutazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e in posizioni significative e/o cautelative nell'area di cui al punto D.1. (per ogni punto bersaglio scelto riportare le coordinate spaziali rispetto ad una definita origine, la posizione orizzontale sulla planimetria 1:2000 di cui al punto D.1. e la destinazione d'uso, se nota, dell'area da esso individuata);

2) misura del valore di fondo del campo elettrico alla base del sistema di sostegno nell'intervallo di frequenza 1-3000 MHz per gli impianti non ancora attivi (non saranno ritenute valide le misurazioni del fondo effettuate in punti diversi da quello indicato, quali ad esempio la sede stradale). La misura dovrà essere rappresentativa della situazione attuale e, comunque, non antecedente a tre mesi. Inoltre, dovrà essere fornita come valore «max hold»;

3) descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi in prossimità dell'impianto e nelle eventuali aree con superamento dei limiti d'esposizione per la popolazione (se tali aree esistono, devono essere indicate nei prospetti di cui al punto C.2);

4) descrizione delle procedure e delle azioni previste per la limitazione dell'esposizione degli operatori addetti alla manutenzione dell'impianto ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

**01R0442**

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2001, n. 12.

**Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia.**

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 3 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI ED ORGANIZZATIVE

Art. 1.

*Principi e finalità*

1. La fauna ittica, ed in particolare quella autoctona vivente nelle acque interne del territorio regionale, è tutelata nell'interesse della comunità e della qualità dell'ambiente.

2. Allo scopo di adempiere alle finalità di cui al comma 1, la Regione persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico ed ai fini della tutela e dell'incremento naturale della fauna ittica autoctona, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque ed alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale ed ambientale.

3. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonchè l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca ed al ripopolamento delle acque.

4. La Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali, naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna ittica, dell'ambiente e la loro tutela anche mediante attività di divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni culturali, sociali e di solidarietà.

5. L'attività piscatoria nelle acque pubbliche della Regione è disciplinata dalla presente legge, salvo quanto disposto in materia dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo 1986).

#### Art. 2.

##### *Funzioni amministrative*

1. Alla Regione competono le funzioni e i compiti concernenti i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, la formulazione degli indirizzi programmatici in campo ittico, il coordinamento delle funzioni conferite e la relativa vigilanza, nonchè quanto previsto dalla normativa sul riordino delle competenze regionali e il conferimento di funzioni in materia di agricoltura.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge, ivi comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette, ad esclusione delle funzioni espressamente riservate ad organi regionali e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.

3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse interprovinciale vengono esercitate da tutte le province interessate, sentita la Regione, al fine di garantire una comune gestione della pesca.

4. Le province possono adottare regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca per il raggiungimento delle finalità del piano ittico provinciale.

5. In caso di inosservanza da parte della provincia dei termini per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta i provvedimenti sostitutivi.

#### Art. 3.

##### *Diritti esclusivi di pesca*

1. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione.

2. Il diritto esclusivo di pesca è gestito dal proprietario o dal concessionario in base a quanto disposto dalla presente legge, nell'interesse della comunità.

3. Il programma delle opere ittogeniche, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, è comunicato alla provincia competente per territorio entro il 31 agosto e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre successivo.

4. In caso di mancata presentazione del programma delle opere ittogeniche, la provincia elabora un programma sostitutivo congruente con i programmi presentati negli ultimi tre anni e ne affida l'esecuzione al concessionario o proprietario del diritto esclusivo, al quale competono gli oneri economici della redazione del programma sostitutivo.

5. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca prevista dall'art. 5, comma 10, espropria, ai sensi delle vigenti leggi e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque denominati e costituiti, anche in caso di mancata esecuzione dei programmi approvati ai sensi dei commi 3 e 4.

6. L'indennità di esproprio è determinata dalla provincia nel rispetto delle disposizioni vigenti, in proporzione alle tasse pagate dall'espropriando nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso.

7. La provincia può altresì stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca, al fine di liberalizzarne l'esercizio.

8. Per l'attuazione dei piani di cui all'art. 8 le province utilizzano il personale delle precedenti gestioni che ne faccia domanda entro novanta giorni dall'avvenuto esproprio e risulti in servizio, da almeno un anno, alla data d'avvio dello stesso procedimento di esproprio.

9. La gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca, comunque denominate e costituite, è normata nel regolamento di cui all'art. 20, comma 3.

#### Art. 4.

##### *Concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura, e gestioni particolari della pesca*

1. La provincia, per favorire la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura.

2. La provincia, allo scopo di attuare particolari gestioni della pesca previste dal piano ittico provinciale e nel rispetto della carta ittica provinciale, può affidare, qualora ne facciano richiesta, a comuni, comunità montane o ad associazioni qualificate di pescatori dilettanti e professionisti, preferibilmente consorziate, la gestione di tratti di corpi idrici classificati ai fini della pesca.

3. La concessione è rilasciata per una durata non superiore ad anni dieci ed è rinnovabile.

4. Al concessionario, o a persone da lui autorizzate, è consentito prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque dello stesso bacino imbrifero.

5. Le concessioni a scopo di piscicoltura e acquacoltura in atto all'entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovate qualora non contrastino con le previsioni dei piani ittici provinciali di cui all'art. 8, comma 6; in caso di mancato rinnovo tali concessioni decadono di diritto.

6. Nel rilascio delle concessioni è data priorità per le acque classificate, ai sensi dell'art. 7, di tipo A ai pescatori di professione associati; per le acque diversamente classificate è data priorità alle associazioni di pescatori dilettanti, che siano in possesso della qualifica di cui all'art. 6.

7. Gli enti elencati al comma 2, al fine di esercitare la gestione della pesca, potranno affidarsi alle associazioni di pescatori dilettanti che siano in possesso della qualifica di cui all'art. 6.

#### Art. 5.

##### *Consulta regionale e consulte provinciali della pesca*

1. È istituita la consulta regionale della pesca, che ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri:

- a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;
- b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica;
- c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione, finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti ed alle conseguenti attività gestionali;
- d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.

2. La consulta regionale della pesca esprime pareri in tempi determinati dal regolamento interno e comunque non inferiore a trenta giorni.

3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la giunta regionale ed è composta:

- a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da quattro assessori provinciali designati dall'Unione province lombarde (U.P.L.);
- c) dal dirigente regionale competente;
- d) da un funzionario della direzione generale regionale competente con funzioni di segretario;
- e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e tre dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;
- f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) da un rappresentante degli acquacoltori, designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.

4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione di pesca dilettantistica in possesso della qualifica di cui all'art. 6 e un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche.

5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto del presidente della giunta o dell'assessore competente per materia se delegato. La consulta rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita. Per la partecipazione alle sedute della consulta vengono riconosciuti ai componenti della stessa i compensi previsti dalle disposizioni regionali.

6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'art. 6.

7. Non può far parte della consulta regionale e ne decade colui nei cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca.

8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) devono pervenire alla direzione generale regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente della giunta o l'assessore competente per materia se delegato, provvede comunque alle nomine, tenuto conto delle designazioni pervenute.

9. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente della consulta regionale potrà far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni, delle comunità montane territorialmente competenti e delle direzioni generali della giunta regionale direttamente coinvolte, nonché di associazioni e istituzioni a carattere nazionale o regionale interessate ai problemi della gestione della fauna ittica e della pesca.

10. Le province provvedono alla costituzione di consulte provinciali della pesca. Nella composizione di tali organismi tecnico-consulativi è assicurata la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.

#### Art. 6.

##### *Associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate*

1. Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le associazioni di pescatori dilettanti operanti sul territorio regionale che:

a) siano costituite mediante atto pubblico, o scrittura privata registrata;

b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o duemila soci residenti in almeno sei province lombarde con almeno duecento soci per provincia che, in entrambi i casi, siano in possesso della licenza di cui all'art. 16, nonchè abbiano versato il tributo regionale annuale;

c) garantiscano un'adeguata pubblicità al bilancio;

d) perseguano i seguenti scopi:

1) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;

2) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell'integrità dell'ambiente naturale;

3) collaborare con la Regione e le province ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 8;

4) promuovere iniziative di pesca dilettantistica e disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;

5) collaborare con le province alle attività di gestione delle acque;

6) collaborare con i parchi regionali alle attività di divulgazione, formazione e aggiornamento.

2. La qualificazione di cui al comma 1 è attribuita con decreto del presidente della giunta o dell'assessore competente per materia se delegato, e revocata qualora vengano meno i requisiti di cui al medesimo comma 1.

## TITOLO II

### PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ITTIOFAUNA

#### Art. 7.

##### *Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata*

1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C, e acque pubbliche in disponibilità privata.

2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico-ittigieniche che presentano una popolazione ittica durevole ed abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa economica per la pesca, sono classificate di tipo A.

3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole, sono classificate di tipo B.

4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate di tipo C.

5. Laghetti, cave e specchi d'acqua, situati all'interno di aree di proprietà privata sono denominati acque pubbliche in disponibilità privata.

6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilità privata è consentita la pesca dilettantistica.

7. La pesca professionale è consentita nelle acque di tipo A e C con i mezzi e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 20, comma 3.

8. Le province provvedono, secondo quanto previsto dal presente articolo, alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente ubicate nel proprio territorio.

9. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutte le province interessate provvedono, attraverso specifici accordi, alla classificazione delle acque interprovinciali di tipo A, B e C; decorso, senza accordo, tale termine la Regione provvede con proprio atto, anche sulla base degli elementi e delle indicazioni fornite dalle medesime province.

10. La classificazione delle acque di cui ai commi 8 e 9 è trasmessa, entro trenta giorni dall'approvazione, dalle province alla Regione.

11. La disciplina delle acque pubbliche in disponibilità privata è determinata dalla giunta regionale con il regolamento di cui all'art. 20, comma 3.

12. La giunta regionale classifica le acque e disciplina le modalità e i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con la regione confinante e sentita la provincia interessata.

#### Art. 8.

##### *Carta regionale delle vocazioni ittiche e documento tecnico-regionale per la gestione ittica. Piani ittici provinciali e carta provinciale delle vocazioni ittiche.*

1. La giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di cui all'art. 5, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il documento tecnico regionale per la gestione ittica e la carta regionale delle vocazioni ittiche contenenti le indicazioni operative e le principali prescrizioni per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna.

2. La carta regionale delle vocazioni ittiche contiene:

a) l'individuazione dei principali corpi idrici;

b) le zone di tutela e ripopolamento per le specie ittiche autoctone di maggior importanza faunistica ed alieutica;

c) le vocazioni ittigieniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, attuali e potenziali.

3. Le previsioni del documento tecnico regionale per la gestione ittica comprendono:

- a) le finalità principali relative alla gestione e al governo della pesca;
- b) l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi per il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento dell'ittiofauna;
- c) l'elenco delle specie ittiche presenti nei corpi idrici della regione, distinte in autoctone ed alloctone, con l'indicazione, per queste ultime, di quelle ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene;
- d) i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi;
- e) l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province.

4. Il documento tecnico regionale per la gestione ittica è verificato ed aggiornato almeno ogni cinque anni tenendo conto degli aggiornamenti dei piani ittici provinciali di cui al comma 6, ed alle indicazioni del piano di tutela delle acque, previsto dalla vigente normativa in materia.

5. Le province predispongono, sentita la consulta provinciale della pesca ed in base ai contenuti del documento tecnico regionale per la gestione ittica, entro novanta giorni dall'adozione del documento tecnico regionale di cui al comma 1, un piano ed una carta provinciale delle vocazioni ittiche.

6. Il piano ittico provinciale prevede come contenuto necessario:

- a) l'indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca di cui all'art. 3, da diritti demaniali esclusivi di pesca, da usi civici, ovvero da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi natura;
- b) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti esclusivi di pesca di cui all'art. 3;
- c) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;
- d) le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;
- e) le zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione;
- f) i tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;
- g) le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché di un coordinato svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;
- h) i ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza devono essere effettuati periodicamente con specie autoctone; la provincia in casi specifici e in particolari ambienti, secondo quanto previsto dalla propria carta ittica, sentita la consulta provinciale della pesca, può effettuare ripopolamenti con le specie alloctone ammissibili di cui al comma 3, lettera c);
- i) tratti di acque ove inibire o limitare la navigazione a motore;
- l) i tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca subacquea;
- m) i tratti di acque ove si svolge in via esclusiva la pesca a mosca, con coda di topo e con la tecnica «prendi e rilascia»;
- n) l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;
- o) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano provinciale.

7) La carta provinciale delle vocazioni ittiche comprende:

- a) l'individuazione in scala 1:50.000 dei corpi idrici nell'ambito provinciale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata d'acqua;
- b) le vocazioni ittogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque di tipo A e B, della consistenza della fauna ittica.

#### Art. 9.

##### *Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette*

1. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di rilevanza faunistica per l'attività alieutica professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica.

2. Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale di cui all'art. 8, comma 6, lettera e), individuano tratti di acque nelle quali la pesca è vietata per tutta la durata della loro specifica destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della provincia al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.

3. Le zone di tutela ittica previste dall'art. 8, comma 6, lettera e) sono costituite da tratti di acque opportunamente individuate, al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la realizzazione di opere destinate alla valorizzazione ed al miglioramento degli ambienti acquatici, le specie di rilevanza ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone le province possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di tre ami.

4. Le province, in casi di urgente necessità, possono istituire provvisoriamente zone di sola protezione e tutela ittica anche al di fuori delle previsioni dei piani ittici provinciali di cui all'art. 8, comma 6.

5. Al fine di evitare danni all'ittiofauna ed all'ambiente in cui vive, la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località determinati con decreto del direttore generale regionale competente. In casi di eccezionale gravità ed urgenza i predetti limiti e divieti di pesca nelle acque di competenza provinciale sono disposti dalla provincia medesima con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla regione.

6. La provincia al fine di proteggere una determinata specie ittica o di tutelare una zona di pesca, può consentire l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con esche artificiali munite di singolo amo privo di ardiglione o, con lo stesso schiacciato.

7. La provincia, ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone interviene con azioni mirate atte a contenere le specie animali predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino danni all'equilibrio biologico del popolamento ittico.

8. La pesca all'interno delle aree regionali protette è disciplinata nel rispetto delle indicazioni dettate dalla presente legge e dei suoi strumenti attuativi; la provincia, competente per territorio, esercita le funzioni amministrative necessarie all'attuazione dei predetti indirizzi, disponendo anche divieti o limitazioni particolari all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri degli enti gestori delle aree protette.

#### Art. 10.

##### *Pesca nelle acque di tipo B e periodi di divieto*

1. La pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico sono disciplinate dalla giunta regionale con il regolamento di cui all'art. 20, comma 3.

#### Art. 11.

##### *Ripopolamenti ittici*

1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della regione.

2. La provincia entro il 31 dicembre di ogni anno approva il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.

3. La provincia dispone, in deroga ai tempi di divieto previsti dal regolamento di cui all'art. 10, la cattura di esemplari delle specie ittiche presenti nelle acque di propria competenza, necessari per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.

4. La provincia, previa comunicazione alla Regione, può autorizzare, allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in determinati corpi idrici, la cattura di talune specie e la loro immissione in altre acque.

5. È vietato a chiunque immettere nelle acque fauna ittica senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.

6. Le modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica sono determinate:

a) dalla provincia per le attività di cui ai commi 3 e 4, nonché per le attività di censimento qualitativo e quantitativo finalizzato alla predisposizione e all'aggiornamento della carta ittica provinciale e per eventuali recuperi dell'ittiofauna durante le asciutte;

b) dalla Regione per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera a).

#### Art. 12.

##### *Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici*

1. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono ad inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:

a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale di specie ittiche;

b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci ed alle cautele da adottarsi nei punti di presa;

c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione;

d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.

3. L'amministrazione concedente trasmette agli uffici provinciali competenti in materia di pesca copia delle concessioni e dei disciplinari. Tali uffici provinciali, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare, previa diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione ai sensi della normativa vigente.

4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di sbarramento.

5. Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla provincia competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

6. La provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce all'interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguirsi a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.

7. Nei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini posti in asciutta completa, la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta dev'essere recuperata ed immessa in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla provincia interessata.

8. Nei casi d'urgenza, determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto ad interrompere i corsi d'acqua o bacini deve darne immediatamente comunicazione alla provincia competente per territorio.

9. Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.

#### Art. 13.

##### *Modalità e disposizioni per l'esercizio della pesca*

1. Le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata sono disciplinate dalla giunta regionale con il regolamento di cui all'art. 20, comma 3.

2. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della presente legge, l'abbia catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale operazione.

#### TITOLO III

#### CONTRIBUTI REGIONALI E LICENZE

#### Art. 14.

##### *Aiuti alla pesca professionale*

1. La Regione può attivare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli ed associati, per le seguenti tipologie di intervento:

a) ammodernamento dei mezzi adibiti alla pesca professionale;

b) miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive adibite alla pesca nelle acque interne;

c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita diretta di prodotti ittici;

d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni ed in altri bacini idonei, anche mediante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;

e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di frigoriferi e di vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce vivo;

f) realizzazione di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.

2. I criteri e le procedure di concessione degli aiuti sono definiti annualmente con deliberazione della giunta regionale; in fase di prima attuazione della presente legge entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

#### Art. 15.

##### *Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti*

1. Le province, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti qualificate.

2. I contributi sono assegnati con priorità ai programmi che prevedono:

a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;

b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;

c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;

d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico.

Art. 16.  
*Licenze*

1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza.

2. La giunta regionale disciplina i tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il rilascio delle stesse con il regolamento di cui all'art. 20, comma 3.

TITOLO IV  
DIVIETI E APPLICAZIONI  
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 17.  
*Divieti*

1. È vietato:

a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonchè la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;

b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;

c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;

d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;

f) pescare con le mani;

g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla presente legge;

h) pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della provincia;

i) pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche;

l) usare il sangue solido come esca;

m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonchè pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B, per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria;

n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove consentita;

o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;

p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, con o senza mulinello, ad una distanza minore di quaranta metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;

q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;

r) usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;

s) manovrare paratie a scopo di pesca;

t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso;

u) esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonte luminosa.

2. Altri divieti particolari possono essere disposti dalle province, anche per periodi limitati, sentita la direzione generale regionale competente.

Art. 18.

*Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito*

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 120.000 per chiunque eserciti la pesca con licenza scaduta o senza essere munito del tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento di cui all'art. 10;

b) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chiunque eserciti la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;

c) sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 per chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 12. La medesima sanzione si applica per chi non rispetta le disposizioni previste dai regolamenti, di cui agli articoli 10 e 13, per la tutela degli storioni autoctoni;

d) sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 15.000.000 per chiunque violi i divieti di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da L. 5.000.000 a L. 18.000.000. In caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;

e) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per chiunque peschi senza essere munito di licenza o violi i divieti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f), i), l), m), o), q), r), t) e u) o non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 10 e 13; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a un massimo di tre mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino ad un massimo di dodici mesi;

f) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000 per chiunque violi i divieti di cui agli articoli 9 e 17, primo comma, lettere c), g), h), n), p) ed s). In caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino ad un massimo di sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;

g) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000 per chiunque peschi in acque dove la pesca è vietata o violi le limitazioni gravanti su dette acque, nonchè per chiunque in possesso di licenza per la pesca professionale, prevista dal regolamento di cui all'art. 16, comma 2, peschi in acque non destinate alla pesca professionale ovvero utilizzi la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all'art. 13, comma 1. In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;

h) sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 per chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 11, commi 5 e 6;

i) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per chiunque violi ogni altra disposizione della presente legge non diversamente sanzionata, nonchè ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione della presente legge dalle amministrazioni competenti.

2. L'entità della sanzione viene commisurata alla gravità dell'infrazione, tenuto conto della reiterazione dei comportamenti illeciti;

3. La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.

4. La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti cui sia stata sospesa la licenza.

5. A chi esercita la pesca con licenza scaduta da meno di trenta giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal comma 1, lettera a).

6. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purchè provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.

7. All'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni provvede la provincia con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.

8. I relativi proventi vengono introitati dalle province che li destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona.

9. Gli attrezzi ed i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati.

10. Gli attrezzi ed i materiali illegali di cui al comma 1, lettera *b*), e quelli di cui all'art. 17, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), nonché il fucile subacqueo laddove non autorizzato, sono confiscati e sono messi all'asta o distrutti dalla provincia tenuto conto della loro destinazione d'uso.

11. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione della presente legge è immediatamente confiscata; qualora l'ittiofauna sia viva e vitale e appartenga a specie autoctone si procede alla sua immediata reimmersione nelle acque; in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.

#### Art. 19.

##### *Vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono attribuite agli agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali viene riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti previsti dall'art. 3.

2. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali viene riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera; la vigilanza è altresì esercitata da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'art. 6, cui viene riconosciuta la qualifica di agente giurato.

3. I soggetti di cui al comma 2, al fine dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza, frequentano corsi di qualificazione e sostengono un esame di idoneità.

4. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

5. La provincia, in caso di violazioni delle norme della presente legge commesse dagli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, dispone la revoca del riconoscimento della nomina di agenti giurati.

7. L'attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che dovranno assicurare l'esercizio continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.

8. Le somme eventualmente spettanti alla Regione ed alla provincia a titolo di risarcimento per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) sono introitate dalla provincia e destinate ai ripopolamenti ittici e ad interventi di ripristino degli ambienti acquatici.

#### TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 20.

##### *Disposizioni finali*

1. Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non è assoggettato ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.

2. Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere concessi solo dopo l'esame di compatibilità da parte della commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e la consulta regionale della pesca, provvede all'emanazione del regolamento di coordinamento in materia di pesca per l'attuazione della presente legge; il regolamento determina inoltre i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d'acqua.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale istituisce la consulta regionale della pesca.

#### Art. 21.

##### *Norma finanziaria*

1. Alle spese per ricerca e sperimentazione di cui all'art. 1, comma 3, e per informazione, divulgazione, formazione, aggiornamento e manifestazioni di cui all'art. 1, comma 4 si provvede, con le somme appositamente stanziati al bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e successivi, sugli appositi capitoli dell'upb 2.3.4.2..2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale».

2. Per le spese relative al funzionamento della consulta regionale della pesca di cui all'art. 5, si provvede con le somme appositamente stanziati al bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e successivi all'upb 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

3. Per le spese inerenti a funzioni trasferite, per quanto previsto dalla presente legge, si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, con le risorse stanziati al bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e seguenti sull'upb 2.3.4.7.2.40 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica» per le spese di parte corrente e sull'upb 2.3.4.7.3.41 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica» per le spese per investimenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 luglio 2001

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 luglio 2001 e vistata dal commissario del governo con nota del 24 luglio 2001 protocollo n. 22302/1480).

01R0531

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Trento)**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 aprile 2001, n. 8-59/Leg.**

**Modifiche alle competenze delle strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 12 giugno 2001)*

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2;

Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 740 di data 6 aprile 2001;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 869 di data 12 aprile 2001;

Decreta

l'emanazione del seguente regolamento:

**Art. 1.**

La denominazione e la declaratoria della scheda n. 8 servizio «Finanza locale» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s. m., sono modificate come segue:

«8 - Servizio autonomie locali:

1) il servizio ripartisce le risorse finanziarie fra gli enti locali per le finalità di cui all'art. 81 dello statuto di autonomia, come modificato dall'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;

2) provvede alla gestione della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, ivi compreso l'osservatorio economico finanziario degli enti locali;

3) organizza specifica attività di ricerca e analisi in ordine ai fenomeni gestionali rilevanti dell'amministrazione degli enti locali e fornisce le consulenze richieste in materia di finanza locale;

4) coordina le politiche di finanziamento della spesa degli enti locali e assume le occorrenti iniziative atte a favorire, anche con riferimento agli obiettivi fissati dagli strumenti della programmazione provinciale, omogeneità di indirizzo delle attività svolte dagli enti locali, con particolare riferimento alle funzioni delegate;

5) provvede alla trattazione degli affari inerenti le autorizzazioni e le verifiche in materia di finanza locale nonché di quelli concernenti le integrazioni finanziarie anche ai fini del risanamento dei bilanci degli enti locali. Svolge funzioni di indirizzo e verifica in ordine a provvedimenti comunali concernenti tributi, tariffe e regolamenti per la gestione dei servizi, contenzioso in materia di canone per la depurazione delle acque, gestione associata di servizi o beni da parte degli enti locali, piani finanziari degli enti locali;

6) cura gli adempimenti di competenza della provincia in materia di personale degli enti locali anche per quanto concerne la formazione e l'aggiornamento del personale medesimo;

7) assicura assistenza e consulenza agli enti locali e cura i rapporti con la rappresentanza unitaria dei comuni (RUC) e con gli altri organismi rappresentativi delle autonomie locali;

8) provvede agli adempimenti di competenza della provincia in occasione delle elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali;

9) cura gli affari concernenti la materia degli usi civici e l'attività istruttoria delle autorizzazioni allo sgravio e alla sospensione del diritto di uso civico;

10) cura le attività connesse all'esercizio della vigilanza e tutela sugli enti locali avvalendosi della collaborazione dei servizi cui sono attribuite le specifiche materie, e attua il servizio ispettivo sugli enti medesimi ivi compresa l'istruttoria degli atti da sottoporre all'esame della giunta provinciale e la formazione del relativo ordine del giorno;

11) fermo restando quanto previsto dal punto 1, cura la concessione di finanziamenti, contributi e sussidi agli enti locali per la realizzazione di opere e lavori nei settori dell'edilizia pubblica, della riabilitazione, delle opere igienico-sanitarie».

**Art. 2.**

La denominazione e la declaratoria della scheda n. 9 servizio «Enti locali» dell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue:

«9. Servizio motorizzazione civile ed infrastrutture ferroviarie:

1) il servizio cura gli adempimenti tecnico amministrativi concernenti il rilascio dei provvedimenti di circolazione dei veicoli, anche in prova, ivi comprese le visite e le prove dei veicoli per l'immatricolazione, per l'aggiornamento della carta di circolazione o per il rilascio del certificato di approvazione e le revisioni annuali e periodiche;

2) provvede alle concessioni alle officine autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s. m. e alla vigilanza sull'attività di revisione dei veicoli effettuata dalle officine stesse;

3) provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale M.C.T.C., con l'inserimento meccanografico delle radiazioni dei veicoli, delle variazioni di proprietà dei veicoli e di residenza dei titolari delle carte di circolazione;

4) provvede all'organizzazione e indizione degli esami finalizzati al rilascio dei provvedimenti comunque denominati relativi alle attività di autotrasportatore di persone e di cose, di consulente in materia automobilistica e per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, di insegnante e di istruttore di autoscuole;

5) provvede al rilascio delle patenti di guida dei certificati di abilitazione professionale e dei certificati relativi al trasporto su strada di merci pericolose, nonché il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio del trasporto di cose rispettivamente in conto proprio e per conto terzi, compresa la tenuta dei relativi albi;

6) provvede alle visite periodiche e occasionali sui natanti, l'approvazione in unico esemplare dei motori marini ed il rilascio dei certificati di idoneità e navigabilità;

7) provvede alle convenzioni con le ferrovie dello Stato S.p.a. riguardanti la realizzazione di infrastrutture e l'acquisto di materiale rotabile, compresi i relativi finanziamenti e la sorveglianza tecnica;

8) provvede ai finanziamenti ed alla sorveglianza tecnica per l'acquisto di materiale rotabile, per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie e ferrotranviarie e di impianti per la gestione dei servizi di trasporto su ferrovia;

9) provvede all'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e s.m. in materia di sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre con riguardo agli impianti fissi;

10) provvede al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza per le autoscuole e per le società ed imprese esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

11) provvede ad esprimere, nei casi previsti dalla legge, il parere tecnico sugli incidenti stradali ed effettua provvedimenti di sospensione, revisione e revoca delle patenti di guida;

12) provvede al rilascio ed al rinnovo degli attestati A.T.P. relativi al trasporto su strada di derrate deperibili in regime di temperatura controllata;

13) provvede alla gestione di ogni funzione attribuita agli uffici provinciali della motorizzazione civile e delegata o trasferita dallo Stato alla provincia autonoma di Trento.»

#### Art. 3.

La declaratoria della scheda n. 36 servizio «Comunicazioni e trasporti» dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., è modificata come segue:

«36 — Servizio comunicazioni e trasporti:

1) il servizio provvede alla trattazione degli affari in materia di trasporti di interesse provinciale per via terrestre, lacuale, fluviale, per canali navigabili ed idrovie e per via aerea, compresi i trasporti agevolati e per portatori di minorazioni;

2) esercita le attività amministrative previste dalla legislazione provinciale in materia di trasporti riguardanti in particolare l'affidamento dei servizi e la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici; cura inoltre la predisposizione degli atti programmatici inerenti l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di trasporto, gli interventi finanziari sulle imprese affidatarie dei servizi stessi;

3) provvede all'espletamento delle attività tecnico-amministrative in materia di sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre su gomma;

4) cura le questioni inerenti la navigazione interna provinciale;

5) svolge, in materia, i compiti previsti dall'art. 14 dello statuto di autonomia».

#### Art. 4.

La denominazione e la declaratoria della scheda n. 34 servizio «Lavori pubblici degli enti locali» dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue:

«34 — Servizio sviluppo della montagna:

1) il servizio provvede al coordinamento degli interventi settoriali ed intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane in applicazione della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, e cura l'organizzazione della conferenza biennale per la montagna, assicurandone le necessarie finzioni di supporto e di segreteria;

2) collabora con l'Osservatorio provinciale per lo sviluppo montano in ordine ai compiti affidati al medesimo, assicurandone le necessarie finzioni di supporto e di segreteria;

3) coordina, in riferimento alle materie relative all'agricoltura e alla selvicoltura, le attività connesse al sistema informativo ambientale e territorio, al sistema informativo agricolo e forestale, nonché al sistema informativo per la montagna;

4) cura gli adempimenti connessi all'archivio provinciale delle imprese agricole, supportando l'attività dei comitati territoriali di sviluppo rurale, di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11;

5) collabora con le strutture competenti in materia di agricoltura, foreste e montagna in ordine all'informatizzazione delle strutture, alla elaborazione di proposte per percorsi formativi del personale, alle altre questioni di carattere trasversale e generale nonché all'informatizzazione nel settore agricolo e forestale».

#### Art. 5.

La denominazione e la declaratoria della scheda n. 4. Servizio «Affari generali» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue:

«4 — Servizio appalti, contratti e gestioni generali:

1) il servizio provvede alla predisposizione ed alla stipulazione degli atti contrattuali, alla loro raccolta, registrazione e trascrizione nonché alla tenuta del relativo repertorio;

2) cura l'elaborazione e coordina l'applicazione delle disposizioni in materia di contatti e di appalti anche di lavori pubblici;

3) provvede all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente nei contratti in cui è parte la provincia nonché all'espletamento delle procedure negoziate in materia di lavori pubblici di importo superiore ai limiti fissati dalla giunta provinciale;

4) svolge attività di assistenza e di consulenza sulle procedure per la scelta del contraente e in materia contrattuale a favore delle strutture provinciali e delle altre amministrazioni aggiudicatrici; collabora con il servizio competente in materia di autonomie locali nell'istruttoria dei provvedimenti soggetti al controllo della giunta provinciale riguardante la medesima materia. Svolge nei casi previsti dalle vigenti disposizioni le procedure di cui al punto 3 per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.

5) svolge attività di assistenza e di consulenza a favore degli enti locali e funzionali in ordine alle procedure amministrative in materia di lavori pubblici e alle procedure di affidamento per le finalità di cui all'art. 14, comma 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203;

6) provvede alla gestione delle assicurazioni, con esclusione di quelle obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

7) svolge le funzioni amministrative di competenza della provincia in materia di persone giuridiche private previste dalle norme del Capo II, Titolo II, libro I del codice civile;

8) provvede ai servizi di portineria e di piano degli uffici provinciali, di collegamento fra gli uffici nonché di spedizione e smistamento della corrispondenza, di pubblicazione all'albo provinciale e di notifica di atti, di stamperia, riproduzione e duplicazione, di centralino telefonico».

#### Art. 6.

La denominazione e la declaratoria della scheda n. 6, servizio «Organizzazione» dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue:

«6 - Servizio Organizzazione ed informatica:

1) il servizio cura gli affari concernenti l'ordinamento delle strutture provinciali, provvedendo, anche sulla base della verifica delle funzioni e dei processi e in sede di impatto organizzativo e procedurale, alla riorganizzazione delle strutture provinciali, con l'obiettivo di una loro semplificazione e razionalizzazione;

2) svolge attività di studio, ricerca e analisi dei procedimenti e dei relativi metodi di lavoro, al fine della semplificazione e dello snellimento delle procedure amministrative, anche attraverso l'applicazione di forme di incentivazione del personale;

3) cura gli adempimenti previsti dalla normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo, e fornisce consulenza e supporto alle strutture provinciali in ordine alla applicazione della predetta normativa;

4) predisporre, d'intesa con la struttura competente in materia di beni librari ed archivistici, gli atti e adotta le misure necessarie per l'applicazione della normativa in materia di protocollo e archivio, nonché per la gestione del flusso documentale;

5) cura la predisposizione e l'attuazione dei programmi relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale;

6) promuove e coordina la realizzazione del sistema informativo elettronico provinciale e provvede, anche sulla base di espresse richieste delle strutture provinciali, alla definizione delle esigenze informatiche; cura i rapporti con le società fornitrici di servizi informatici, nonché la verifica e il controllo di quanto attiene alla fornitura dei servizi medesimi;

7) coordina, mediante gli sportelli periferici, l'attività di promozione delle informazioni al cittadino, anche in relazione alla proposizione di istanze da rivolgere alla provincia;

8) per lo svolgimento delle proprie attività il servizio si avvale della collaborazione delle strutture provinciali, che sono tenute a fornire tutti i dati e le informazioni richieste».

#### Art. 7.

La denominazione e la declaratoria della scheda n. 12 servizio «Informatica» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s. m., sono modificate come segue:

«12 - Servizio università e ricerca scientifica:

1) cura i rapporti di collaborazione con l'Università di Trento nell'ambito dell'accordo di programma e provvede agli adempimenti inerenti alla gestione del fondo unico della ricerca;

2) cura gli affari in materia di edilizia universitaria attribuiti alla provincia;

3) svolge le attività di collegamento con gli organismi pubblici e privati che esercitano attività di ricerca scientifica e tecnologica e ne promuove lo sviluppo, anche attraverso i relativi finanziamenti».

#### Art. 8.

La declaratoria della scheda n. 18, servizio «Istruzione e assistenza scolastica» dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., è modificata come segue.

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6 — Cura gli affari in materia di diritto allo studio universitario attribuiti alla provincia».

#### Art. 9.

La declaratoria della scheda n. 10, servizio «Programmazione» dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., è modificata come segue:

«10 - Servizio programmazione:

1) il servizio provvede alle attività di supporto alla giunta provinciale per la predisposizione del programma di sviluppo provinciale e degli indirizzi per la formulazione degli atti di programmazione settoriale;

2) fornisce supporto alle strutture provinciali per la formulazione degli atti di programmazione settoriale, assicurandone la coerenza con gli strumenti generali della programmazione economico-finanziaria;

3) provvede, d'intesa con il segretario generale della presidenza, alla predisposizione del programma di gestione previsto dalla disciplina concernente la distinzione tra funzioni della giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti;

4) coordina gli adempimenti connessi con la verifica periodica sullo stato di attuazione del programma di sviluppo provinciale;

5) fornisce supporto alla giunta provinciale per l'effettuazione della valutazione e del controllo strategico con riferimento alle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di programmazione della provincia;

6) esamina le proposte di disegni di legge, gli schemi dei regolamenti e degli atti attuativi di carattere generale per gli aspetti concernenti la programmazione economico-finanziaria;

7) collabora con le strutture competenti in materia di formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia all'impostazione della manovra economico-finanziaria e cura la predisposizione della relazione programmatica;

8) svolge attività di analisi e studio per l'attività di programmazione e per l'elaborazione della metodologia di impostazione e di verifica degli atti di programmazione settoriale;

9) svolge attività di studio e di ricerca per la realizzazione di un sistema coordinato di controllo di gestione all'interno dell'amministrazione; fornisce supporto alle strutture provinciali per l'utilizzo del controllo di gestione quale strumento per il perseguimento dell'efficiacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;

10) coordina gli adempimenti connessi alla presentazione di atti di programmazione ovvero di intese istituzionali di programma ai fini dell'accesso a finanziamenti statali, con esclusione di quelli riferiti agli interventi cofinanziati dall'Unione europea, qualora i medesimi atti coinvolgano una pluralità di strutture dipartimentali».

#### Art. 10.

La denominazione e la declaratoria della scheda n. 1, servizio «Affari istituzionali e legislativi» dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue:

«1 - Servizio legislativo:

1) cura l'esame e la definitiva formulazione dei disegni di legge di iniziativa della giunta provinciale;

2) verifica la vigente legislazione provinciale e propone i necessari interventi di revisione normativa anche al fine della semplificazione e dell'adeguamento ai processi di riforma dell'amministrazione;

3) elabora proposte per la razionalizzazione normativa delle funzioni provinciali nel rispetto del principio di sussidiarietà;

4) fornisce le consulenze giuridico-interpretative richieste dalle strutture in ordine alla applicazione degli istituti di carattere generale previsti dalla legislazione provinciale anche in ordine ad eventuali atti di indirizzo sull'applicazione dei medesimi istituti».

#### Art. 11.

La declaratoria della scheda n. 31 relativa al servizio «Opere igienico - sanitarie» dell'allegato C), alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., è modificata come segue:

Dopo il punto 1 è inserito il seguente:

«1-bis — Provvede agli adempimenti tecnici (progettazione, direzione lavori e collaudo) relativi al risanamento dei siti inquinati di competenza della provincia autonoma di Trento».

#### Art. 12.

La denominazione e la declaratoria della scheda n. 14, servizio «Organizzazione finanziaria» dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s. m., sono modificate come segue:

«14 — Servizio tributi:

1) Il servizio provvede agli adempimenti connessi all'esercizio del potere impositivo attribuito alla provincia. In particolare, cura la trattazione degli affari relativi alla gestione dei tributi provinciali, provvedendo alla definizione delle relative procedure applicative e alla predisposizione degli atti e della documentazione relativa;

2) svolge attività di informazione nei confronti dei soggetti interessati, provvede alla predisposizione del materiale divulgativo, cura i rapporti con le strutture, gli enti e i soggetti incaricati delle operazioni di accertamento e di controllo dei tributi provinciali;

3) provvede alle operazioni di liquidazione dei tributi, all'attività di controllo e di accertamento delle infrazioni, all'applicazione delle sanzioni;

4) vigila sugli adempimenti previsti dalle norme tributarie in relazione ai compiti ed alle attività della provincia; coordina la raccolta dei dati di competenza delle strutture provinciali, necessari alla predisposizione delle dichiarazioni previste dalle leggi tributarie e cura gli adempimenti connessi alla presentazione delle suddette dichiarazioni;

5) svolge attività di consulenza a favore delle strutture provinciali nelle attività fiscali di loro competenza e nel corretto svolgimento, degli adempimenti connessi alle medesime attività. Effettua attività di informazione e divulgazione delle novità fiscali;

- 6) provvede alle attività inerenti il contenzioso tributario;
- 7) cura l'organizzazione di un osservatorio sulla fiscalità di interesse provinciale;
- 8) provvede alla gestione del servizio «cassa ed economato centrale»;
- 9) collabora con gli altri servizi del dipartimento nell'impostazione e nell'elaborazione degli elementi per la formazione del bilancio annuale, pluriennale e del rendiconto generale della provincia. Fornisce al servizio entrate gli elementi necessari per la contabilizzazione dei tributi provinciali».

#### Art. 13.

La declaratoria della scheda n. 15, servizio «Bilancio e ragioneria» dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., è modificata come segue:

##### «15 — Servizio bilancio e ragioneria:

- 1) il servizio provvede alla predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, del documento tecnico di accompagnamento e specificazione, dei provvedimenti di assestamento e di variazione, in collaborazione con il servizio entrate e il servizio programmazione;
- 2) cura la predisposizione del bilancio per centri di responsabilità, del preventivo di cassa e del budget da assegnare ai dirigenti;
- 3) predispone la legge finanziaria, i provvedimenti per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio e per l'utilizzo dei fondi di riserva e dei fondi speciali, provvede alle registrazioni contabili in relazione a detti prelievi ed alle variazioni di bilancio;
- 4) effettua le verifiche previste dalla legge di contabilità in relazione agli atti dai quali possa comunque derivare un impegno o l'emissione di titoli di spesa;
- 5) provvede alla registrazione degli impegni di spesa e all'emissione dei titoli di spesa nonché agli adempimenti conseguenti a quelli rimasti inestinti a fine esercizio; cura la riduzione degli ordini di accreditamento in conformità alle somme prelevate;
- 6) predispone i provvedimenti di determinazione dei residui passivi nonché il rendiconto generale della provincia in collaborazione con il servizio patrimonio e demanio;
- 7) provvede in ordine agli aspetti finanziari e contabili dei disegni di legge, cura gli adempimenti previsti dalle norme dello Stato in materia di trasmissione di statistiche e dati contabili;
- 8) effettua il riscontro amministrativo e contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
- 9) provvede agli adempimenti relativi alla gestione dell'anagrafe degli interventi finanziari provinciali e coordina la gestione dell'anagrafe dei beneficiari per gli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione delle spese».

#### Art. 14.

La denominazione e la declaratoria della scheda n. 16, servizio «Entrate e credito» dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s. m., sono modificate come segue:

##### «16 — Servizio entrate:

- 1) il servizio elabora gli elementi di competenza per la predisposizione dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale e pluriennale, del documento tecnico di accompagnamento e specificazione, nonché dei provvedimenti di variazione ed assestamento;
- 2) collabora con il servizio bilancio e ragioneria per la predisposizione del bilancio per centri di responsabilità, del preventivo di cassa e del budget da assegnare ai dirigenti;
- 3) predispone i provvedimenti di determinazione dei residui attivi nonché il rendiconto generale della provincia in collaborazione con il servizio bilancio e ragioneria;

4) predispone gli elementi per l'accordo di cui all'art. 78 dello statuto e per le intese con lo Stato previste dalle norme di attuazione in materia finanziaria. Verifica gli atti degli uffici statali relativi alla compartecipazione provinciale a tributi erariali, provvede alla promozione e al controllo delle altre entrate, in conformità a quanto disposto dal regolamento di contabilità della provincia;

5) effettua le verifiche previste dalla legge di contabilità in relazione agli atti dai quali possa comunque derivare un accertamento o la predisposizione di un titolo di riscossione; provvede inoltre alla registrazione degli accertamenti e delle riscossioni, predispone i titoli di riscossione e cura gli atti conseguenti;

6) provvede al recupero forzoso dei crediti della provincia e agli adempimenti relativi ai rapporti con il concessionario della riscossione;

7) provvede agli atti inerenti alla contrazione di mutui, all'emissione di prestiti ed al ricorso ad altre forme di finanza straordinaria nonché alle anticipazioni di cassa; elabora gli elementi per la regolazione dei flussi finanziari;

8) verifica i conti amministrativi dei consegnatari dei beni e degli agenti della riscossione e riscontra il conto giudiziale del tesoriere;

9) predispone gli atti per le partecipazioni finanziarie della provincia e provvede all'esame e formula osservazioni sui documenti finanziari e contabili degli enti e delle gestioni costituiti dalla provincia, nonché delle società in cui la stessa partecipa.

10) coordina la gestione dell'anagrafe dei beneficiari per gli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione delle entrate».

#### Art. 15.

La declaratoria della scheda n. 11, servizio «Statistica» dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s. m., è modificata come segue:

##### «11 — Servizio statistica:

- 1) il servizio statistica fa parte del sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e svolge le funzioni di ufficio provinciale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1978 e ss. mm.;
- 2) provvede a coordinare l'attività statistica degli enti ed organi di cui all'art. 17 del regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, attribuita agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 3) effettua le rilevazioni statistiche, ivi compresi i censimenti, previste dal programma statistico nazionale; promuove e realizza le rilevazioni e le elaborazioni dei dati statistici che interessano l'amministrazione provinciale;
- 4) effettua, in collaborazione con le competenti strutture, analisi dei fenomeni sociali, economici, territoriali e ambientali. Predispone rapporti di ricerca e fornisce il supporto metodologico per il corretto trattamento dei dati;
- 5) svolge funzioni di centro di informazione statistica per la provincia di Trento. Provvede alla predisposizione e alla diffusione della documentazione statistica ufficiale;
- 6) partecipa alla definizione ed allo sviluppo del sistema informativo provinciale, curandone in particolare il contenuto informativo, le regole di classificazione e la coerenza tra i sottosistemi che lo compongono. Provvede alla definizione delle regole per il mantenimento dei flussi e sovrintende al corretto aggiornamento delle basi dati;
- 7) costituisce riferimento per la provincia nei confronti dei sistemi informativi nazionali;
- 8) svolge le funzioni di osservatorio provinciale dei lavori pubblici e contestualmente la funzione di sezione provinciale dell'osservatorio nazionale dei lavori pubblici, istituito presso l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici».

## Art. 16.

La declaratoria della scheda n. 17, servizio «Patrimonio e demanio» dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., è modificata come segue:

Dopo il punto 2 è inserito il seguente:

«2-bis — Svolge le attività connesse al servizio di vigilanza esterna degli immobili sede di uffici e di servizi provinciali e cura le attività connesse alla gestione del servizio di pulizia degli stessi, esercitandone la relativa sorveglianza».

## Art. 17.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 7 del presente regolamento, relative rispettivamente ai servizi «Motorizzazione civile e infrastrutture ferroviarie», «Sviluppo della montagna» e «Università e ricerca scientifica», hanno efficacia a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico ai dirigenti delle rispettive strutture.

## Art. 18.

Le disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del presente regolamento, relative rispettivamente ai servizi «Tributi», «Bilancio e ragioneria» e «Entrate», hanno efficacia a seguito dell'adozione del provvedimento con il quale viene disposto l'incardinamento presso il dipartimento di riferimento dell'assessore cui è attribuita la competenza in materia di organizzazione e personale dell'ufficio previdenza e stipendi, attualmente incardinato presso il servizio organizzazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

01R0575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 aprile 2001, n. 9-60/Leg.

**Art. 21, comma 6, della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, approvazione dello schema di «Regolamento per la predisposizione, per la tenuta e per la gestione dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) in attuazione del Capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 22 maggio 2001)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2;

Visto l'art. 21, comma 6, della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 860 di data 12 aprile 2001;

Decreta

l'emanazione del seguente regolamento:

## Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 21, comma 6, 23, comma 2, e 26, comma 6, della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, di seguito denominata legge:

a) detta le norme per la predisposizione, per la tenuta e per la gestione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), di seguito denominato archivio;

b) specifica i requisiti richiesti per l'iscrizione all'archivio degli imprenditori agricoli singoli ed associati;

c) determina gli elementi costitutivi dei requisiti relativi alla capacità professionale ed all'esercizio dell'attività agricola a titolo principale da parte degli imprenditori agricoli secondo quanto rispettivamente previsto dagli articoli 23 e 24 della legge nonché le modalità per il loro accertamento;

d) stabilisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande ai fini dell'iscrizione all'archivio;

e) stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti degli imprenditori agricoli iscritti all'archivio.

## Art. 2.

*Disposizioni per la predisposizione, per la tenuta  
e per la gestione dell'archivio*

1. Alla predisposizione, alla tenuta ed alla gestione dell'archivio provvede l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge.

2. Ai sensi dell'art. 21 della legge l'archivio si compone di due sezioni; all'interno della sezione prima le imprese familiari diretto-coltivatrici sono distinte dalle altre imprese agricole.

3. Le imprese agricole sono identificate mediante il numero di codice fiscale che costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA), ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole).

4. Per ogni impresa agricola iscritta l'archivio riporta:

a) i dati identificativi dell'impresa;

b) il CUAA, la partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio e, per le imprese iscritte nella sezione prima, il codice INPS;

c) i dati anagrafici del titolare e, nel caso di impresa collettiva, del legale rappresentante;

d) l'ubicazione dell'azienda;

e) la data d'iscrizione, di variazione o di cancellazione dall'archivio;

f) la consistenza territoriale, il titolo di conduzione e l'individuazione catastale, ove esistente, degli immobili;

g) la consistenza zootecnica.

5. Ai fini della gestione dell'archivio, il competente ufficio aggiorna i dati riportati nel medesimo ai sensi del comma 4, sulla base delle informazioni fornite dagli iscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge in materia di variazione e cancellazione dall'archivio.

6. L'archivio è pubblico e i dati in esso riportati sono conoscibili da chiunque, ad esclusione di quelli di cui al comma 4, lettere f) e g), concernenti la consistenza territoriale e zootecnica per il cui accesso si applica quanto disposto dall'art. 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

## Art. 3.

*Gestione dei dati*

1. I dati riportati nell'archivio sono raccolti e utilizzati nell'ambito del sistema informativo agricolo provinciale a supporto dell'azione di governo e dell'attività amministrativa provinciale.

2. Ai fini dello sviluppo del sistema informativo agricolo provinciale, in occasione dell'iscrizione all'archivio, agli interessati possono essere richiesti dati concernenti la quantità e la tipologia del lavoro prestato nell'impresa, i dati anagrafici dei prestatori di lavoro, i dati anagrafici dei soci nel caso di imprese collettive, la classificazione dell'attività svolta e degli indirizzi produttivi, le caratteristiche delle coltivazioni e degli allevamenti. I dati raccolti possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati, per favorire la fornitura di supporti conoscitivi, agli operatori agricoli e alle loro associazioni nonché per finalità di studio e ricerca.

3. I dati relativi a ciascuna impresa possono essere organizzati in un fascicolo aziendale realizzato in forma elettronica.

## Art. 4.

*Requisiti comuni per l'iscrizione all'archivio*

1. Per l'iscrizione all'archivio degli imprenditori che svolgono attività agricola in provincia di Trento è sempre richiesta l'iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella sezione speciale degli imprenditori agricoli o dei piccoli imprenditori come coltivatore diretto, nonché il possesso di una sufficiente capacità professionale secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge.

2. Il requisito della sufficiente capacità professionale nel caso di imprenditori agricoli associati è richiesto:

a) per quanto riguarda l'iscrizione alla sezione prima dell'archivio, ai soci come specificati dall'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) che esercitano attività agricola a titolo principale;

b) per quanto riguarda l'iscrizione alla sezione seconda dell'archivio, ai soggetti come specificati dall'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e, comma 2, che dedichino all'attività agricola almeno trecento ore annue di lavoro.

## Art. 5.

*Requisiti specifici per l'iscrizione nella sezione prima dell'archivio*

1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione prima dell'archivio per gli imprenditori singoli, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, è inoltre richiesto:

a) l'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di datore di lavoro agricolo o di prestatore di lavoro agricolo;

b) l'esercizio dell'attività agricola a titolo principale secondo quanto disposto dall'art. 24 della legge.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, nel caso di imprenditori associati è richiesto che l'esercizio dell'attività agricola costituisca l'oggetto sociale esclusivo dell'impresa; è richiesta inoltre l'iscrizione della società all'INPS in qualità di datore di lavoro agricolo nonché:

a) per le società di persone che almeno la metà dei soci eserciti l'attività agricola a titolo principale secondo quanto disposto dall'art. 24 della legge da riferirsi per le società in accomandita semplice ai soli soci accomandatari; in alternativa all'iscrizione all'INPS della società è ritenuta comunque sufficiente l'iscrizione dei predetti soci;

b) per le società cooperative che le stesse utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci e che almeno la metà dei soci eserciti l'attività agricola a titolo principale secondo quanto disposto dall'art. 24 della legge;

c) per le società di capitali che oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da soci che esercitano l'attività agricola a titolo principale secondo quanto disposto dall'art. 24 della legge; questa condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche nel caso di circolazione delle quote o delle azioni.

## Art. 6.

*Requisiti specifici per l'iscrizione nella sezione seconda dell'archivio*

1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione seconda dell'archivio, per gli imprenditori singoli, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, è richiesto l'impegno nell'attività agricola per almeno trecento ore annue di lavoro. Per i medesimi fini, nel caso di imprenditori associati è richiesto che nell'oggetto sociale dell'impresa sia compreso anche l'esercizio dell'attività agricola nonché:

a) per le società di persone che almeno la metà dei soci dedichi all'attività agricola almeno trecento ore annue di lavoro da riferirsi per le società in accomandita semplice ai soli accomandatari;

b) per le società cooperative che le stesse utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci e che almeno la metà dei soci dedichino all'attività agricola almeno trecento ore annue di lavoro;

c) per le società di capitali che oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da soci che dedichino all'attività agricola almeno trecento ore annue di lavoro; questa condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche nel caso di circolazione delle quote o delle azioni.

2. Per le forme di esercizio di impresa diverse da quelle previste dal comma 1, è comunque richiesto che il preposto alla conduzione dell'azienda agricola dedichi all'attività agricola almeno trecento ore annue di lavoro.

## Art. 7.

*Capacità professionale*

1. L'accertamento della sufficiente capacità professionale, qualora non sia presunta ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge, è effettuato mediante il superamento di un esame-colloquio.

2. Per la dimostrazione della sufficiente capacità professionale presunta ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) della legge è richiesta all'interessato l'iscrizione per almeno un triennio all'INPS in qualità di prestatore di lavoro agricolo.

3. L'esame-colloquio di cui all'art. 23, comma 2, della legge è sostenuto davanti a una commissione composta dal dirigente del servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola o di un suo delegato nonché da almeno due funzionari del medesimo servizio.

4. Per lo svolgimento dell'esame-colloquio gli interessati presentano domanda al servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola. La domanda deve contenere le indicazioni riguardanti le generalità del richiedente, la zona di esercizio dell'attività agricola e gli indirizzi produttivi praticati.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola comunica la data, la sede e l'orario di svolgimento dell'esame-colloquio, nonché le materie di esame.

6. L'esame-colloquio, tenuto conto dell'indirizzo produttivo dell'impresa e di quello prevalente nella zona di esercizio dell'attività agricola, verte sulle seguenti materie:

a) forme di conduzione di un'azienda agricola, bilancio aziendale, aspetti fiscali inerenti il settore agricolo;

b) cenni sulla legislazione agricola comunitaria, statale e provinciale;

c) alimentazione, alpeggio, gestione delle deiezioni, strutture e ricoveri del bestiame, nonché tecniche per la produzione dei foraggi, con particolare riguardo agli effetti dell'alimentazione sulla produzione del latte e dei suoi derivati;

d) principali specie e varietà ortofrutticole, forme di coltivazione, lotta antiparassitaria, protocolli di autodisciplina, qualità della produzione ortofrutticola, normativa vinicola, merceologia e commercializzazione dei vini, organizzazione cooperativa dei mercati.

7. Il colloquio può essere preceduto dallo svolgimento di una prova sotto forma di test a risposta multipla sui medesimi argomenti di cui al comma 6.

8. L'esito dell'esame-colloquio è riportato nel verbale sottoscritto dai componenti della commissione. L'esito dell'esame-colloquio è affisso all'albo del servizio di cui al comma 3, ed è comunicato all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Ai fini dell'accertamento della sufficiente capacità professionale, il conseguimento dell'attestato di frequenza con profitto dei corsi di formazione complementare di cui all'art. 44 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 o, in alternativa del brevetto professionale di imprenditore agricolo di cui al piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006 della provincia autonoma di Trento è equiparato al superamento dell'esame-colloquio di cui al presente articolo.

10. La sufficiente capacità professionale è accertata solo in occasione della prima iscrizione all'archivio.

## Art. 8.

*Titolo principale*

1. L'accertamento del requisito del titolo principale di cui all'art. 24 della legge è effettuato, per quanto riguarda il tempo di lavoro, considerando equivalenti le quaranta ore settimanali a 2080 ore annue di lavoro e per quanto riguarda il reddito, facendo riferimento alla documentazione prodotta dall'interessato ai fini fiscali relativa all'anno precedente a quello di presentazione della domanda o di accertamento d'ufficio.

## Art. 9.

*Domanda per l'iscrizione all'archivio*

1. Per l'iscrizione all'archivio è presentata domanda al servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole, di seguito denominato servizio competente. La giunta provinciale definisce i contenuti della domanda, la relativa documentazione, i termini e le modalità di presentazione della stessa nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento e documentazione amministrativi. Con la medesima deliberazione sono altresì definite le modalità di presentazione delle domande di variazione e di cancellazione dall'archivio.

## Art. 10.

*Disposizioni procedurali*

1. Il dirigente del servizio competente provvede in ordine all'iscrizione, alla variazione e alla cancellazione dall'archivio entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa domanda o della comunicazione della variazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge. I pareri del comitato territoriale di sviluppo rurale (CTSR) previsti dagli articoli 26, comma 1, e 27, comma 2, della legge sono resi entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda.

2. Qualora sia necessario acquisire direttamente elementi informativi utili per la predisposizione dei pareri di competenza del CTSR i componenti del comitato di cui all'art. 26, comma 2, della legge, possono effettuare specifici sopralluoghi.

3. L'iscrizione, la variazione e la cancellazione all'archivio hanno effetto dalla data di adozione della relativa determinazione da parte del dirigente del servizio competente.

## Art. 11.

*Disposizioni per la verifica dei requisiti*

1. Il servizio competente, a decorrere dal terzo anno di attivazione dell'archivio, invita gli imprenditori iscritti a confermare la permanenza dei requisiti richiesti secondo le modalità, le scadenze e i termini definiti dalla giunta provinciale.

2. Per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio previsti dall'art. 26, comma 4, della legge il competente CTSR chiede agli interessati di produrre entro trenta giorni dalla richiesta gli elementi conoscitivi necessari per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'archivio. Trascorso inutilmente il predetto termine, il CTSR propone al dirigente del servizio competente la cancellazione d'ufficio dall'archivio o la variazione dell'iscrizione; il dirigente provvede alla cancellazione o alla variazione, previa diffida all'interessato ad adempiere alla richiesta del CTSR e comunque a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato degli elementi conoscitivi richiesti, qualora sia accertata la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione all'archivio ovvero quelli per l'iscrizione nella sezione prima ma sussistano quelli per l'iscrizione nella sezione seconda, il CTSR propone al dirigente del servizio competente la cancellazione o la variazione dell'iscrizione all'archivio. Il dirigente del servizio, sulla base della proposta del CTSR, provvede alla cancellazione o alla variazione dell'iscrizione all'archivio, previa comunicazione all'interessato secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di procedimento amministrativo.

4. A seguito dell'accertato decesso di un iscritto il dirigente del servizio competente provvede alla cancellazione d'ufficio dall'archivio; la cancellazione decorre dalla data del decesso.

## Art. 12.

*Recapito dei CTSR*

1. Con la deliberazione di nomina dei CTSR la giunta provinciale individua i recapiti dei CTSR presso le sedi staccate degli uffici agricoli periferici del servizio competente.

## Art. 13.

*Disposizioni di prima applicazione*

1. Per gli imprenditori agricoli singoli già iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, non è richiesto l'accertamento del requisito della sufficiente capacità professionale.

2. Ai fini dell'iscrizione all'archivio degli imprenditori agricoli risultanti iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2, della legge, è verificata d'ufficio la corrispondenza, nel caso di imprese individuali, del codice fiscale del conduttore iscritto all'albo con quello del titolare dell'impresa iscritta nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, nel caso di società, la corrispondenza del codice fiscale dell'impresa.

3. Qualora non sia accertata la corrispondenza dei codici fiscali prevista dal comma 2, il dirigente del servizio competente fissa agli interessati un termine perentorio di centottanta giorni entro i quali regolarizzare la propria posizione. Scaduto inutilmente tale termine e comunque nei casi in cui non risulta possibile la regolarizzazione, per l'iscrizione all'archivio del soggetto interessato si applicano le disposizioni del presente regolamento. A seguito della comunicazione dell'interessato dell'avvenuta regolarizzazione l'iscrizione all'archivio è disposta con decorrenza dalla data di regolarizzazione stessa.

4. Le domande di iscrizione, di variazione e di cancellazione all'albo degli imprenditori agricoli presentate ai comitati agricoli comprensoriali in applicazione della legge provinciale 26 novembre 1976 n. 39 e non ancora definite alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni dei CTSR secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 4, della legge, sono istruite e definite in applicazione delle disposizioni del presente regolamento ferma restando la possibilità di richiedere i necessari elementi integrativi. Il termine per la definizione delle predette domande è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data di operatività dei CTSR.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 aprile 2001

DELLAI

01R0577

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 aprile 2001, n. 10/61/Leg.

**Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e s.m. - Approvazione del nuovo testo del «Regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale»**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige* n. 24 del 12 giugno 2001)

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in virtù del quale il presidente emana i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 29, comma 3, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 778 di data 6 aprile 2001, con la quale la giunta provinciale ha disposto alcune modifiche al regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale, già approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 2000, n. 12-30/leg., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 30/I-II del 18 luglio 2000;

Decreta:

Di approvare il nuovo testo del «Regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale di cui alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni», allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

DELLAI

**Regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale di cui alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e s.m.**

**Art. 1.**

*Nomina e composizione*

1. La commissione forestale viene nominata con provvedimento della giunta provinciale ed è composta, in via ordinaria, dai membri previsti dall'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 1978 n. 48 e s.m.

2. Per la formulazione dei pareri di cui al successivo art. 2 lettera b), la commissione viene integrata da due funzionari provinciali per i settori dell'istruzione e delle foreste.

**Art. 2.**

*Attribuzioni*

1. La commissione forestale provinciale:

1) esprime motivati pareri:

a) sulle proposte di piano generale forestale di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m.;

b) sul programma annuale dei corsi di qualificazione ed aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive di cui all'art. 12 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m.;

2) approva i programmi periodici di spesa concernenti le iniziative da realizzare tramite funzionario delegato ed i relativi progetti esecutivi e perizie di spesa per l'esecuzione e la manutenzione di opere, infrastrutture forestali e degli interventi di miglioramento dei patrimoni forestali e di utilizzazione boschiva, predisposti dal servizio foreste;

3) gestisce il fondo forestale provinciale di cui agli articoli 27 e 28 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m. con le modalità ed i limiti indicati al successivo art. 6 e seguenti;

4) nomina il componente che deve presiedere le riunioni in caso di assenza o impedimento del presidente;

5) svolge qualsiasi altra funzione attribuita dalla legge provinciale n. 48/1978 e s.m. o da eventuali altri provvedimenti legislativi in materia forestale.

**Art. 3.**

*Funzioni del presidente*

1. La commissione è presieduta dall'assessore cui è affidata la materia delle foreste e corpo forestale.

2. Compete al presidente:

a) convocare la commissione mediante avviso indicante il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare;

b) dirigere i lavori e proclamare il risultato delle votazioni;

c) incaricare i servizi competenti o membri della commissione dell'esame istruttorio delle materie all'ordine del giorno, nonché dell'eventuale collaudo delle opere o attrezzature per le quali sono concesse anticipazioni;

d) inviare ai componenti la commissione, ai fini dell'esame preliminare, la documentazione inerente le attribuzioni di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 1, lettera a);

e) disporre la concessione delle anticipazioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 16-ter della legge provinciale n. 48/1978 e s.m. in materia di utilizzazioni boschive;

f) revocare le anticipazioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 16-ter della legge provinciale n. 48/1978 e s.m. in caso di inosservanza da parte del beneficiario delle norme di legge o delle condizioni previste nell'atto di concessione;

g) disporre le liquidazioni e i pagamenti a carico del fondo forestale provinciale, ivi compresi gli ordini di accreditamento nei confronti del funzionario delegato all'effettuazione delle spese e quelli di cui al successivo art. 11-bis;

h) disporre l'attuazione delle decisioni assunte dalla commissione;

i) adottare in caso d'urgenza i provvedimenti di cui al successivo art. 7 comma 1 e all'art. 11, per importi complessivamente non superiori a € 150.000, pari a L. 290.440.500, da sottoporsi per la ratifica alla commissione nella sua prima seduta successiva;

l) provvedere a tutte le altre operazioni necessarie alla migliore attività della commissione.

**Art. 4.**

*Validità delle riunioni e votazioni*

1. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.

2. La suddetta individuazione viene effettuata dal presidente entro la mezz'ora successiva all'ora di convocazione.

3. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Può votare il componente effettivo o, in sua assenza, il supplente, purché chi vota abbia assistito alla discussione dell'oggetto della decisione.

5. Il voto viene espresso per alzata di mano.

**Art. 5.**

*Segretario*

1. Il segretario è nominato dalla giunta provinciale e assiste il presidente nell'esame preliminare degli atti e delle iniziative da iscrivere all'ordine dei lavori, nonché per tutte le altre operazioni relative alle attività della commissione.

2. Provvede alla stesura dei verbali delle riunioni, cui devono essere allegate le eventuali relazioni scritte sugli argomenti di cui all'art. 2, n. 1.

3. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene inviato in copia a ciascun membro.

4. Il segretario aggiorna e controlla la contabilità inerente la movimentazione del fondo forestale di cui al successivo art. 6, operando periodiche verifiche e raccordi col tesoriere.

**Art. 6.**

*Fondo forestale provinciale*

1. Al fondo forestale provinciale affluiscono le seguenti somme:

a) gli accantonamenti di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 27 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m..

L'entità degli accantonamenti sugli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposti dai piani di assestamento è di norma determinata sulla base del valore stimato dagli uffici forestali, per il prodotto assegnato ad uso commercio, all'atto dell'emissione del relativo verbale.

Gli accantonamenti sugli introiti realizzati per tagli straordinari sono determinati e gestiti in conformità degli articoli 131 e 133 del regio decreto n. 3267/1923.

Il versamento al fondo forestale è effettuato dall'ente proprietario alla vendita dei prodotti. La commissione forestale può stabilire deroghe e modalità diverse che comunque facciano salva l'entità e l'introito degli accantonamenti;

b) le somme ed i versamenti di cui alle lettere d), e) dell'art. 27 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m..

2. La commissione provvede alla gestione del fondo mediante:

a) aperture di credito a favore del dirigente del servizio foreste per le spese relative alla esecuzione e manutenzione delle opere, delle infrastrutture forestali e degli interventi di miglioramento dei patrimoni forestali nonché di utilizzazione boschiva;

b) anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti pubblici che partecipano al fondo forestale per la realizzazione degli interventi di cui al capo I della legge provinciale n. 48/1978 e s.m.;

c) anticipazioni agli enti di cui all'art. 19 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m. per la realizzazione degli interventi in materia di utilizzazioni legnose di cui agli articoli 16, 16-bis e 16-ter della stessa legge provinciale n. 48/1978 e s.m.;

*d)* restituzione degli accantonamenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 27 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m. ai comuni e agli altri enti, di cui all'art. 3 della citata legge, che eseguano direttamente le opere e gli interventi di miglioramento e manutenzione dei patrimoni forestali;

*e)* utilizzo degli accantonamenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 27 della legge provinciale n. 48/1978 per il parziale finanziamento dei progetti esecutivi e delle perizie di spesa predisposti dal servizio foreste nell'ambito del piano di sviluppo rurale previsto dai relativi regolamenti della Comunità europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari.

#### Art. 7.

##### *Aperture di credito*

1. Le aperture di credito sono autorizzate dalla commissione a carico delle giacenze di cassa complessive del fondo forestale provinciale, sulla base di programmi periodici di spesa predisposti dal servizio foreste e dalla stessa approvati in conformità all'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 15-33/leg. e sue successive modificazioni.

2. Le spese saranno sostenute in relazione alle opere ed agli interventi previsti nei progetti sommari compilati secondo le modalità di cui all'art. 25 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m. Per ragioni amministrative, possono essere effettuati raggruppamenti di progetti per zone, attività e tipologie di spesa omogenee.

3. A copertura degli ordini di accreditamento emessi dal presidente della commissione a carico del fondo, in funzione delle spese di cui al comma 2 e delle disponibilità di cassa cumulativamente esistenti per zona omogenea, vengono effettuate periodiche riduzioni a carico degli accantonamenti esistenti sul fondo medesimo a nome di ciascun ente. Il servizio foreste è tenuto a verificare la congruità delle somme utilizzate rispetto a quelle depositate dagli enti.

4. Qualora sia prevista una prolungata scoperta del conto di un singolo ente, su specifica autorizzazione della commissione deliberata ai sensi del secondo capoverso dell'art. 28 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m., l'utilizzazione degli ordini di accreditamento può essere ancora effettuata in eccedenza al deposito ascrivito a nome dell'ente medesimo, utilizzando una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo. L'autorizzazione resta subordinata all'impegno, contenuto in un'apposita deliberazione dell'ente interessato, di restituire la somma così anticipata nei termini e nelle quantità fissate dalla commissione stessa, mediante il rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio organo di tesoreria, salvo che la commissione non ritenga, non presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia. In caso di parziale o mancata esecuzione dei lavori, l'ordine di accreditamento viene ridotto proporzionalmente.

5. La rendicontazione delle somme così erogate troverà analitica evidenziazione nel rendiconto annuale finanziario di cui al successivo art. 13.

6. Il funzionario delegato ha l'obbligo di compilare il rendiconto delle somme erogate, unitamente alla documentazione giustificativa, entro i termini dalla stessa determinati sulla base delle indicazioni di cui all'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 15/ 33/Leg. e sue successive modificazioni.

7. Per quanto non previsto ai precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di aperture di credito e di gestione contabile della spesa tramite funzionari delegati.

#### Art. 8.

##### *Piano annuale delle anticipazioni agli enti*

1. La commissione predispone ed approva il piano annuale, da articolarsi anche per stralci, delle anticipazioni da concedere ai comuni, alle A.S.U.C. e agli altri enti pubblici che partecipano al fondo forestale per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche previsti dalla legge provinciale n. 48/1978 e s.m., in particolare quelli di cui ai relativi Capo 1, agli articoli 16, 16-*bis* e 16-*ter*, nonché

all'art. 28 per l'acquisto di aree boscate di significativa entità e per la realizzazione di opere da parte del servizio foreste mediante utilizzazione di una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo.

2. Il piano è redatto tenuto conto della consistenza delle disponibilità del fondo forestale indicate alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 27 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m., nonché di una quota delle altre somme che risultassero disponibili sugli accantonamenti di cui alle altre lettere dell'articolo medesimo oltre agli eventuali stanziamenti disposti a favore del fondo forestale dal bilancio provinciale.

#### Art. 9.

##### *Anticipazioni agli enti per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche di cui al capo I della legge provinciale n. 48/1978 e s.m.*

1. La commissione dispone la concessione delle anticipazioni sulla base della documentazione presentata dagli interessati e consistente in:

*a)* domanda di concessione dell'anticipazione;

*b)* deliberazione dell'organo competente;

*c)* progetto redatto da un tecnico autorizzato ai sensi delle vigenti leggi per le opere di importo superiore a euro 20.000, pari a L. 38.725.400, oppure, negli altri casi, progetto di massima predisposto direttamente dall'ente interessato;

*d)* contratto o compromesso preliminare di compravendita, relazione di stima ed estratto tavolare, per l'acquisto di aree boscate;

*e)* preventivo di spesa per gli interventi e le misure tecniche previsti dagli articoli 3 e 7 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m.

2. La commissione determina inoltre l'ammontare e la durata delle anticipazioni, in relazione alla spesa da essa ritenuta ammissibile e alle possibilità di restituzione dell'ente richiedente secondo quanto indicato dal quinto comma dell'art. 28 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m. Al fine di consentire l'esecuzione degli interventi progettati, nelle more dell'esito positivo della procedura di ottenimento delle sovvenzioni previste dal piano di sviluppo rurale di cui al regolamento CE/1257/99, le anticipazioni possono essere concesse anche sull'intera spesa ammissibile, fatta salva la rideterminazione di cui al successivo punto 8.

3. La concessione delle anticipazioni è inoltre subordinata all'impegno, contenuto nella deliberazione dell'ente beneficiario di cui al precedente comma 1, di restituire l'importo anticipato nei termini e nelle quantità fissate dalla commissione, mediante rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, salvo che la commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia.

4. La concessione decade se l'ente non ha provveduto ad iniziare i lavori entro un anno dalla data del provvedimento relativo, salvo prova motivata.

5. L'erogazione delle anticipazioni concesse è subordinata all'avvenuta presentazione, da parte dell'ente beneficiario, di copia della deliberazione di accettazione dell'anticipazione stessa e della delegazione di pagamento o delle altre forme di garanzia previste al precedente comma 3 ed è disposta dal presidente della commissione, con proprio atto di liquidazione, in misura non superiore a quella determinata nell'atto di concessione, con le seguenti modalità:

*a)* piani di assestamento: 50% ad avvenuto inizio dei lavori, 50% a presentazione del verbale di accertamento di regolare esecuzione da parte del Servizio foreste;

*b)* opere forestali ed infrastrutturali: 50% ad avvenuto inizio dei lavori, 50% a presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e della deliberazione di approvazione dei medesimi contenente anche il riepilogo della spesa complessivamente sostenuta;

*c)* acquisto attrezzature: unica soluzione a presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante l'avvenuta spesa;

d) acquisto di aree: unica soluzione a presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante l'avvenuta spesa. In caso di motivata domanda, l'erogazione può essere disposta anche sulla base del compromesso preliminare di compravendita, fatta salva la presentazione della dichiarazione sopra citata e, a posteriori, del contratto regolarmente registrato. Non appena disponibili, dovranno inoltre essere prodotti anche gli atti tavolari definitivi.

6. L'ammontare delle anticipazioni, il numero e l'entità delle quote di restituzione sono determinate sulla scorta della relazione istruttoria predisposta in base al comma 5 dell'art. 28 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m. Per la restituzione, possono essere impiegati anche gli accantonamenti giacenti sul fondo a nome dell'ente beneficiario.

7. La commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute.

8. Nel caso di opere eseguite nell'ambito del piano di sviluppo rurale, la commissione può disporre, su segnalazione del Servizio foreste, la rideterminazione delle anticipazioni in precedenza concesse, sulla base del costo effettivo risultante al netto del contributo complessivo spettante al beneficiario ai sensi del regolamento CE/1257/99 e tenuto conto dell'ammontare totale delle quote di rimborso dell'anticipazione già versate dall'ente.

#### Art. 10.

##### *Anticipazioni agli enti per le utilizzazioni boschive*

1. Il presidente della commissione forestale provinciale dispone la concessione delle anticipazioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 16-ter della legge provinciale n. 48/1978 e s.m. sulla base del piano annuale delle anticipazioni e della documentazione presentata dagli interessati, consistente in:

a) domanda di concessione;

b) deliberazione dell'organo competente riportante l'impegno alla restituzione dell'anticipazione nei termini e nelle quantità fissate dalla commissione.

2. Il presidente determina l'ammontare e la durata delle anticipazioni sulla scorta della documentazione di cui sopra e della relazione istruttoria prodotta dal Servizio foreste.

3. La concessione decade se l'ente non ha provveduto ad iniziare i lavori entro l'esercizio finanziario cui è riferito il provvedimento relativo, salvo proroga motivata da concedersi dal presidente su istruzione del Servizio foreste.

4. L'erogazione delle anticipazioni è subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di copia della deliberazione di accettazione del prestito ed è disposta, anche per acconti, dal presidente, con propri atti di liquidazione, sulla scorta di specifiche attestazioni del Servizio foreste di avvenuto inizio delle operazioni di utilizzazione. Nei limiti consentiti dalle normative vigenti, il provvedimento di accettazione può essere disposto contestualmente alla deliberazione di cui al precedente comma 1.

5. Le anticipazioni sono revocate, in tutto o in parte, in caso di mancato rispetto dei termini temporali o di inosservanza delle norme di legge e di quelle prescritte nell'atto di concessione.

6. L'ente è tenuto a restituire l'anticipazione in relazione all'avvenuto introito del corrispettivo della vendita dei singoli lotti di legname, comunque non oltre i termini indicati nell'atto di concessione, salvo proroga motivata.

7. In caso di mancata restituzione delle anticipazioni nei termini previsti, il presidente sospende ogni concessione ed erogazione a favore dell'ente interessato e promuove l'intervento dell'assessore provinciale alle finanze per la riscossione ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della legge provinciale n. 48/1978 e s.m.

8. Il presidente provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute. È fatta salva la facoltà di disporre verifiche e ispezioni nei confronti degli enti beneficiari.

#### Art. 11.

##### *Restituzione accantonamenti agli enti*

1. Per l'esecuzione diretta da parte dell'ente degli interventi di miglioramento e manutenzione del proprio patrimonio forestale, la commissione, su parere del Servizio foreste, può disporre la restituzione, nei limiti di quanto necessario, degli accantonamenti disponibili

a nome dell'ente medesimo, sulla base di domanda motivata o di accordi formalizzati in sede di sessione forestale. Per gli interventi contemplanti la realizzazione *ex - novo* di infrastrutture forestali, la domanda dovrà essere comunque effettuata e corredata dal computo metrico estimativo dei lavori e dagli altri elaborati progettuali. L'autorizzazione alla restituzione decade se l'ente non ha provveduto ad iniziare i lavori entro un anno dalla data del provvedimento relativo, salvo proroga motivata.

2. L'erogazione è disposta dal presidente della commissione, con proprio atto di liquidazione, per il 50% all'inizio dei lavori e per la restante quota ad avvenuta presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e della deliberazione di approvazione dei medesimi contenente il riepilogo della spesa complessivamente sostenuta.

3. La commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute.

#### Art. 11-bis

##### *Utilizzo degli accantonamenti degli enti*

1. Oltre a quanto previsto dal comma 2, penultimo capoverso dell'art. 28 della legge provinciale n. 48/1978, la commissione forestale, sulla base di specifica domanda e deliberazione delle amministrazioni interessate, può disporre l'utilizzo degli accantonamenti disponibili sul fondo forestale a nome di ciascun ente proprietario a parziale finanziamento dei progetti esecutivi e perizie di spesa predisposti dal Servizio foreste nell'ambito del piano di sviluppo rurale, previsto dai relativi regolamenti della Comunità europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari.

2. Il prelievo dai singoli conti è disposto dal presidente della commissione, sulla base dell'autorizzazione di cui al comma precedente, e quindi periodicamente versato, anche in forma cumulativa, sull'apposito capitolo di bilancio della provincia autonoma di Trento.

3. Limitatamente agli enti con scarsa disponibilità finanziaria, su parere favorevole del Servizio foreste è possibile la concessione di un'anticipazione sulla quota a carico dell'ente proprietario.

#### Art. 12.

##### *Ordini di pagamento*

Le aperture di credito a favore del dirigente del Servizio foreste e le anticipazioni o le restituzioni a favore degli enti sono disposte con ordini di pagamento a carico del fondo forestale sottoscritti dal presidente e dal segretaria della commissione.

#### Art. 13.

##### *Rendiconto annuale finanziario*

1. Il rendiconto annuale finanziario della gestione del fondo forestale provinciale viene approvato dalla commissione ed è inviato, previa sottoscrizione del presidente e del segretario, al controllo del dipartimento affari finanziari provincia e della Corte dei conti.

2. Al rendiconto è allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute dal Servizio foreste per gli interventi attuati in relazione alle aperture di credito concesse.

3. Le anticipazioni concesse agli enti devono essere analiticamente evidenziate nella loro consistenza iniziale e nella temporale di rientro, con l'indicazione delle eventuali difformità tra rate di rimborso maturate e versamenti effettuati.

4. Il rendiconto troverà riscontro nel conto giudiziale da rendersi dal tesoriere ai sensi dell'art. 630 e successivi del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

#### Art. 14.

##### *Relazione alla giunta provinciale*

1. La commissione presenta, al termine di ogni esercizio finanziario, una relazione alla giunta provinciale per illustrare gli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti in riferimento alle esigenze di miglioramento dei patrimoni forestali.

01R0576

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 aprile 2001, n. 11-62/Leg.

**Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 22 maggio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la legge provinciale 3 settembre 1993 n. 23 ed in particolare l'art. 34, comma 8, che demanda alla giunta provinciale di stabilire con regolamento la disciplina relativa ai bilanci, alla contabilità, al servizio di tesoreria, alle entrate e alle spese, dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita col comma 1, del medesimo art. 34;

Visto l'art. 54, primo comma, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 53 del medesimo testo unico, ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati della giunta;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 («Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto»), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385, secondo il quale spetta alla locale sezione della Corte dei conti il controllo preventivo di legittimità sui regolamenti;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 848 di data 12 aprile 2001, che ha approvato il testo delle «Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3)»;

Decreta;

di emanare le «Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3)» nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 18 aprile 2001

DELLAI

**Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3).**

Art. 1.

*Modifica all'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.*

1. All'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., nel comma 1, le parole: «decreto del presidente della giunta regionale 28 gennaio 1999, n. 1/L», sono sostituite dalle seguenti:

«decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 2000, n. 5/L».

Art. 2.

*Modifica all'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.*

1. All'art. 2 del decreto, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La domanda per la concessione dell'integrazione dell'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 14 della legge regionale n. 4 del 1992, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 6 del 1998, può essere presentata nel corso dell'anno all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, di seguito denominata agenzia, e ha validità fino alla fine del periodo di riferimento decorrente dal 1° luglio al 30 giugno, come individuato all'art. 4, comma 6, del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 2000, n. 5/L. Per la prosecuzione dell'erogazione per il periodo successivo al 30 giugno dell'anno precedente, l'interessato deve presentare domanda all'agenzia nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno; decorso inutilmente il termine del 28 febbraio, l'interessato può solo presentare domanda per una nuova concessione dell'integrazione.

2. L'integrazione è erogata dall'agenzia in un'unica rata entro trenta giorni decorrenti dal termine finale di conclusione del procedimento di cui ai numeri 2) e 3) dell'Allegato A del presente regolamento.»

Art. 3.

*Modificazioni all'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.*

1. All'art. 3, del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'erogazione dell'assegno di cura di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4 del 1992, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera r), della legge regionale n. 6 del 1998 è disposta, con riferimento alle mensilità maturate, in rate semestrali a partire dal compimento del sesto, del dodicesimo, del diciottesimo e del ventiquattresimo mese di vita del bambino. Le erogazioni sono disposte entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato di apposite attestazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per il periodo in relazione al quale spetta l'assegno.

2. La domanda per la concessione dell'assegno è presentata dall'interessato solo dopo la maturazione di tutti i requisiti, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 2000, n. 5/L»;

b) nel comma 4, le parole «all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del presidente della giunta regionale 28 gennaio, n. 1/L» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 3, commi 3 e 4., del decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 2000, n. 5/L».

Art. 4.

*Modificazioni all'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.*

1. All'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Il versamento della prima contribuzione è effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di iscrizione.»;

b) nel comma 2, al secondo periodo del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., le parole: «decreto del presidente della giunta regionale 28 gennaio, n. 1/L» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 2000, n. 5/L»;

c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le contribuzioni versate in eccedenza al dovuto sono trattate e conteggiate come acconti sulle future contribuzioni, salvo che l'interessato non ne richieda la restituzione; in ogni caso sulle eccedenze non sono corrisposti interessi. Nel caso in cui le contribuzioni siano inferiori al dovuto, la differenza, se di importo inferiore a 20 euro, può essere conguagliata con la contribuzione dell'anno immediatamente successivo; se di importo superiore, la differenza è versata entro trenta giorni dalla richiesta dell'agenzia.

3-ter. Gli elementi per la determinazione dei benefici di cui agli articoli 5 e 7-bis della legge regionale n. 3 del 1993 e della misura della contribuzione relativa al primo anno, nonché la documentazione comprovante i requisiti per l'accesso ai benefici medesimi, sono presentati contestualmente alla comunicazione di iscrizione.»

## Art. 5.

*Modifica all'art. 8 del decreto  
del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.*

1. All'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., nel comma 1, le parole: «decreto del presidente della giunta regionale 28 gennaio, n. 1/L» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 2000, n. 5/L»,

## Art. 6.

*Inserimento dell'art. 8-bis nel decreto del presidente  
della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.*

1. Dopo l'art. 8 del decreto è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Controlli). — 1. Al fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 4192, l'agenzia effettua controlli a campione sulla base di modalità definite d'intesa fra la provincia e gli istituti assicurativi e previdenziali, anche tramite l'accesso telematico alle banche dati in possesso dei medesimi istituti.»

## Art. 7.

*Modifica all'art. 9 del decreto  
del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.*

1. All'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., nel comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le somme versate in eccesso rispetto alla misura effettivamente dovuta sono trattenute e conteggiate come acconti sulle future contribuzioni, salvo che l'interessato ne richieda la restituzione.»

## Art. 8.

*Modificazioni all'allegato A) del decreto  
del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.*

1. All'Allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

Oggetto del provvedimento	Normativa di riferimento	Termine finale
2 Concessione integrazione assegno al nucleo familiare (rinnovo della domanda)	Art. 14 della legge regionale n. 4 del 1992	150 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 2, comma 1, di questo regolamento
3 Concessione integrazione assegno al nucleo familiare (nuova domanda)	Art. 14 della legge regionale n. 4 del 1992	150 giorni dalla presentazione della domanda

2. All'Allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., sono aggiunti i seguenti numeri:

Oggetto del provvedimento	Normativa di riferimento	Termine finale
19 Concessione assegno di natalità	Art. 10 della legge regionale n. 4 del 1992	90 giorni dalla presentazione della domanda
20 Concessione assegno di cura	Art. 18 della legge regionale n. 4 del 1992	90 giorni dalla presentazione della domanda, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2

## Art. 9.

*Disposizioni transitorie*

1. In relazione al sistema di contribuzione previgente al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 1999, n. 5/L., gli iscritti all'assicurazione per la concessione dell'assegno di natalità e dell'assegno di cura antecedentemente al 28 luglio 1999, che non abbiano versato o abbiano versato parzialmente la contribuzione dovuta nei termini previsti dal predetto sistema, con riferimento ai periodi assicurativi degli anni 1998, 1999 e 2000 e nei medesimi anni abbiano richiesto o beneficiato degli assegni, possono regolarizzare la loro posizione contributiva entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'agenzia. Scaduto il predetto termine senza che sia intervenuto il pagamento della contribuzione, l'agenzia procede alla revoca e al recupero degli assegni già concessi ed erogati.

**01R0578**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
18 aprile 2001, n. 12-63/Leg.

**Regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino Alto-Adige n. 23 del 5 giugno 2001)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 ed in particolare l'art. 34, comma 8, che demanda alla giunta provinciale di stabilire con regolamento la disciplina relativa ai bilanci, alla contabilità, al servizio di tesoreria, alle entrate e alle spese dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita col comma 1 del medesimo art. 34;

Visto l'art. 54, primo comma, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 53 del medesimo testo unico, ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 («Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto»), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385, secondo il quale spetta alla locale sezione della Corte dei conti il controllo preventivo di legittimità sui regolamenti;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 849 di data 12 aprile 2001, che ha approvato il testo del regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.

## Decreta:

Di emanare il «Regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6» nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare

**Regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.**

**Art. 1.**

*Disposizioni generali*

1. Al sensi dell'art. 7, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 (di seguito indicata come legge regionale n. 4/1992), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, il presente regolamento individua gli elementi utili per definire la condizione economica del nucleo familiare e stabilisce le modalità di versamento delle contribuzioni previdenziali attenendosi ai principi e alle disposizioni contenuti nel regolamento regionale approvato con decreto del presidente della giunta regionale 16 ottobre 2000, n. 6/L, di seguito indicato come regolamento regionale.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le disposizioni necessarie per la definizione del reddito del nucleo familiare ai fini della collocazione nelle fasce di ricchezza di cui alle tabelle A, B e C di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera n), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, relativamente all'integrazione dell'assegno al nucleo familiare riguardante il periodo 1° luglio 2001 — 30 giugno 2002 e successivi.

3. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal regolamento regionale emanato con decreto del presidente della giunta regionale 16 ottobre 2000, n. 6/L.

**Art. 2.**

*Modalità per l'individuazione della condizione economica del nucleo familiare*

1. I dati relativi al reddito e al patrimonio del nucleo familiare del richiedente sono forniti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, da presentarsi all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, di seguito indicata Agenzia, entro 30 giorni dal termine per il versamento della contribuzione. Qualora il reddito pro-capite, come definito nella tabella A allegata al regolamento regionale, dichiarato dal richiedente sia inferiore al limite minimo indicato nella predetta tabella A, negli anni successivi il richiedente può limitarsi a dichiarare che la composizione del nucleo, del patrimonio e del reddito non hanno subito variazioni tali da innalzare il limite minimo predetto.

**Art. 3.**

*Disposizioni per la definizione del reddito del nucleo familiare*

1. I redditi dei diversi componenti il nucleo familiare da prendere in considerazione, ai fini della determinazione della contribuzione da versare, devono riferirsi allo stesso anno. Se all'interno del nucleo familiare sono conseguiti redditi le cui scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono diverse, si considera per tutti la scadenza più remota.

2. Nel caso di reddito derivante dall'esercizio imprenditoriale di attività agricole, sono presi in considerazione il reddito lordo soggetto ad IRPEF e la redditività per ettaro di coltivazione o pro-capo di bestiame allevato. Per il calcolo della redditività si fa riferimento alle rese per ettaro di coltivazione o pro-capo di allevamento definite dalla giunta provinciale in applicazione dell'art. 8 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6. Rimane in ogni caso esclusa l'attività agricola finalizzata al mero soddisfacimento dei bisogni familiari.

**Art. 4.**

*Disposizioni per il versamento delle contribuzioni previdenziali*

1. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 del regolamento regionale, le contribuzioni sono versate, nelle misure indicate dall'art. 4 del pre-

detto regolamento regionale, almeno contestualmente all'adesione alle varie forme assicurative e per gli anni successivi, comunque prima dell'anno assicurativo di riferimento.

2. Ciascun assicurato provvede alla determinazione dell'ammontare della contribuzione previdenziale da versare per ogni anno assicurativo.

3. Il mancato versamento della contribuzione previdenziale dovuta, entro i termini prescritti, costituisce rinuncia all'instaurazione o al proseguimento del rapporto assicurativo, salvo il caso in cui l'assicurato abbia versato, entro i predetti termini, almeno la contribuzione minima. Le somme eventualmente erogate dall'Agenzia, riferite a periodi non coperti da regolare contribuzione, sono recuperate.

4. Qualora si rilevi una differenza tra quanto dovuto a titolo di contribuzione in base alla tabella A allegata al regolamento regionale e l'importo versato dall'interessato, la stessa è recuperata con applicazione degli interessi al saggio legale dal giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno del versamento; sono recuperate inoltre le eventuali spese sostenute per il recupero. La regolarizzazione della contribuzione è effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia; il mancato versamento della somma dovuta a titolo di regolarizzazione entro il predetto termine costituisce rinuncia all'assicurazione.

5. Al sensi dell'art. 3, comma 5, del regolamento regionale, la contribuzione è versata nella misura minima per un massimo di tre annualità consecutive, a condizione che congiuntamente:

a) sia presentata dall'interessato apposita richiesta di avvalersi di quanto previsto dal presente comma;

b) il reddito pro-capite del nucleo familiare sia inferiore all'80 per cento del limite massimo previsto per il primo scaglione indicato nella tabella A allegata al regolamento regionale;

c) la composizione del nucleo familiare, nei tre anni ai quali si riferisce la contribuzione minima, rimanga invariata, fatta eccezione per la nascita, affidamento preadottivo o adozione di figli.

6. Se ricorrono e permangono tutte le condizioni di cui al comma 5, l'accertamento della situazione economica ha validità triennale. In mancanza anche di una sola delle condizioni si applica quanto previsto dall'art. 2.

7. L'assicurato che richieda l'applicazione del comma 5, può versare anticipatamente e cumulativamente la contribuzione per le tre annualità ed è obbligato, prima della scadenza del periodo assicurativo annuale, a segnalare all'Agenzia il venir meno delle condizioni di cui al medesimo comma 5. Se la contribuzione dovuta è superiore a quella versata, si applica quanto disposto dal comma 4 del presente articolo.

**Art. 5.**

*Disposizioni transitorie*

1. Per l'anno 2001 il termine ultimo di versamento delle contribuzioni da parte degli assicurati, nei casi previsti dall'art. 7, comma 3, del regolamento regionale, è fissato al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. A decorrere dalla contribuzione relativa all'anno 2002, per gli assicurati di cui al comma 1, il versamento della contribuzione ai sensi del presente regolamento è effettuato in via anticipata, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la contribuzione medesima. L'annualità assicurativa e quella contributiva coincidono con l'anno solare (10 gennaio - 31 dicembre).

**Art. 6.**

*Abrogazioni*

1. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, 7-6/Leg. è abrogato.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2001  
Registro n. 1, foglio n. 5

01R0582

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 aprile 2001, n. 13-64/Leg.

**Modifica dell'art. 57 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 settembre 1998, n. 24-96/Leg, recante disposizioni in materia di assunzione di personale insegnante presso le scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 22 maggio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto il proprio precedente decreto n. 24-96/Leg. di data 14 settembre 1998 con il quale è stato approvato il regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole dell'infanzia equiparate e norme per l'assunzione e la conservazione del posto del personale insegnante nelle scuole equiparate ove prestano servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 876 di data 12 aprile 2001 con la quale è stato modificato l'art. 57 del Regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 24-96/Leg. di data 14 settembre 1998;

Decreta:

Di sostituire l'art. 57 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 24-96/Leg. di data 14 settembre 1998 con il seguente:

«Art. 57 (Norme per l'assunzione di personale appartenente ad ordini o congregazioni religiose). — 1. Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni del contratto collettivo di lavoro di cui al punto 8) del comma 2, dell'art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modifiche, i gestori delle scuole dell'infanzia equiparate che debbano procedere ad assunzioni con contratto a tempo indeterminato per la sostituzione di insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose cessate dal servizio, possono assicurare la priorità ad insegnanti appartenenti al medesimo ordine o congregazione in possesso del titolo di studio previsto dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 che abbiano prestato servizio presso altre scuole dell'infanzia.

2. Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni del contratto collettivo di lavoro di cui al punto 8) del comma 2, dell'art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modifiche, i gestori di scuole dell'infanzia equiparate che debbano procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato per la sostituzione temporanea di insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose, possono assicurare la priorità ad insegnanti appartenenti al medesimo ordine o congregazione, in possesso del titolo di studio previsto dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, che abbiano presentato domanda di assunzione ai sensi dell'art. 50 della medesima legge.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 18 aprile 2001

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001  
Registro n. 1, foglio n. 9

01R0579

FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
5 aprile 2001, n. 099/Pres.

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 16 maggio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il comma 52, dell'art. 8 della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001 (legge finanziaria regionale 2001) con il quale le direzioni regionali ed i servizi autonomi, per le proprie esigenze operative correnti, sono stati autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

Visto il comma 53 della suddetta legge con il quale per la suddetta finalità - è stata autorizzata la spesa di complessive lire 6.960 milioni suddivisa in ragione di lire 2.320 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico delle unità previsionali di basi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati nella tabella I allegata alla legge stessa;

Vista la tabella I allegata alla citata legge finanziaria dalla quale si rileva che alla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è stato assegnato per l'anno 2001 lo stanziamento di lire 100.000.000, iscritto sul capitolo 9405 (U.P.B. 52. 3. 24.1.1635 - servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili);

Ritenuto, al fine di procedere ai suddetti acquisti, di predisporre un apposito regolamento in cui vanno precisati, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate, i modi con cui provvedere ai pagamenti;

Sentito il parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 27 marzo 2001;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 925 del 27 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 aprile 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 26 aprile 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 136

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, ai sensi dell'art. 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.**

**Art. 1.**

*Spese della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici*

1. Le spese dirette che la direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici sostiene ai sensi dell'art. 5, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione nonché strumenti audiovisivi e televisivi e relativi accessori, macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e quotidiani;

d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

**Art. 2.**

*Limiti di importo*

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare lire 20.000.000 (€ 10.329,14) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

**Art. 3.**

*Competenze per l'esecuzione delle spese*

1. Il direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 5, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

**Art. 4.**

*Modalità di esecuzione delle spese*

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

**Art. 5.**

*Ricorso ad un determinato contraente*

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di lire 5.000.000 (€ 2.582,28) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 6.**

*Ordinazione dei beni*

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato su disposizione del direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4 comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

**Art. 7.**

*Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

**Art. 8.**

*Gestione dei beni mobili*

1. Al vice consegnatario della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e ai vice consegnatari delle rispettive direzioni provinciali dei servizi tecnici è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

**Art. 9.**

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

ANTONIONE

01R0435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
5 aprile 2001, n. 0101/Pres.

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'ufficio stampa e pubblicazioni della presidenza della giunta. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 16 maggio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale n. 7/1988 - Ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;

Vista la legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria regionale) che all'art. 8, commi 52 e 53, autorizza le direzioni regionali e i servizi autonomi a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

Atteso che a tale scopo è stato assegnato, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.3.1.1639 - rubrica n. 3 - servizio n. 124 - ufficio stampa e pubbliche relazioni, al capitolo 431 del bilancio di previsione per l'anno 2001 uno stanziamento di L. 50.000.000;

Considerato, in attuazione delle finalità suddette, di procedere ai suddetti acquisti attraverso un'apertura di credito a favore del funzionario delegato alla gestione in economia delle spese dirette dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della giunta regionale;

Ritenuto pertanto indispensabile l'adozione di un opportuno regolamento al fine di una corretta gestione delle spese di cui sopra;

Visto il testo regolamentare per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della presidenza della giunta regionale a tal fine predisposto;

Sentito in merito il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 27 febbraio 2001 nell'ambito delle competenze previste dall'art. 39, comma 2 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Visti la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 593 del 27 febbraio 2001 come modificata con successiva deliberazione n. 856 del 27 marzo 2001;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della presidenza della giunta», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 aprile 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 26 aprile 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 137

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio vi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della presidenza della giunta regionale.**

Art. 1.

*Spese dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni*

1. Le spese dirette che l'ufficio stampa e pubbliche relazioni della presidenza della giunta regionale sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

e) attrezzature e materiale fotografico comprese le pellicole.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

*Limiti di importo*

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare lire 8.000.000 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

## Art. 3.

*Competenze per l'esecuzione delle spese*

1. Il direttore dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della presidenza della giunta regionale, nella sua veste di funzionario delegato, dispone le spese di cui all'art. 1 del presente regolamento e provvede alla relativa esecuzione, nonché alla verifica della regolarità della medesima.

## Art. 4.

*Modalità di esecuzione delle spese*

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzioni, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

## Art. 5.

*Ricorso ad un determinato contraente*

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo dei beni da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 6.

*Ordinazione dei beni*

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della presidenza della giunta regionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

## Art. 7.

*Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

## Art. 8.

*Gestione dei beni mobili*

Al vice consegnatario dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

## Art. 9.

*R i n v i o*

Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

01R0436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
5 aprile 2001, n. 0102/Pres.

**Regolamento del corso per l'accesso alla qualifica di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del C.F.R. di cui agli articoli 17, comma 4 e 22, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 18/1996. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2001)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti gli articoli 17, comma 4 e 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 che prevedono lo svolgimento di un concorso-corso per l'accesso alla qualifica di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del C.F.R., previa emanazione di un apposito regolamento disciplinante i criteri e le modalità di effettuazione dello stesso;

Vista la nota della direzione regionale delle foreste n. F/15.2/1502 del giorno 9 febbraio 2001, con la quale si è trasmessa alla direzione regionale dell'organizzazione e del personale, per il seguito di competenza, una bozza del suddetto regolamento;

Vista la nota della direzione regionale dell'organizzazione e del personale n. 6744/DOP/42 OS del giorno 26 febbraio 2001, con la quale si è data informativa alle organizzazioni sindacali;

Atteso che in data 28 febbraio 2001 ha avuto luogo, su richiesta delle suddette organizzazioni sindacali, l'esame congiunto in ordine al regolamento in oggetto;

Ritenuto di accogliere alcune osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali e di apportare le corrispondenti modifiche al testo del regolamento medesimo;

Visto il parere favorevole in merito formulato dal comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 15 marzo 2001;

Ritenuto pertanto di approvare il «Regolamento del corso per l'accesso alla qualifica di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del C.F.R. di cui agli articoli 17, comma 4 e 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 27 marzo 2001, n. 824;

Decreta:

È approvato il «Regolamento del corso per l'accesso alla qualifica di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del C.F.R. di cui agli articoli 17, comma 4 e 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 aprile 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 23 maggio 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 183*

**Regolamento del corso per l'accesso alla qualifica di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del C.F.R. di cui agli articoli 17, comma 4 e 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.**

Art. 1.

1. L'effettuazione dei corsi di formazione di cui agli articoli 17, comma 4 e 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per l'accesso alla qualifica di segretario-maresciallo, con profilo professionale di maresciallo del Corpo forestale regionale, ivi compresa la posizione di lavoro capo guardia parco; è disposta con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale per una durata non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni, anche non continuativi.

2. L'organizzazione dei corsi è affidata, di norma, al servizio del Corpo forestale della direzione regionale delle foreste.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede alla nomina, su proposta del direttore regionale delle foreste, del direttore del corso, individuato tra dipendenti con qualifica funzionale non inferiore a funzionario e di uno o due vicedirettori, con qualifica funzionale non inferiore a segretario-maresciallo, con compiti di assistenza e di sostituzione del direttore in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 2.

1. La struttura cui è affidata l'organizzazione dei corsi ne predispongono il relativo programma definendo altresì il preventivo di spesa.

2. L'approvazione del programma del corso e del relativo preventivo di spesa, l'assegnazione dei fondi necessari e la nomina degli esperti incaricati della docenza avvengono con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

3. I docenti vengono individuati nell'ambito del personale dipendente della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, la cui specifica esperienza e preparazione professionale assicurino adeguate conoscenze in relazione alle materie d'insegnamento, nonché fra esperti esterni alla pubblica amministrazione.

4. Ai docenti estranei all'amministrazione regionale è corrisposto un compenso orario, da fissarsi con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale avuto riferimento a quelli previsti al punto 9.7 delle direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal fondo sociale europeo della direzione regionale della formazione professionale.

Art. 3.

1. Il corso si articola su un unico modulo formativo comprendente le materie, di cui all'allegato A, valide per il profilo professionale di maresciallo del C.F.R., ivi compresa la posizione di lavoro capo guardia parco.

2. Qualora si manifestino specifiche esigenze formative, non prevedibili in via ordinaria, l'elenco delle materie di cui all'allegato A potrà essere integrato con l'aggiunta o l'eliminazione di materie da effettuare con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale, su richiesta del direttore regionale delle foreste.

3. La predisposizione del programma prevede:

a) la sede principale del corso e le eventuali altre sedi, scelte sulla base di criteri di opportunità e funzionalità;

b) la durata del corso e gli eventuali periodi di interruzione;

c) le materie, tra quelle indicate nell'allegato A e tra quelle eventuali ulteriori, il cui insegnamento va affidato a docenti estranei alla pubblica amministrazione e quelle che, viceversa, vanno affidate, per specifiche esigenze professionali di settore, a dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni;

d) l'elenco dei docenti;

e) il numero di ore di insegnamento per ciascuna materia;

f) la dotazione di testi e dispense;

g) le esercitazioni di tiro al poligono;

h) ogni ulteriore intervento, comportante spesa, necessario a garantire lo svolgimento ottimale del corso.

4. A fronte di situazioni particolari e contingenti, tali da impedire il regolare svolgimento del corso così come programmato, il direttore regionale delle foreste provvede direttamente, su proposta del direttore del corso, alle necessarie variazioni del programma, salva successiva ratifica da parte del direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

Art. 4.

1. Le lezioni, le esercitazioni pratiche, lo studio e le altre attività formative o didattiche sono stabiliti dal direttore del corso, che li articolerà secondo le esigenze necessarie al razionale svolgimento del corso medesimo.

## Art. 5.

1. La frequenza al corso è obbligatoria. L'avvenuta frequenza sarà documentata mediante l'apposizione giornaliera, da parte degli allievi, della propria firma su un apposito registro delle presenze in dotazione al direttore del corso. Il registro delle presenze sarà controfirmato giornalmente dai docenti e dallo stesso direttore, o, in caso di assenza o impedimento, dal vicedirettore.

2. L'allievo è tenuto al rispetto degli orari giornalieri delle lezioni e delle esercitazioni, indipendentemente dalla loro durata e dalla località di svolgimento.

3. Ai fini dell'ammissibilità agli esami finali, si considerano le ore di effettiva presenza alle lezioni, alle ore di studio, alle esercitazioni ed alle attività previste come obbligatorie dal programma del corso.

## Art. 6.

1. È ammesso a sostenere l'esame finale chi abbia maturato una frequenza non inferiore all'80% della durata complessiva del corso.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono assenze giustificate esclusivamente quelle per malattia, infortunio o altri gravi motivi personali o familiari, purché supportate da adeguata documentazione. Il direttore del corso valuta la congruità della documentazione giustificativa presentata a supporto dell'assenza.

3. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o a malattia contratta per motivi di servizio, l'allievo è ammesso a partecipare di diritto al primo corso utile successivo.

4. Gli allievi, la cui assenza sia stata determinata da maternità sono ammessi a partecipare al primo corso utile successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

## Art. 7.

1. L'allievo è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge ed è escluso dal corso per inosservanza grave e ripetuta degli obblighi di frequenza e di comportamento.

2. L'applicazione delle sanzioni disciplinari è disposta con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale su proposta del direttore regionale delle foreste, sentito il direttore del corso.

## Art. 8.

1. L'allievo è escluso dal corso:

a) al raggiungimento di tre giornate di assenza ingiustificata, anche non continuative;

b) qualora sia assente per un periodo superiore al 20% della durata complessiva del corso;

c) per inosservanza grave e ripetuta degli obblighi di frequenza e comportamento

2. L'esclusione è disposta con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale su proposta del direttore regionale delle foreste, sentito il direttore del corso.

## Art. 9.

1. Durante il corso l'allievo è considerato a tutti gli effetti in servizio ed è distaccato al servizio del Corpo forestale regionale.

## Art. 10.

1. Gli esami conclusivi del corso consistono in una prova scritta, anche a risposta sintetica ed in un colloquio vertenti sulle materie oggetto del corso medesimo.

2. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione della prova scritta e di 30 punti per la valutazione del colloquio.

3. La valutazione complessiva, al fine della relativa graduatoria, è data dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nel colloquio. L'esame s'intende superato se il candidato abbia riportato un punteggio di almeno diciotto trentesimi in ciascuna delle due prove.

## Art. 11.

1. La commissione d'esame, composta dal direttore del corso che la presiede e da due docenti designati dal direttore del corso medesimo, viene nominata con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

2. Le funzioni di segretario della commissione d'esame sono attribuite ad un dipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario-maresciallo.

## Art. 12.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina nazionale e regionale in materia di concorsi pubblici, in quanto compatibile con la peculiarità delle procedure concorsuali di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alla fase del colloquio, in quanto volto all'accertamento della preparazione complessiva dell'allievo in tutte le materie oggetto di insegnamento.

ALLEGATO A

## ELENCO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO

1. Coordinamento e comando della stazione forestale con particolare riferimento all'organizzazione del servizio d'istituto ed alla gestione delle risorse umane.

2. Principi di gestione dei patrimoni forestali, parchi e foreste naturali.

3. Elementi di diritto pubblico e regionale, con particolare riguardo all'ordinamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. Diritto penale.

5. Diritto processuale penale

6. Tecniche di polizia giudiziaria e coordinamento dell'attività di vigilanza.

7. Armi e tiro.

8. Legislazione forestale ed ambientale (aggiornamento).

9. Informatizzazione degli uffici.

ANTONIONE

01R0506

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
5 aprile 2001, n. 0103/Pres.

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della ragioneria generale. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 20 del 16 maggio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ed in particolare l'art. 8 che al comma 52 autorizza le direzioni regionali e i servizi autonomi a sostenere, tra le altre, per le proprie esigenze operative correnti, spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;

Vista la circolare della Ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001;

Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla ragioneria generale;

Sentito il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 27 marzo 2001, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 39, comma 2 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 in merito al medesimo;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 897 del 27 marzo 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della ragioneria generale» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 26 aprile 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia registro n. 1, foglio n. 134

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della ragioneria generale.**

Art. 1.

*Spese della ragioneria generale*

1. Le spese dirette che la ragioneria generale sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

*Limiti di importo*

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare L. 10.000.000 (diecimilioni) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

*Competenze per l'esecuzione delle spese*

1. Il ragioniere generale dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

*Modalità di esecuzione delle spese*

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

*Ricorso ad un determinato contraente*

1. È consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 6.

##### *Ordinazione dei beni*

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su ordine del ragioniere generale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

#### Art. 7.

##### *Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

#### Art. 8.

##### *Gestione dei beni mobili*

1. Al vice consegnatario della ragioneria generale è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

#### Art. 9.

##### *R i n v i o*

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

01R0437

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
10 aprile 2001, n. 0108/Pres.

**Regolamento attuativo della misura «f - Misure agroambientali» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia-Giulia. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 22 del 30 maggio 2001)

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE)1257/99 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

Visto il regolamento (CE)1750/99 della commissione del 23 luglio 1999, recante «Disposizioni di applicazione del regolamento (CE)1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000, con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale, l'attuazione delle misure di competenza della direzione regionale dell'agricoltura avviene mediante l'emanazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare;

Ritenuto di dar corso all'emanazione del provvedimento applicativo della misura «f - Misure agroambientali»;

Ritenuto per motivi di uniformità e di correttezza amministrativa, di individuare esclusivamente negli ispettorati provinciali dell'agricoltura gli uffici cui affidare l'istruttoria delle domande relative alla citata misura;

Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 6 aprile 2001;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1060 del 6 aprile 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento applicativo della misura «f - Misure agroambientali» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 aprile 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, di Udine, il 10 maggio 2001

Atti della Regione Friuli Venezia-Giulia, registro n. 1, foglio n. 21

**Regolamento attuativo della misura «f - Misure agroambientali» del piano di sviluppo rurale del Friuli Venezia-Giulia.**

TITOLO I  
ASPETTI GENERALI

Art. 1.

*Finalità ed ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della misura «f - Misure agroambientali» attivata, ai sensi del regolamento (CE)1257/99 del consiglio del 17 maggio 1999 (di seguito definito regolamento (CE)1257/99 nel presente regolamento) con il piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento) approvato con decisione del 29 settembre 2000 n. C(2000)2902 def. della commissione delle Comunità europee e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 15 dicembre 2000;

2. Con il presente regolamento vengono inoltre disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle domande relative alle azioni in corso afferenti al regolamento (CEE) del consiglio 2078/92 del 30 giugno 1992 (di seguito definito regolamento (CEE)2078/92 nel presente regolamento).

Art. 2.

*Articolazione della misura*

1. La misura «f - Misure agroambientali» si articola in tre sottomisure suddivise in 13 azioni come in seguito elencate:

SOTTOMISURE	AZIONI
f1 - Diffusione di sistemi di produzione agricola a basso impatto ambientale	Azione 1 - Sensibile riduzione dell'impegno di concimi e di fitofarmaci Azione 2 - Sensibile riduzione dell'impegno di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali Azione 3 - Mantenimento della copertura del terreno con colture intercalari Azione 4 - Inerbimento permanente dei vigneti Azione 5 - Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica Azione 6 - Creazione di bordure erbacee
f2 - Gestione dei territori agricoli e miglioramento delle condizioni ambientali e naturali	Azione 1 - Conversione dei seminativi in prati Azione 2 - Mantenimento dei prati e dei prati pascoli Azione 3 - Mantenimento dei pascoli
f3 - Tutela della biodiversità, cura, conservazione e ripristino di spazi seminaturali e del paesaggio rurale	Azione 1 - Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione Azione 2 - Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale Azione 3 - Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica Azione 4 - Recupero e/o conservazione di aree a frutticoltura estensiva

Art. 3.

*Localizzazione geografica*

1. Gli ambiti geografici di attuazione delle singole azioni previste dalla misura sono di seguito riportati:

AZIONE	LOCALIZZAZIONE
Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci	Intero territorio regionale
Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali	Intero territorio regionale
Mantenimento della copertura del terreno con colture intercalari	Intero territorio regionale
Inerbimento permanente dei vigneti	Intero territorio regionale
Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica	Intero territorio regionale
Creazione di bordure erbacee	Zona A e aree preferenziali della Zona B
Conversione dei seminativi in prati	Zona A e aree preferenziali della Zona B
Mantenimento dei prati e dei prati pascoli	Intero territorio regionale
Mantenimento dei pascoli	Zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/273/CEE
Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione	Aree di allevamento delle razze locali a rischio di estinzione
Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale	Intero territorio regionale
Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica	Intero territorio regionale
Recupero e/o conservazione di aree a frutticoltura estensiva	Zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/273/CEE

2. L'individuazione delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE), delle zone A - Comuni con bassa e moderata capacità di attenuazione nei confronti degli *inputs* chimici e B - Comuni con elevata capacità di attenuazione nei confronti degli *inputs* chimici, delle aree di allevamento delle razze locali a rischio di estinzione e delle aree preferenziali sotto il profilo ambientale, è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 4

*Beneficiari*

1. Possono beneficiare degli aiuti:

a) le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che conducono nella Regione una unità tecnico-economica;

b) gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che conducono nella Regione una unità tecnico-economica.

2. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare degli aiuti previsti dalla misura «f - Misure agro-ambientali» del PSR sono individuati all'art. 6 del decreto del presidente della giunta regionale 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.

3. Limitatamente all'azione «Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica» possono accedere agli aiuti previsti esclusivamente gli imprenditori agricoli iscritti all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32; gli estremi di iscrizione devono essere riportati nella sezione relativa ai dati anagrafici della «Relazione aziendale agroambientale» di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5; nel caso in cui il richiedente abbia richiesto ma non ancora ottenuto l'iscrizione, questa dovrà essere comunque dimostrata entro il 15 settembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda iniziale di adesione alla misura.

4. Ai sensi del comma 3, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 l'unità tecnico economica (di seguito definita UTE nel presente regolamento) viene definita come l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e avente una propria autonomia produttiva.

5. Qualora i beneficiari conducano più di una UTE, gli impegni vengono assunti autonomamente per ogni singola UTE.

6. I beneficiari di cui al comma 1 possono richiedere l'aiuto anche per i terreni situati nello stato italiano al di fuori del territorio regionale; si applicano comunque gli obblighi stabiliti alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 9 nel caso dell'azione «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci» e quelli stabiliti dal comma 2 dell'art. 5.

#### Art. 5.

##### *Condizioni ed impegni generali comuni a tutte le azioni*

1. Per ogni azione richiesta i beneficiari degli aiuti si impegnano a:

*a*) adempiere, per il periodo previsto dalle singole misure, agli impegni agroambientali secondo quanto indicato ai titoli II, III e IV;

*b*) descrivere le operazioni adottate in adempimento agli impegni agroambientali nella «Relazione aziendale agroambientale», ove vanno pianificati gli indirizzi e le pratiche colturali, i criteri di concimazione, di lotta antiparassitaria, di diserbo e di gestione dell'allevamento, da redarre in conformità alle linee guida che verranno messe a disposizione da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura (di seguito definiti IPA nel presente regolamento). Per l'azione «Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica» la tenuta delle schede prescritte dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del consiglio del 24 giugno 1991 assolve al predetto obbligo;

*c*) mantenere aggiornato il «Registro aziendale della misura f», che verrà messo a disposizione dagli IPA, sul quale devono essere annotate sistematicamente e cronologicamente le operazioni colturali, le quantità ed il tipo di prodotti acquistati ed impiegati; tale registro deve essere conservato in azienda o comunque essere reso prontamente disponibile in fase di controllo. Per le azioni «Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione» e «Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica» tale adempimento è previsto solamente ai fini della verifica della usuale buona pratica agricola di cui al comma 2;

*d*) rendere disponibili all'amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili della propria azienda in forma anonima, nonché i dati necessari al monitoraggio.

2. Qualora l'impegno agroambientale non interessi l'intera superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU nel presente regolamento), il beneficiario ha comunque l'obbligo di osservare l'usuale buona pratica agricola (di seguito definita UBEA nel presente regolamento) così come definita all'allegato 1 del PSR.

3. Nel caso della vite la determinazione della superficie da assoggettare agli impegni agroambientali viene determinata secondo le disposizioni di cui al decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000 n. 0438/Pres. Il citato decreto del presidente della giunta regionale si applica, per analogia, anche alle colture arboree agrarie.

4. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 2461/1999 della commissione del 19 novembre 1999 così come modificato dal regolamento (CE) n. 827/2000 della commissione del 25 aprile 2000 gli aiuti di cui al presente regolamento possono essere erogati anche per le superfici ritirate dalla produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 del consiglio del 17 maggio 1999.

5. Gli aiuti concessi nell'ambito di ogni azione sono cumulabili fra di loro fermo restando il rispetto, per ogni UTE, dei seguenti limiti previsti dal paragrafo 2 dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999:

*a*) per le colture annuali: 600 euro (1.161.762 lire) per ettaro;

*b*) per le colture perenni specializzate: 900 euro (1.742.643 lire) per ettaro;

*c*) per altri usi dei terreni: 450 euro (871.321 lire) per ettaro.

#### Art. 6.

##### *Durata del periodo di impegno*

1. Gli impegni agroambientali vengono assunti per una durata di 5 anni ad eccezione delle azioni «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali» e «Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica», per le quali la durata degli impegni è decennale.

#### Art. 7.

##### *Trasformazione impegni assunti con il regolamento (CEE) n. 2078/92*

1. Per contratti in corso si intendono le domande presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 per le quali è previsto un pagamento nell'anno 2001 o successivi a fronte di domande iniziali pervenute prima di tale anno.

2. I contratti in corso afferenti al regolamento (CEE) n. 2078/92, possono continuare fino a naturale esaurimento ovvero essere trasformati in nuovi impegni agroambientali di cinque o più anni ai sensi della misura «f - Misure agroambientali» a condizione che:

*a*) la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale;

*b*) l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato.

3. Le trasformazioni che soddisfano alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2, sono riassunte come segue:

a)

Misure ai sensi del REG (CEE) 2078/92		Possibile trasformazione in azioni ai sensi della misura "f-misure agroambientali"		
Misura	Descrizione	Sottomi- sura	Azione	Descrizione
A1	Sensibile riduzione di concimi e fitofarmaci	F1	A1	Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci
			A2	Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa
			A5	Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica
		F2	A1	Conversione dei seminativi in prati
		F3	A3	Creazione, di ambienti per la fauna e la flora selvatica
A2	Introduzione e mantenimento del metodo di produzione biologico	F1	A5	Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica
		F3	A3	Creazione, di ambienti per la fauna e la flora selvatica
B	Conversione dei seminativi a prato pascolo e mantenimento dei prati pascoli	F2	A2	Mantenimento dei prati e dei prati-pascoli
			A3	Mantenimento dei pascoli
		F3	A3	Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica
C	Riduzione della densità del bestiame per unità di superficie foraggera			nessuna
D1	Impiego di altri metodi produttivi rispettosi delle risorse naturali	F3	A2	Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agroecosistema e del paesaggio rurale
			A3	Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica
D2	Allevamento di specie animali minacciate di estinzione	F3	A1	Allevamento di specie animali minacciate di estinzione
D3	Coltivazione di vegetali adatti alle condizioni locali minacciati di erosione genetica			nessuna
E	Cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati		A3	Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica
F	Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici		A3	Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica
G	Gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative			nessuna

b) la nuova superficie impegnata deve essere costituita prevalentemente da particelle assoggettate sin dall'inizio del periodo di impegno a misure agroambientali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92.

#### Art. 8.

##### *Modifiche e deroghe agli impegni assunti*

1. Per eventuali modifiche negli impegni assunti si fa riferimento a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della commissione del 23 dicembre 1992 (di seguito definito regolamento (CEE) n. 3887/92 nel presente regolamento) ed a quanto indicato nel PSR al paragrafo 4 «Modifica degli impegni» nella misura «f - Misure agroambientali».

2. Ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999 e del PSR, le cause di forza maggiore che giustificano il mancato adempimento agli impegni sottoscritti al momento della domanda sono le seguenti:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturali gravi che colpiscono in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- g) impossibilità a rispettare gli impegni assunti in conseguenza di operazioni di ricomposizione fondiaria ed altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario;
- h) riduzione della capacità lavorativa comprovata da certificazione medica.

3. Le cause di forza maggiore di cui al comma 2 e le relative prove devono essere comunicate dal beneficiario all'IPA entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario stesso è in grado di farlo.

4. Nel caso in cui il beneficiario abbia cessato definitivamente l'attività agricola dopo aver adempiuto agli impegni per almeno tre anni non si procede al recupero delle annualità di premio già corrisposte purché il beneficiario medesimo ne abbia dato tempestiva comunicazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

## TITOLO II

### SOTTOMISURA F1 - DIFFUSIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE AGRICOLA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

#### Capo I

##### AZIONE I - SENSIBILE RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI CONCIMI E DI FITOFARMACI

#### Art. 9.

##### *Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

a) adottare pratiche agronomiche conformi a quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede agronomiche di cui all'allegato 4 - Capo I del PSR così come integrate dalle seguenti precisazioni:

- 1) limitatamente alla coltura del mais i massimali azotati indicati sono da intendersi come unità di azoto complessive, indipendentemente dall'origine;
- 2) limitatamente alla coltura della barbabietola viene ammessa anche la concimazione azotata in presemina;
- b) limitatamente alle colture erbacee, attuare sulle singole particelle un avvicendamento quinquennale dove nessuna coltura principale, ad eccezione delle foraggere da prato, succeda a se stessa. Sono ammesse le coltivazioni di secondo raccolto, per le quali non viene

corrisposto alcun aiuto, purché previste nella relazione aziendale agroambientale; per le stesse, vanno comunque rispettate le prescrizioni riportate nelle schede agronomiche di cui alla lettera a). In ogni caso, per l'annata agraria interessata, la somma delle concimazioni apportate alla coltura principale ed alla coltura di secondo raccolto non può superare, per ogni elemento fertilizzante, il limite più elevato fra quelli stabiliti per le due colture;

c) limitatamente alle colture erbacee, realizzare e/o mantenere, almeno su un lato significativo dell'appezzamento coltivato dal medesimo conduttore, una capezzagna larga almeno tre metri e mantenere eventuali scoline o fossati attigui all'appezzamento stesso. Per appezzamento si intende una o più particelle contigue condotte dal medesimo conduttore. Per lato significativo si intende, di norma, quello utilizzato per le voltate. Le capezzagne debbono essere falciate almeno una volta all'anno e non possono essere diserbate né lavorate; le scoline ed i fossati devono essere mantenuti puliti ed efficienti. In ogni caso le superfici occupate dalle capezzagne, dai fossati e dalle scoline non concorrono a formare SAU né superficie utile ai fini del calcolo del premio;

d) assumere gli impegni agroambientali su tutta la superficie agricola utilizzata ovvero sulla sola SAU investita a colture erbacee o arboree. E tuttavia consentito non assumere gli impegni relativamente alle superfici destinate a: colture protette, asparago, vivai e colture floricole a pieno campo. Sono esclusi dall'aiuto i prati permanenti ed i pioppeti. E inoltre consentito non richiedere l'aiuto per le superfici che non rimarranno nella disponibilità del richiedente per l'intera durata del previsto periodo d'impegno; tali superfici devono comunque essere assoggettate alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 5.

2. La superficie minima da assoggettare all'impegno agroambientale è pari ad un ettaro.

3. Per le superfici comprese nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola eventualmente individuate ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, gli impegni e gli aiuti previsti dalla presente azione potranno essere soggetti a rideterminazione a seguito delle norme adottate in adempimento al citato decreto legislativo.

4. Qualora la richiesta di premio riguardi una coltura per la quale non sono state stabilite le prescrizioni tecnico-produttive, per la stessa vale quanto fissato per colture similari sotto il profilo agronomico; nel caso non risulti possibile fare riferimento a colture similari, le necessarie indicazioni verranno fornite dal comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA di cui all'art. 37.

5. Nelle more della definizione delle prescrizioni tecniche produttive relative alla difesa fitosanitaria, al controllo delle infestanti ed alle altre pratiche colturali da parte del comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA, valgono le vigenti disposizioni a suo tempo adottate dal comitato tecnico scientifico per la misura A1 del regolamento (CEE) n. 2078/92 e pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli - Venezia-Giulia.

6. Nelle more della definizione di prescrizioni tecnico produttive per colture non assimilabili ad altre, il beneficiario deve indicare nella relazione aziendale agroambientale i livelli di concimazione, i criteri applicabili al controllo delle infestanti ed alla difesa fitosanitaria seguendo il principio generale che le tecniche di conduzione della coltura sottoposta ad impegni agro-ambientali devono essere più restrittive di quanto previsto dalla UBPA. In questo caso la proposta formulata dal beneficiario deve essere approvata dall'ufficio istruttore.

7. In caso di reimpianto e/o di nuovo impianto di colture arboree con conseguente modifica della superficie impegnata vale quanto stabilito al paragrafo 4, sottocapitolo «adeguamento degli impegni», della misura «f - Misure agroambientali» del PSR.

8. Le superfici destinate a foraggere che usufruiscono degli incentivi previsti dal regolamento (CEE) n. 603/95 del consiglio del 21 febbraio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni sono escluse dall'aiuto di cui alla presente azione ma devono comunque essere assoggettate agli impegni agroambientali. Il beneficiario deve far pervenire all'IPA copia autentica del contratto di cui all'art. 9, lettera c), terzo trattino, del regolamento medesimo dal quale risultino la superficie il cui raccolto deve essere consegnato all'impresa di trasformazione e le relative particelle catastali interessate.

9. Fermo restando quanto stabilito al comma 4 dell'art. 5, le superfici ritirate dalla produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/99 del consiglio del 17 maggio 1999, possono entrare a far parte dell'avvicendamento previsto per le colture erbacee, senza peraltro beneficiare dell'aiuto.

#### Art. 10.

##### Importo degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU e per anno e sono riportati nella seguente tabella:

	COLTURE							
	Erbacee		Vite		Olivo		Altre arboree	
	euro ha	lire ha	euro ha	lire ha	euro ha	lire ha	euro ha	lire ha
Zona A	360	697.057	600	1.161.762	380	735.783	650	1.258.575
Zona B	230	445.342	600	1.161.762	380	735.783	620	1.200.487

2. La ripartizione dei comuni in zona A e zona B è riportata nell'Allegato 1 al presente regolamento.

#### Capo II

AZIONE 2 - SENSIBILE RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI CONCIMI E DI FITOFARMACI MEDIANTE L'INTRODUZIONE DI COLTURE DA BIOMASSA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA O PER ALTRI USI INDUSTRIALI

#### Art. 11.

##### Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto

1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

a) coltivare le specie vegetali *Arundo Donax* (canna comune) e/o *Miscanthus Sinensis* (miscanto);

b) adottare pratiche agronomiche conformi a quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede agronomiche di cui all'allegato 4 - Capo I del PSR;

c) dimostrare all'atto della domanda, mediante adeguate pezze giustificate, che le produzioni ottenute vengono destinate alla produzione di energia o ad altri usi industriali.

2. La superficie minima di adesione è pari ad un ettaro.

3. Gli impegni possono essere assunti anche su parte della SAU aziendale.

#### Art. 12.

##### Periodo di impegno

1. Il periodo di impegno previsto è di dieci anni.

#### Art. 13.

##### Importo degli aiuti

1. L'aiuto è concesso per ettaro di SAU ed è pari a 600 euro (1.161.762 lire) per ettaro e per anno.

2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo può essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale è stato erogato detto aiuto compensativo.

#### Capo III

AZIONE 3 - MANTENIMENTO DELLA COPERTURA DEL TERRENO CON COLTURE INTERCALARI

#### Art. 14.

##### Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto

1. L'adesione all'azione è ammissibile esclusivamente in associazione all'azione «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci» per i terreni a seminativo.

2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

a) coltivare colture intercalari da sovescio (di seguito definite cover nel presente regolamento) per almeno una volta nel corso della durata del periodo di impegno, occupando, nell'arco del quinquennio, una superficie pari almeno al totale della superficie sottoposta all'azione «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci» per ogni cover richiesta;

b) interrare il prodotto, che non può essere raccolto o utilizzato in altro modo, mediante lavorazione meccanica. Nel caso di adozione di metodi di gestione del terreno con pratiche di minima lavorazione o semina su sodo per la coltura successiva, la biomassa, purché debitamente devitalizzata, può rimanere sul terreno;

c) non usare prodotti diserbanti e concimi per il periodo che intercorre tra la semina ed il sovescio. Tuttavia nel caso di adozione di metodi di gestione del terreno con pratiche di minima lavorazione o semina su sodo per la coltura successiva, è ammessa la devitalizzazione della coltura intercalare con i seguenti erbicidi: *glyphosate*, *glyphosate trimesio* e *gluphosinate ammonio* nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite dal comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA;

d) garantire un'adeguata copertura vegetale del terreno per un periodo significativo; a tal fine:

1) le cover estive devono essere seminate entro la fine del mese di luglio e sovesciate e/o devitalizzate dopo la fine del mese di settembre;

2) le cover invernali devono essere seminate entro la fine del mese di ottobre e sovesciate e/o devitalizzate dopo la fine del mese di febbraio.

#### Art. 15.

##### Importo degli aiuti

1. L'entità degli aiuti, corrisposto per ognuno dei cinque anni d'impegno indipendentemente dal fatto che in quell'anno sia effettuata la cover, sono concessi per ettaro di SAU e sono riportati nella seguente tabella:

Numero di cover presenti nel quinquennio	euro/ha/anno	lire/ha/anno
1	40	77.451
2	80	154.902
3 o più	120	232.353

2. Il premio è cumulabile con quelli previsti dall'azione «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci».

#### Capo IV

AZIONE 4 - INERBIMENTO PERMANENTE DEI VIGNETI

#### Art. 16.

##### Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto

1. L'adesione all'azione è ammissibile esclusivamente in associazione all'azione «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci» sulle medesime particelle coltivate a vigneto.

2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

a) mantenere stabilmente inerbito l'appezzamento interessato dal vigneto almeno ad interfile alterne, con esclusione del filare, per il periodo d'impegno;

b) le interfile inerbite non possono essere soggette ad alcuna forma di diserbo e debbono essere regolarmente falciate evitando l'asportazione della biomassa.

Art. 17.

*Importo degli aiuti*

1. L'aiuto è concesso per ettaro di SAU investita a vigneto ed è pari a 100 euro (193.627 lire) per ettaro e per anno.

*Capo V*

AZIONE 5 - INTRODUZIONE O MANTENIMENTO DEI METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 18.

*Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

a) adottare e mantenere il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del consiglio del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni nonché osservare le prescrizioni previste dai relativi disciplinari emanati dall'organismo di controllo prescelto. L'osservanza di dette prescrizioni dovrà essere attestata annualmente dall'organismo di controllo prescelto;

b) conservare copia delle schede prescritte dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 del consiglio del 24 giugno 1991;

c) consentire l'effettuazione dei controlli di campagna per la verifica della rispondenza tra l'effettiva situazione culturale e le trascrizioni riportate sulle schede suddette.

2. La superficie minima di adesione è pari a 0,5 ettari.

3. Le superfici interessate alla produzione di foraggi essiccati che beneficiano degli incentivi previsti dal REG (CE) n. 603/95 del consiglio del 21 febbraio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni non possono essere ammesse all'aiuto.

4. Fatta salva la possibilità di presentare domanda di aiuto anche ai sensi della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, resta comunque esclusa la cumulabilità degli aiuti medesimi e compete quindi al beneficiario rinunciare ad una delle domande qualora l'altra fosse stata accolta.

Art. 19.

*Importo degli aiuti*

1. Gli aiuti sono differenziati a seconda della coltura e vengono concessi per ettaro di SAU e per anno secondo la seguente tabella:

	euro/ettaro/anno	Lire
Seminativi	500	968.135
Medica ed erbai	300	580.881
Ortaggi	600	1.161.762
Vite	800	1.549.016
Olivo	540	1.045.586
Altre perenni specializzate	900	1.742.643

*Capo VI*

AZIONE 6 - CREAZIONE DI BORDURE ERBACEE

Art. 20.

*Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

a) creare fasce inerbite (di seguito definite bordure nel presente regolamento) su superfici che nell'ultimo triennio siano state utilizzate esclusivamente per la coltivazione di seminativi o di colture legnose specializzate. La dimostrazione di tale requisito avviene mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che indichi le particelle interessate, da allegare alla domanda;

b) mantenere una larghezza delle bordure non inferiore a 5 metri e non superiore a 15 metri;

c) destinare a bordura almeno un lato dell'appezzamento privilegiando, se sussiste il caso, le posizioni in corrispondenza di fossi, scoline, in continuità con siepi, zone umide e prati umidi;

d) adeguare le operazioni di semina e coltivazione delle bordure alle norme della UBPA relative al prato, riportata nell'allegato 1 al PSR;

e) eseguire almeno due falciature all'anno, mantenendo un'altezza di taglio di almeno 10 centimetri da terra. Al fine di consentire lo svernamento delle diverse specie di insetti predatori, fitofagi e pronubi, la prima falciatura deve essere effettuata dopo il primo giugno e l'ultima dopo il 15 agosto;

f) svolgere le normali operazioni di fienagione, evitando la falciatura durante il periodo di massima fioritura;

g) mantenere la bordura sulle medesime particelle per tutta la durata del periodo di impegno;

h) non utilizzare prodotti fitosanitari durante il mantenimento delle bordure per tutta la durata del periodo di impegno.

2. Le operazioni colturali di impianto devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

a) utilizzare per la semina delle bordure miscugli di essenze erbacee formati da almeno quattro specie scelte fra le seguenti: *Phacelia tanacetifolia*, *Coriandrum sativum*, Leguminose (tutte le specie), Crucifere (tutte le specie), *Dactylis glomerata*, *Festuca arundinacea*, *Arrhenatherum elatius*, *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Festuca rubra*, *Phleum pratense*, *Trisetum flavescens*, *Bromus erectus*;

b) concimare solo all'impianto con una quantità massima di concime pari rispettivamente a 50 unità per ettaro di azoto, fosforo e potassio.

3. La superficie da destinare all'impegno non può essere inferiore a 0,2 ettari e non può superare il 20% dell'intera SAU aziendale.

Art. 21.

*Importo degli aiuti*

1. L'aiuto è concesso per ettaro di SAU interessata alle bordure ed è pari a 600 euro (1.161.762 lire) per ettaro e per anno.

2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo può essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale è stato erogato detto aiuto compensativo.

TITOLO III

SOTTOMISURE F2 - GESTIONE DEI TERRITORI AGRICOLI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI E NATURALI.

*Capo VII*

AZIONE 1 - CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI

Art. 22.

*Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. La presente azione riguarda esclusivamente superfici che nell'ultimo triennio sono state coltivate a seminativi. La dimostrazione di tale utilizzo deve essere effettuata mediante la presentazione, all'atto della domanda, della seguente documentazione giustificativa:

a) copia delle domande di aiuto presentata per accedere agli aiuti previsti nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del consiglio del 17 maggio 1999;

b) in alternativa alla documentazione di cui alla lettera a): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che indichi le particelle interessate e le colture praticate nel triennio precedente.

2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

a) convertire a prato le superfici precedentemente destinate a seminativo entro il 30 giugno del primo anno d'impegno e mantenere il prato per tutta la durata dell'impegno;

b) effettuare almeno due falciature all'anno, ridotte ad una per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali. Alla falciatura deve seguire l'asporto e l'utilizzo della biomassa, allo stato fresco o essiccata. Per utilizzo si intende una qualsiasi utilizzazione economica, compresa la vendita;

c) effettuare l'ultima falciatura dopo il 15 agosto, ad eccezione dei terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali;

d) effettuare le falciature adottando i seguenti accorgimenti per la salvaguardia della fauna:

1) procedere dal centro degli appezzamenti verso l'esterno;

2) mantenere un'altezza degli organi di taglio tale da preservare l'integrità degli eventuali nidi presenti;

e) controllare le infestanti arbustive ed arboree;

f) non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti.

3. Le operazioni colturali di conversione, che devono essere descritte nella relazione aziendale agroambientale, vanno effettuate alle seguenti condizioni:

a) costituire il prato utilizzando un miscuglio di essenze foragere di lunga durata con prevalenza di graminacee; nella scelta delle specie si deve optare per almeno sei fra quelle previste nell'elenco riportato nell'allegato 4 - Capo II del PSR. Il seme di leguminose non può comunque superare il 40% in peso del totale. È tuttavia ammessa l'utilizzazione di un miscuglio di sementi di provenienza locale, ottenuta dalla trebbiatura di prati spontanei permanenti polifiti storicamente presenti;

b) utilizzare un quantitativo complessivo di semente non inferiore a 50 Kg/ha;

c) sono ammesse concimazioni:

all'impianto con una quantità massima di fertilizzante pari rispettivamente a 50 unità per ettaro di azoto, fosforo e potassio;

di mantenimento, con una quantità massima di fertilizzante pari a 60 unità per ettaro di azoto, 30 di fosforo, 60 di potassio.

4. La superficie minima di adesione è pari ad un ettaro, ridotta a 0,3 ettari nelle zone preferenziali.

#### Art. 23.

##### Importo degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU e sono pari a 600 euro (1.161.762 lire) per ettaro e per anno.

2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999, del consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo può essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale è stato erogato detto aiuto compensativo.

#### Capo VIII

##### AZIONE 2 - MANTENIMENTO DEI PRATI E DEI PRATI PASCOLI

#### Art. 24.

##### Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto

1. Sono ammissibili all'aiuto:

a) i prati polifiti permanenti storicamente presenti; sono considerati tali i prati spontanei perenni, cioè mantenuti attraverso la sola operazione di falciatura;

b) i prati permanenti e/o i prati pascoli;

c) i medicai a fine ciclo: si considerano a fine ciclo i medicai di oltre cinque anni;

d) le superfici convertite da seminativo a prato, ivi comprese quelle convertite e mantenute tali attraverso l'applicazione del REG (CEE) n. 2078/92;

e) altre superfici inerbite sulle quali viene praticato l'allevamento di ungulati selvatici.

2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

a) effettuare concimazioni con una quantità massima di fertilizzante pari 60 unità per ettaro di azoto, 30 di fosforo, 60 di potassio. Tali massimali vengono dimezzati per le superfici classificate come prati polifiti permanenti storicamente presenti;

b) effettuare almeno due falciature all'anno, ridotte ad una per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate, in quelle indicate come preferenziali e per i terreni condotti a prato-pascolo. Le superfici sulle quali viene praticato l'allevamento di ungulati selvatici sono esonerate dall'obbligo della falciatura. Alla falciatura deve seguire l'asporto e l'utilizzo della biomassa, allo stato fresco o essiccata. Per utilizzo si intende una qualsiasi utilizzazione economica, compresa la vendita;

c) effettuare l'ultima falciatura dopo il 15 agosto, ad eccezione dei terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali;

d) effettuare le falciature adottando i seguenti accorgimenti per la salvaguardia della fauna:

1) procedere dal centro degli appezzamenti verso l'esterno;

2) mantenere un'altezza degli organi di taglio tale da preservare l'integrità degli eventuali nidi presenti;

a) controllare le infestanti arbustive ed arboree;

b) non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti.

3. Eventuali piccole formazioni arbustive o arboree preesistenti sulla particella oggetto d'impegno vanno mantenute. La copertura erbosa sottostante va regolarmente falciata e/o dedicata al pascolo.

4. La superficie minima d'impegno è pari a un ettaro, ridotta a 0,3 ettari nelle zone preferenziali.

#### Art. 25.

##### Importo degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU e per anno e sono differenziati per zona di applicazione e presenza di attività zootecnica secondo la seguente tabella:

	Aree preferenziali		Aree non preferenziali	
	euro	lire	euro	lire
Beneficiari con zootecnica	228	441.470	210	406.617
Altri beneficiari	200	387.254	190	367.891

2. Sono considerati beneficiari con zootecnica coloro che conducono superfici a prato e/o a prato-pascolo con un carico di bestiame pari almeno a 0,5 unità bovine adulte (di seguito definite UBA nel presente regolamento) per ettaro di superficie a prato e/o a prato-pascolo. I coefficienti di conversione delle UBA sono riportati nell'allegato 2 al presente regolamento. Per specie non previste nell'allegato 2 si adotteranno idonei parametri di conversione sulla base delle metodologie seguite dall'Istituto nazionale di economia agraria.

#### Capo IX

##### AZIONE 3 - MANTENIMENTO DEI PASCOLI

#### Art. 26.

##### Condizioni particolari ed impegni per beneficiare dell'aiuto

1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

a) mantenere sulle superfici pascolate un carico di bestiame non inferiore a 0,25 e non superiore a 1,8 UBA per ettaro di superficie;

b) effettuare la pulizia annuale dei pascoli da erbe ed arbusti infestanti;

c) effettuare la turnazione dei pascoli per garantire un idoneo ricaccio vegetativo,

d) curare la viabilità d'accesso ed interna e le opere di regimazione delle acque;

e) astenersi dall'uso di fertilizzanti chimici di sintesi e dall'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti.

2. Ai soli fini del presente regolamento per pascolo si intende una superficie inerbita da destinare all'utilizzo diretto da parte degli animali. È comunque ammessa una copertura arborea e/o arbustiva purché la superficie sottostante sia comunque pascolabile e garantisca una adeguata produzione alimentare per gli animali che ivi pascolano.

3. La durata minima del periodo pascolativo viene determinata in 90 giorni all'anno, anche non continuativi. Tale periodo può essere ridotto per motivi derivanti da particolari situazioni climatiche o ambientali da valgiare da parte dell'IPA previa comunicazione dell'interessato.

4. La superficie minima di impegno è pari ad un ettaro.

#### Art. 27.

##### Importo degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU e sono pari a 160 euro (309.803 lire) per ettaro e per anno.

#### TITOLO IV

#### SOTTOMISURA F3 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ, CURA, CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DI SPAZI SEMIATURALI E DEL PAESAGGIO RURALE.

#### Capo X

#### AZIONE 1 - ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE

#### Art. 28.

##### Condizioni particolari ed impegni per beneficiare dell'aiuto

1. Possono usufruire dell'aiuto i beneficiari che allevano le seguenti razze locali minacciate di estinzione:

specie	razza/popolazione
caprina	Istriana
ovina	Istriana (o Carsolina) Alpagota
equina	Lipizzano Norico

2. In relazione alla razza allevata devono essere rispettate le seguenti condizioni particolari:

a) gli ovini di razza Istriana (o Carsolina) ed Alpagota nonché gli equini di razza Lipizzano e Norico devono essere iscritti ai registri anagrafici di razza;

b) gli equini di razza Norico di provenienza estera devono essere iscritti al libro genealogico.

3. La dimostrazione delle condizioni di cui al comma 2, avviene mediante presentazione, all'atto della domanda, del certificato anagrafico o genealogico ovvero di idonea dichiarazione rilasciata dall'Ente preposto alla tenuta del registro anagrafico o del libro genealogico.

4. Oltre agli impegni di ordine generale, devono essere rispettati i seguenti impegni particolari:

a) le femmine delle razze o popolazioni indicate devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza o popolazione, provvedendo, nel caso di greggi o mandrie misti, alla creazione di differenti gruppi di monta;

b) qualora esistenti devono essere seguiti i piani di gestione e di controllo della consanguineità;

c) gli animali devono essere sottoposti agli adempimenti previsti dai disciplinari dei libri genealogici e dei registri anagrafici.

#### Art. 29.

##### Importo degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi per UBA e per anno come indicato nella seguente tabella:

specie	razza/popolazione	euro/anno	lire/anno
caprina	Istriana	400	774.508
ovina	Istriana (o Carsolina)	400	774.508
	Alpagota		
equina	Lipizzano Norico	160	309.803

2. Al fine di rispettare i massimali previsti dal paragrafo 2 dell'art. 24 del REG (CE) n. 1257/1999, in ogni caso il numero di UBA ammissibile all'aiuto non può eccedere:

a) per le specie ovina e caprina: 1,125 UBA per ettaro di SAU;

b) per la specie equina: 2,8 UBA per ettaro di SAU.

3. I coefficienti di conversione delle UBA sono riportati nell'allegato 2 al presente regolamento. Per specie non previste nell'allegato 2 si adotteranno idonei parametri di conversione sulla base delle metodologie seguite dall'Istituto nazionale di economia agraria.

#### Capo IX

#### AZIONE 2 - CREAZIONE, RIPRISTINO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DI ELEMENTI PORTANTI DELL'AGRO-ECOSISTEMA E DEL PAESAGGIO RURALE.

#### Art. 30.

##### Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto

1. Sono ammessi a contributo i seguenti interventi:

a) creazione, ripristino, conservazione e manutenzione delle siepi anche alberate. Per siepi si intendono piantagioni lineari di essenze arbustive e/o arboree; rientrano in questa tipologia anche i filari di alberi maritati con la vite ed i filari di gelsi. Per la determinazione della superficie impegnata si fa riferimento alla proiezione ortogonale della chioma della siepe sul terreno, maggiorata di una fascia di rispetto per ogni lato esterno pari ad almeno 2 metri;

b) creazione, ripristino, conservazione e manutenzione di boschetti. Si intendono come tali gli appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva di superficie pari o inferiore a 0,5 ettari, separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno seminato o inerbito larga almeno 15 metri e preesistente da almeno 10 anni;

c) conservazione e manutenzione di stagni, laghetti e risorgive. Si intendono come tali le superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane. Oltre alla superficie mediamente occupata dall'acqua va inclusa una fascia di rispetto di almeno 5 metri lungo l'intero perimetro che deve essere mantenuta inerbita per il periodo di impegno.

2. La superficie minima d'impegno deve essere pari ad almeno 2.000 metri quadrati e non può rappresentare più del 20% della SAU aziendale totale.

3. La superficie impegnata non può comprendere parchi, giardini, bacini dove viene praticata l'acquacoltura e comunque aree comprese entro un raggio di 50 metri dalle abitazioni.

4. Per gli interventi riguardanti le siepi, anche alberate, il beneficiario oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

a) effettuare periodici tagli colturali e la potatura secondo gli usi e le buone norme di polizia forestale, escludendo i mezzi che provochino sfiature. Sono compresi nella potatura le riceppature, i tagli di formazione, i tagli di produzione ed i tagli di contenimento;

b) eseguire rinfoltimenti dei tratti meno densi provvedendo al rimpiazzo delle fallanze al fine di migliorare la composizione delle vecchie siepi impoverite;

c) eseguire il controllo della vegetazione di accompagnamento tramite ripuliture ed eliminazione delle infestanti;

d) provvedere ad eventuali sostegni con pali tutori;

e) mantenere, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno, una fascia non coltivata di almeno 2 metri per lato, che viene comunque ammessa all'aiuto nel limite dei 2 metri. Solo nel caso di siepi già esistenti, poste in prossimità di confini di proprietà, l'obbligo del mantenimento di tale fascia si applica nei limiti di quanto consentito dalla distanza dal confine medesimo. Su tale fascia è vietato l'uso di prodotti fitosanitari, diserbanti concimi chimici ed organici; sono obbligatori la falciatura della vegetazione erbacea e la raccolta della biomassa ottenuta;

f) nel caso dell'intervento di creazione di siepi, rimpiazzo di fallanze o rinfoltimenti, il sesto d'impianto non deve essere superiore a metri 1,5 per 3 e devono essere utilizzate almeno 5 specie tra quelle indicate nell'allegato 4, capo II del PSR, con prevalenza di arbusti. Le ulteriori specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali.

5. Per gli interventi riguardanti i boschetti il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

a) mantenere, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno, una fascia di rispetto perimetrale non coltivata di almeno 2 metri, che viene comunque ammessa all'aiuto nel limite dei 2 metri. Tale fascia non deve essere coltivata e sulla stessa è vietato l'uso di prodotti fitosanitari, concimi chimici ed organici; sono obbligatori la falciatura della vegetazione erbacea e la raccolta della biomassa ottenuta;

b) effettuare, nel caso di boschetti diradati o deperenti, i necessari rinfoltimenti e rimpiazzi;

c) nel caso dell'intervento di creazione di boschetti, rimpiazzo di fallanze o rinfoltimenti la distanza d'impianto fra le singole piante non deve superare i 3 metri e devono essere presenti almeno 4 specie arboree ed una arbustiva tra quelle indicate al capo II dell'allegato 4 al PSR. Le ulteriori specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali.

6. Per gli interventi riguardanti gli stagni, i laghetti e le risorgive il beneficiario oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare anche i seguenti impegni particolari:

a) mantenere un adeguato livello idrico durante tutto l'anno, fatte salve le cause di forza maggiore;

b) mantenere una fascia di rispetto lungo l'intero perimetro del bacino, larga almeno cinque metri che viene comunque ammessa all'aiuto nel limite dei 5 metri, ed occupata, a seconda del contesto ambientale in cui si inserisce l'intervento, da vegetazione erbacea, e/o arborea e/o arbustiva;

c) controllare ed asportare, nel periodo autunno-invernale, l'eventuale vegetazione acquatica invadente che pregiudichi la buona riuscita dell'intervento;

d) evitare l'immissione di inquinanti e di rifiuti di qualsiasi genere.

#### Art. 31.

##### Importo degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi per unità di superficie impegnata e sono espressi in euro per ettaro e per anno. Il prospetto degli aiuti, differenziati tra zone preferenziali ed altre zone, è il seguente:

	Zone preferenziali		Zone non preferenziali	
	euro	lire	euro	lire
Creazione e mantenimento	2.000	3.872.540	1.400	2.710.778
Conservazione e mantenimento	1.300	2.517.151	1.000	1.936.270

2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo può essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale è stato erogato detto aiuto compensativo.

#### Capo X

##### AZIONE 3 - CREAZIONE DI AMBIENTI PER LA FAUNA E LA FLORA SELVATICA

#### Art. 32.

##### Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto

1. Possono essere ammessi a contributo i beneficiari che ritirano dalla produzione terreni coltivati a seminativo da almeno due anni e realizzano sugli stessi ambienti riconducibili all'ecosistema denominato complesso macchia-radura, che deve essere caratterizzato dalla presenza di elementi qualificanti l'ambiente quali l'irregolare alternarsi di zone arboreo-arbustive (macchia) ed erbacee (radura).

2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare anche i seguenti impegni particolari:

a) creazione di aree a macchia;

b) creazione di aree a radura sulla restante superficie.

3. La creazione di aree a macchia può avvenire secondo una o più delle seguenti tipologie:

a) piantumazione di gruppi vegetali isolati polispecifici costituiti da specie arbustive ed arboree tipiche del rispettivo ambito territoriale. Tali gruppi devono avere le seguenti caratteristiche:

1) la distanza tra le piante non deve superare i 3 metri;

2) la larghezza minima del gruppo deve essere di 9 metri;

b) piantumazione di fasce vegetali polispecifiche costituite da specie arbustive ed arboree tipiche del rispettivo ambito territoriale. Tali fasce devono avere le seguenti caratteristiche:

1) la distanza delle piante sulla fila e tra le file non deve superare i 3 metri;

2) devono avere una larghezza minima di 9 metri e devono essere costituite da almeno tre file, anche non rettilinee.

4. La superficie occupata dalla macchia deve essere calcolata considerando la proiezione ortogonale sul terreno della chioma mediamente ottenibile a pianta adulta lungo il perimetro della formazione arboreo-arbustiva; tale superficie deve essere compresa tra il 10% ed il 50% della superficie complessivamente impegnata a macchia e radura.

5. Tra le specie impiegabili per la creazione della macchia devono essere presenti almeno cinque tra quelle indicate nell'allegato 4, capo II, al PSR con prevalenza delle arbustive sia nel numero delle specie che nel numero delle piante. Le ulteriori specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euro-americani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali.

6. Le piante non attecchite vanno sostituite entro l'anno successivo all'impianto.

7. La creazione delle aree a radura deve avvenire sulla rimanente superficie impegnata mediante la realizzazione di una o più radure costituite di norma da un prato permanente ottenuto dalla semina di un miscuglio di essenze foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee; fra le specie utilizzate devono essere comprese almeno 5 tra quelle previste nell'elenco riportato nel capo II dell'allegato 4 al PSR. Nell'ambito della superficie a radura, oltre al prato, sono comunque ammissibili:

a) la semina di colture a perdere, da intendersi come colture la cui produzione non può essere raccolta, su una superficie non superiore al 30% di quella complessivamente impegnata;

b) la creazione di zone umide per le quali deve essere mantenuto un adeguato livello d'acqua tipico dell'ambito territoriale considerato;

c) la creazione di prati umidi per i quali, nel periodo da ottobre a marzo, deve essere mantenuto un velo d'acqua per almeno tre mesi.

8. Nelle aree di radura occupate dal prato il beneficiario deve provvedere a:

a) effettuare almeno una falciatura all'anno, con raccolta della biomassa, nel periodo compreso fra l'inizio di agosto e la fine di febbraio; la falciatura può essere eseguita anche in più riprese, e deve essere effettuata ad una altezza minima di 10 centimetri dal suolo partendo dal centro dell'appezzamento;

b) non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti e/o concimi chimici ed organici;

c) non praticare il pascolo.

9. La superficie minima di adesione all'impegno è pari a 0,4 ettari.

10. Le superfici complessivamente impegnate possono raggiungere anche il 100% della SAU aziendale.

#### Art. 33.

##### *Periodo di impegno*

1. Il periodo di impegno previsto è di dieci anni.

#### Art. 34.

##### *Importo degli aiuti*

1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU impegnata e per anno e sono differenziati in relazione alla localizzazione dell'azienda ed al rapporto tra SAU impegnata e SAU totale:

	SAU Impegnata	euro	lire
Pari o superiore al 40% della SAU totale		600	1.161.762
Inferiore al 40% della SAU totale	Aree preferenziali	1500	2.904.405
	Aree non preferenziali	1200	2.323.524

2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo può essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale è stato erogato detto aiuto compensativo.

#### Capo XI

##### AZIONE 4 - RECUPERO E/O CONSERVAZIONE DI AREE A FRUTTICOLTURA ESTENSIVA

#### Art. 35.

##### *Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. L'aiuto viene concesso ai beneficiari che si impegnano ad applicare determinate tecniche colturali per il recupero e/o per il mantenimento di frutteti costituiti da piante appartenenti a varietà ascrivibili alle cosiddette varietà locali ovvero a varietà obsolete o abbandonate dalla moderna frutticoltura.

2. Nel caso di mantenimento del frutteto tali tecniche colturali consistono in:

a) eseguire le operazioni colturali di mantenimento, quali la potatura, la spollonatura, la raschiatura dei tronchi;

b) non eseguire concimazioni chimiche;

c) non utilizzare insetticidi; nel caso di forti infestazioni afidiche che possano interessare giovani piante in formazione è consentito un solo trattamento utilizzando i principi attivi indicati dal comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA;

d) non eseguire più di tre trattamenti anticrittogamici seguendo le prescrizioni indicate dal comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA;

e) eseguire almeno due falciature all'anno sulla superficie interessata dall'impegno.

3. Nel caso di recupero e mantenimento del frutteto, oltre alle operazioni di cui al comma 2 devono essere applicate le seguenti ulteriori operazioni colturali:

a) eseguire potature di risanamento delle piante ed altre operazioni di recupero quali il reinnesto di piante con l'utilizzo di varietà locali;

b) eseguire l'eventuale sovrainnesto di piante senescenti con varietà locali su almeno il 30% delle piante da recuperare.

4. La superficie assoggettata agli impegni agroambientali deve essere pari ad almeno 0,3 ettari, anche non accorpate.

5. La densità del frutteto deve essere compresa fra:

a) 50 e 300 piante ettaro per le colture del melo, pero, susino;

b) 20 e 100 piante ettaro per la coltura del castagno.

6. Per gli impianti con densità inferiore alle 100 piante/ha è ammesso l'innestamento con l'utilizzo di sole varietà locali innestate su franco.

#### Art. 36.

##### *Importo degli aiuti*

1. Gli aiuti sono concessi per unità di superficie impegnata e sono pari a:

a) 350 euro (677.695 lire) per ettaro e per anno nel caso di solo mantenimento;

b) 530 euro (1.026.223 lire) per ettaro e per anno nel caso di recupero e mantenimento.

#### TITOLO V

##### NORME PROCEDURALI

#### Art. 37.

##### *Competenze e definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

a) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, o altro organismo pagatore riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995, che assolve in via primaria, ai compiti di:

1) erogazione dell'aiuto;

2) controllo integrato previsto dalla normativa comunitaria.

b) ente gestore: la direzione regionale dell'agricoltura, che assolve ai compiti di:

1) emanazione dei bandi;

2) acquisizione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi all'organismo pagatore;

3) funzione di coordinamento e di controllo regionale;

4) rapporti con organismo pagatore ed eventuali enti di coordinamento.

c) ente attuatore: gli IPA che assolvono ai compiti di:

1) acquisizione delle domande;

2) controlli amministrativi ed istruttori;

3) formulazione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi all'ente gestore;

d) comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA, da istituire con successiva deliberazione della giunta regionale, che ha il compito di fissare ed aggiornare le prescrizioni tecnico-produttive relative alle colture oggetto delle azioni della misura f - Misure agroambientali nonché quelle relative alla UBPA in sostituzione al comitato di coordinamento regionale per la lotta guidata ed integrata già previsto all'allegato 4 del PSR;

e) nucleo di controllo, che assolve al compito di:

1) effettuare i controlli in loco di cui all'art. 43;

2) redigere i verbali di controllo.

2. Il coordinamento delle operazioni di controllo è effettuato di concerto tra il direttore del servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura ed i direttori degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e riguarda in particolare le seguenti attività:

- a) sovrintendere alle operazioni di controllo in loco;
- b) determinare i parametri e le modalità di scelta del campione;
- c) stabilire il periodo presunto in cui saranno effettuate le verifiche;
- d) individuare il personale idoneo all'effettuazione dei controlli in loco;
- e) garantire uniformità nelle procedure in materia di controllo, anche individuando gli eventuali margini di tolleranza nella misurazione delle superfici ai sensi del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito definito REG (CEE) n. 3887/92 nel presente regolamento).

#### Art. 38.

##### *Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di aiuto da presentare ai sensi del presente regolamento si distinguono in:

- a) domande di adesione iniziale: sono le domande con cui viene dato inizio ad un nuovo periodo di impegno agroambientale;
- b) domande di conferma d'impegno: sono le domande con cui viene annualmente confermato l'impegno agroambientale conseguente ad una domanda di adesione iniziale;
- c) domande di variazione: sono le domande con cui vengono richieste delle modifiche a quanto previsto con la domanda di adesione iniziale.

2. Le domande di aiuto, formulate esclusivamente sugli appositi modelli forniti dall'ente gestore e comprensive dei relativi quadri ed allegati, devono essere presentate all'IPA nel cui territorio ricade l'unità tecnico-economica, corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 39.

3. L'inoltro delle domande agli IPA può avvenire direttamente, tramite posta o tramite delegato:

- a) la domanda inoltrata direttamente deve essere accompagnata da un elenco in duplice copia di tutta la documentazione presentata, che riporti anche il riferimento alla domanda, sottoscritto dal richiedente; detto elenco, previa apposizione del timbro datario da parte dell'ufficio ricevente, costituisce ricevuta dell'avvenuta presentazione;
- b) la domanda inoltrata tramite mezzo postale, accompagnata dall'elenco di cui alla lettera a), deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, per la verifica del rispetto dei termini di presentazione anche ai fini di quanto disposto al secondo ed al terzo comma dell'art. 40, fa fede la data di inoltro all'ufficio postale;
- c) le domande inoltrate tramite delegato devono essere trasmesse anche sul supporto informatico reso disponibile dall'IPA nonché essere corredate dell'elenco di cui alla lettera a); il delegato deve predisporre in duplice copia elenco sottoscritto di tutte le domande oggetto dell'invio che, previa apposizione del timbro datario da parte dell'ufficio ricevente, costituisce ricevuta dell'avvenuta presentazione; gli estremi del delegato vanno indicati nell'apposito spazio della domanda.

#### Art. 39.

##### *Documentazione da presentare*

1. In allegato alle domande di adesione iniziale deve essere presentata la relazione aziendale agroambientale; alla domanda va inoltre allegata la specifica documentazione eventualmente indicata per ogni singola azione.

2. Nel caso vengano indicate delle aree preferenziali, alla domanda va allegata idonea documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente per territorio, ovvero da altro ufficio competente in materia, comprovante l'appartenenza della singola particella catastale a tali aree. Tale documentazione può essere sostituita da certificazione redatta da professionista abilitato.

3. Alle domande relative alle azioni «Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale» e «Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica» va allegata una planimetria delle aree oggetto dei diversi

interventi previsti in tali azioni, da redarre secondo quanto stabilito nelle linee guida che verranno messe a disposizione da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

4. I richiedenti che volessero usufruire della priorità di cui al comma 5 dell'art. 41, devono presentare il modello regionale integrativo della misura «f - Misure agroambientali» che sarà messo a disposizione dagli IPA.

5. È data facoltà agli ispettorati dell'agricoltura di richiedere l'ulteriore documentazione integrativa che dovesse rendersi necessaria anche al fine di far fronte alle esigenze procedurali stabilite dall'organismo pagatore per l'erogazione dei fondi e/o per l'acquisizione dei dati relativi al monitoraggio.

#### Art. 40.

##### *Termine per la presentazione delle domande*

1. La data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con decreto del direttore regionale dell'agricoltura da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, fatto salvo quanto stabilito all'art. 50 del presente regolamento relativamente all'annata in corso.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del REG (CEE) n. 3887/92, le domande iniziali che pervengono oltre il termine di presentazione vengono assoggettate ad una riduzione dell'importo di aiuto per l'annualità pari all'1% per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo supera i 25 giorni la domanda viene dichiarata irricevibile.

3. Le domande di conferma d'impegno che pervengono oltre il termine di presentazione vengono assoggettate e ad una riduzione dell'importo di aiuto per l'annualità pari all'1% per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo supera i 25 giorni l'IPA invia nota di sollecito alla quale il beneficiario dovrà far seguire, entro 15 giorni dal ricevimento, regolare inoltro di domanda, pena la decadenza totale della domanda iniziale e la conseguente restituzione di tutti gli importi ricevuti, maggiorati degli interessi legali.

4. Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

#### Art. 41.

##### *Criteri per la selezione delle domande*

1. Fermo restando il rispetto dei contratti in corso afferenti alle domande relative alla prosecuzione degli impegni assunti con il REG (CEE) n. 2078/92, nell'eventualità in cui le richieste presentate superino le risorse finanziarie si applicheranno i criteri di selezione descritti nel presente articolo.

2. Prioritariamente si accoglieranno, purché complete e regolarmente inoltrate entro il termine di presentazione, le domande che trasformano in misura «f - Misure agroambientali» gli impegni assunti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 ancorché comportanti ampliamenti di superficie e/o adesione a nuove azioni.

3. Successivamente verranno selezionate le domande di adesione iniziale alla misura «f - Misure agroambientali» afferenti, nell'ordine, alle seguenti azioni ancorché congiuntamente ad una o più delle altre azioni previste dal presente regolamento:

- a) «Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica» purché la superficie impegnata con l'azione sia superiore al 20% di quella complessivamente impegnata;
  - b) «Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione» limitatamente alle imprese con SAU sita prevalentemente nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE);
  - c) «Recupero e/o conservazione di aree a frutticoltura estensiva»;
  - d) «Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica» purché la superficie impegnata con l'azione sia superiore al 20% di quella complessivamente impegnata.
4. Le rimanenti domande, purché complete e regolarmente inoltrate entro il termine di presentazione, verranno selezionate tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
- a) superfici impegnate ricadenti almeno per il 20% nelle zone preferenziali di cui all'allegato 3 - Capo 2 del PSR;
  - b) superfici impegnate ricadenti per più del 50% in zona svantaggiata ai sensi della direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE);
  - c) superfici impegnate ricadenti per più del 50% in zona A;
  - d) superfici impegnate ricadenti nel restante territorio.

5. Qualora si rendesse necessario si procederà ad un'ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) domande presentate da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 purché il titolare o uno dei contitolari abbia età non superiore a quarant'anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) domande presentate da altri imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6;
- c) domande presentate da imprese agricole iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- d) altri richiedenti.

6. Qualora si rendesse necessario si procederà ad un'ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) aziende con almeno 1 ettaro di superficie impegnata coltivata ad ortaggi;
- b) aziende con almeno 3 ettari di superficie impegnata coltivata a vigneto e/o frutteto;
- c) altre aziende.

7. Qualora si rendesse necessario si procederà ad un'ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) aziende che impegnino superfici comprese fra 10 e 100 ettari;
- b) aziende che impegnino superfici comprese fra 100 e 500 ettari;
- c) aziende che impegnino superfici superiori a 500 ettari;
- d) altre aziende.

8. Qualora si rendesse necessario si procederà ad un'ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) adesione di tutta la SAU assoggettabile ad impegni agroambientali;
- b) adesione di parte della SAU assoggettabile ad impegni agroambientali.

9. Qualora si rendesse necessario si procederà ad un'ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) adesione a più azioni della misura f;
- b) adesione ad una sola azione della misura f.

10. Qualora si rendesse necessario si procederà ad un'ulteriore selezione privilegiando le domande afferenti, nell'ordine, alle seguenti azioni ancorché congiuntamente ad una o più delle altre azioni di seguito indicate:

- a) «Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica»;
- b) «Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione»;
- c) «Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica»;
- d) «Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale»;
- e) «Conversione dei seminativi in prati»;
- f) «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali»;
- g) «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci»;
- h) «Mantenimento dei prati e dei prati pascoli»;
- i) «Mantenimento dei pascoli».

11. Qualora i criteri di selezione finora descritti non consentissero di arrivare ad una individuazione esaustiva delle domande finanziabili, si privilegeranno le domande presentate dai richiedenti più giovani.

12. Operata la selezione delle domande complete e regolarmente inoltrate entro il termine di presentazione si procederà all'esame di quelle pervenute entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 40, applicando alle stesse i medesimi criteri di selezione sopra descritti.

#### Art. 42.

##### Procedura istruttoria

1. L'IPA acquisisce le domande al proprio protocollo secondo l'ordine di presentazione e provvede ad acquisire anche mediante l'apposito software i dati necessari alla fase istruttoria, al controllo, alla liquidazione ed al monitoraggio, nonché tutti gli ulteriori elementi informativi di supporto e gestione.

2. Acquisite le domande l'ispettorato provvede a verificarne la completezza formale e documentale e successivamente fornisce alla direzione regionale dell'agricoltura i dati necessari ad operare l'eventuale selezione delle domande ricevibili sulla base delle risorse disponibili.

3. La direzione regionale dell'agricoltura provvede a formulare la graduatoria provvisoria regionale delle domande potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse disponibili e provvede a renderla disponibile agli interessati anche mediante pubblicazione sul sito Internet della Regione.

4. L'ispettorato, relativamente alle domande finanziabili, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti mediante l'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 43.

5. Qualora si rilevi la non ricevibilità della domanda o la non sussistenza dei presupposti o dei requisiti richiesti deve essere data al richiedente comunicazione motivata di non ammissibilità e di conseguente archiviazione, comunicando contestualmente il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di domande di conferma d'impegno viene inoltre pronunciata la decadenza dagli aiuti, fatte salve le cause previste all'art. 8.

6. A seguito dell'ammissione della domanda all'aiuto, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura mette a disposizione dell'interessato il registro aziendale della misura f intestato al medesimo e validato con sottoscrizione del direttore dell'ufficio o suo delegato.

7. Sulla base dei controlli ed ove necessario l'ispettorato provvede a richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete. Qualora le irregolarità rilevate non siano sanabili si applica quanto previsto al comma 5.

8. Nel caso vengano riscontrate false dichiarazioni la fattispecie viene segnalata alla competente autorità per gli accertamenti degli aspetti relativi alla negligenza grave o all'intenzionalità di cui al paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999.

9. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge, qualora le false dichiarazioni di cui al comma 7 siano state rese per negligenza grave la domanda viene respinta ed il richiedente viene escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel capo VI del REG (CE) n. 1257/1999; qualora le false dichiarazioni siano state rese intenzionalmente, il richiedente è escluso da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel capo VI del REG (CE) n. 1257/1999 anche per l'anno successivo.

10. In attesa delle determinazioni dell'autorità competente il richiedente è comunque ammesso all'aiuto sulla base di quanto stabilito al successivo art. 45, fatto salvo il recupero dei fondi erogati, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, qualora l'autorità rilevi la sussistenza della negligenza grave o dell'intenzionalità.

11. Per le domande ammesse all'aiuto l'ispettorato provvede a costituire un fascicolo aziendale contenente:

- a) i moduli di domanda e la relativa documentazione allegata;
- b) l'apposita lista di controllo (check-list), prodotta dal programma informatico di gestione della misura riferita allo stato di ogni domanda debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dai funzionari competenti;
- c) l'annotazione degli estremi identificativi dei registri aziendali consegnati ai beneficiari;
- d) ogni altro documento rilevante ai fini dell'istruttoria.

12. Eseguiti i dovuti controlli l'istruttoria della domanda è conclusa e l'ispettorato provvede ad inserirla nel relativo elenco di liquidazione che viene trasmesso alla direzione regionale dell'agricoltura per il successivo inoltrare all'organismo pagatore.

#### Art. 43.

##### Procedura di controllo

1. Le attività di controllo sono eseguite in conformità con quanto disposto dal titolo IV del regolamento (CEE) 3887/92 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 47 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999. In particolare i controlli si articolano in:

- a) controlli amministrativi;
- b) controlli in loco.

2. I controlli amministrativi vengono effettuati a cura dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura sulla totalità delle domande ricevibili al fine:

a) di verificare la completezza della domanda e dei relativi allegati;

b) di sottoporre le informazioni prodotte dal richiedente al sistema integrato di controllo provvedendo alla risoluzione delle eventuali anomalie generate dallo stesso;

c) di determinare l'ammissibilità della domanda e quantificare l'aiuto spettante.

3. I controlli in loco vengono effettuati su un campione di almeno il 5% delle domande, determinato a seguito di un'analisi del rischio. Laddove sussistano ragionevoli motivazioni, il controllo in loco può essere effettuato anche al di fuori del campione predeterminato.

4. I controlli in loco sono finalizzati alla verifica delle superfici, delle UBA, del rispetto degli adempimenti tecnici e di altro tipo sottoscritti dal richiedente con la domanda di aiuto e vertono sull'insieme delle particelle agricole che formano oggetto di domanda di aiuto; tuttavia, qualora dall'esame di elementi oggettivi si possa presumere la corretta attuazione degli impegni sull'intera superficie assoggettata, l'ispezione sul posto può essere limitata ad un campione corrispondente almeno alla metà delle particelle agricole in domanda.

5. Il campione di cui al comma 3 comprende i beneficiari da sottoporre ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

6. I controlli in loco riguardanti i premi per animale vengono eseguiti sulla base delle disposizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'art. 6 del REG (CE n. 3887/1992); i controlli in ben riguardanti le superfici vengono eseguiti sulla base delle disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'art. 6 del citato regolamento.

7. I controlli in loco si effettuano senza preavviso; tuttavia al fine di migliorarne l'efficienza, è ammesso un preavviso al beneficiario non superiore alle 48 ore. Nell'ambito dell'attività di controllo in loco degli impegni che prevedono la riduzione dell'impiego di fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti saranno applicate le tecniche di indagine ritenute più adeguate e potranno essere disposte analisi di laboratorio avvalendosi dei laboratori di analisi dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura.

8. Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione contenente i seguenti elementi:

a) il motivo della visita;

b) il regime di aiuto e le domande oggetto di controllo;

c) le persone presenti;

d) il numero di parcelle visitate e di quelle misurate, i risultati per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate;

e) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché eventualmente, se sottoposti a controllo, i numeri dei marchi auricolari ed i dati riportati nel registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e nella base di dati, informatizzata ai sensi dell'art. 5 del REG (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000, le risultanze dei controlli e, se del caso, osservazioni particolari relative a determinati numeri di identificazione;

f) l'applicazione della UBPA sulle parcelle eventualmente assoggettate a tale condizione.

9. La relazione è firmata dall'imprenditore o da un suo rappresentante, che possono limitarsi ad attestare la propria presenza al momento del controllo oppure aggiungere le proprie osservazioni.

#### Art. 44.

##### *Irregolarità*

1. Le irregolarità rilevate in fase di controllo possono riguardare:

a) i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;

b) difformità tra quanto dichiarato da parte dell'interessato e quanto verificato in sede di controllo relativamente alle dimensioni ed alle caratteristiche delle unità di produzione dichiarate;

c) inadempimenti, totali o parziali, rispetto agli impegni assunti.

Ai fini del controllo gli impegni si distinguono tra impegni essenziali e impegni accessori. Gli impegni essenziali rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla azione in oggetto. Gli impegni accessori rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi consentono solo il parziale raggiungimento degli obiettivi della azione.

2. Le irregolarità riscontrate possono comportare l'esclusione parziale o totale dall'aiuto per le restanti annualità e l'obbligo, a carico del beneficiario, di rimborsare parzialmente o totalmente gli importi che siano risultati indebitamente percepiti, maggiorati dei relativi interessi, calcolati al tasso ufficiale di sconto, in vigore al momento del pagamento dei relativi premi, maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme. A tali fini la data di pagamento deve essere individuata nella data di emissione degli assegni bancari o in altra operazione equivalente, comunicata dalla banca interessata. Gli interessi non sono dovuti nel caso che il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti.

3. In caso di decadenza parziale, qualora in base alla durata dell'impegno assunto debba essere liquidata ancora una o più annualità di premio, l'IPA può compensare le somme dovute mediante riduzione delle spettanze per gli anni successivi, salvo l'obbligo di restituzione delle somme eccedenti.

#### Art. 45.

##### *Decadenza per difformità*

1. Per difformità si intende qualsiasi differenza riscontrata tra quanto dichiarato in domanda e quanto effettivamente verificato in fase di controllo amministrativo o in loco relativamente alle dimensioni ed alle caratteristiche delle unità di produzione dichiarate fatto salvo, per le superfici, l'eventuale margine di tolleranza individuato in base alle indicazioni fornite ai sensi del comma 2 dell'art. 37.

2. Qualora la superficie o il numero di animali accertati risultino superiori a quelli dichiarati in domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie o numero di animali dichiarati e non si dà luogo a decadenza.

3. Nel caso di difformità di superficie, qualora quella accertata risulti inferiore a quella dichiarata in domanda l'importo del premio eventualmente erogabile per singola azione viene rideterminato sulla base della superficie effettivamente accertata ed ammissibile all'aiuto; tali difformità tuttavia comportano una decadenza parziale o totale dell'azione differenziata in ragione della percentuale di difformità come di seguito determinato:

a) decadenza parziale per differenze inferiore o uguale al 3% della superficie oggetto dell'aiuto: l'importo di aiuto per l'anno a cui si riferisce il controllo viene rideterminato in base alla superficie effettivamente accertata; per gli anni successivi l'importo del premio viene rideterminato in base alla superficie accertata ed il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente ricevute per gli anni precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto;

b) decadenza parziale per differenze superiori al 3% della superficie oggetto dell'aiuto o a 2 ettari ma non superiori al 20%: l'importo di aiuto per l'anno a cui si riferisce il controllo viene rideterminato in base alla superficie effettivamente accertata, decurtato di un importo corrispondente al doppio della percentuale di scostamento accertata in sede di controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio viene calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente già ricevute per gli anni precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto;

c) decadenza totale: per differenze superiori al 20% l'aiuto per l'anno a cui si riferisce il controllo non viene erogato. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme già ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.

5. Nel solo caso di aiuti riferiti alle UBA, qualora vengano riscontrate difformità tra il numero di animali dichiarati nella domanda di aiuto ed il numero di animali ammissibili accertati, fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'articolo 8, l'aiuto viene ridotto come previsto dall'articolo 10-ter, del regolamento (CEE) n. 3887/92.

6. Qualora in occasione del controllo si accertino difformità riferibili alle annualità precedenti, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalità di rideterminazione del premio come descritte ai punti precedenti.

7. Nel solo caso di aiuti riferiti alle UBA, se il beneficiario non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per causa di forza maggiore, il diritto all'aiuto sussiste in relazione al numero di UBA effettivamente ammissibili al momento in cui è sopravvenuto il caso di forza maggiore.

8. Le cause di decadenza per difformità producono i loro effetti nei confronti delle singole azioni nelle quali tali difformità si sono verificate; tuttavia, se la somma degli importi dei premi non concedi-

bili supera, per lo stesso beneficiario, il 20% dell'importo complessivo erogabile per ciascun anno, viene pronunciata la decadenza totale per tutte le azioni.

Art. 46.

*Decadenza per inadempimento agli impegni agroambientali*

1. Per ogni azione vengono definiti nell'allegato 3 al presente regolamento gli impegni agroambientali considerati essenziali e gli impegni agroambientali considerati accessori.

2. L'inadempimento ad uno o più impegni essenziali comporta la decadenza totale dell'azione.

3. L'inadempimento ad uno o più impegni accessori comporta una riduzione dell'aiuto per coltura riferito all'anno ed all'unità di produzione pari alla percentuale calcolata secondo quanto indicato nell'allegato 3.

4. Qualora la riduzione di cui al comma 3 sia pari o superiore al 20% l'azione decade totalmente. Il beneficiario è tenuto a restituire le relative somme già ricevute per gli anni precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.

5. La decadenza totale è disposta nei confronti di tutte le azioni nel caso in cui, per effetto dell'inadempimento a più impegni accessori relativi ad azioni diverse, l'importo da restituire superi il 20% del totale dell'aiuto corrisposto nell'anno. Il beneficiario è tenuto a restituire le relative somme già ricevute per gli anni precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.

6. Il contenuto dell'allegato 3 ha valore di guida per l'incaricato del controllo. Lo stesso, valutando le condizioni pedologiche, climatiche, agronomiche ed aziendali nonché lo specifico significato tecnico delle singole operazioni eseguite dal beneficiario ha comunque facoltà di esprimersi anche superando le indicazioni, purché le valutazioni operate risultino chiaramente motivate e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla misura «f - Misure agroambientali».

7. L'incaricato del controllo, nell'espletamento delle sue funzioni, può inoltre tenere in debita considerazione eventuali documentate prescrizioni di interventi di diserbo e/o difesa, a fronte di situazioni non prevedibili di particolare gravità, rilasciate dai competenti osservatori per le malattie delle piante.

Art. 47.

*Decadenza per inadempimento alla UBPA*

1. L'inadempimento ad una o più delle condizioni obbligatorie descritte nell'allegato 1 al PSR comporta una riduzione dell'aiuto riferito all'anno da calcolare sulla base del rapporto fra superficie soggetta ad UBPA e SAU e delle percentuali indicate nella seguente tabella:

Condizione obbligatoria	% di riduzione dell'aiuto
Gestione del suolo	6
Fertilizzazione	10
Difesa	8
Diserbo	8
Carico di bestiame	6
Raccolta	10

2. La percentuale di riduzione dell'aiuto si determina moltiplicando i coefficienti di cui alla tabella del comma 1 per il rapporto fra superficie soggetta ad UBPA e SAU.

3. Le percentuali di riduzione di cui al comma 2 si cumulano con quelle eventualmente determinate ai sensi dell'art. 46 e trova comunque applicazione il comma 5 dell'art. 46.

Art. 48.

*Pronuncia della decadenza*

1. La decadenza viene pronunciata dall'IPA, che provvede a notificare all'interessato l'atto di decadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando contestualmente il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

2. Ad avvenuta esecutività dell'atto di decadenza l'IPA attiva, in via diretta ed immediata, le azioni per il recupero dell'indebito.

3. All'eventuale recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio provvede, per competenza, l'organismo pagatore.

Art. 49.

*Sanzioni amministrative e penali*

1. Ove si accertino irregolarità che possono dar luogo contestualmente alla decadenza ed all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria nei casi costituenti ipotesi di reato, la relazione di controllo, in originale e in copia autentica, dovrà essere trasmessa all'ispettorato centrale repressione frodi competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione unitamente al verbale di contestazione con gli estremi dell'avvenuta notifica.

Art. 50.

*Norme transitorie*

1. Per l'annata agraria 2000-2001 il termine per la presentazione delle domande viene fissato al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Eventuali proroghe a tale termine possono essere concesse con decreto del direttore regionale dell'agricoltura da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Eventuali domande pervenute successivamente alla ricezione del PSR da parte della Commissione europea e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate segnalazione di assunzione di impegni agroambientali e sono accoglibili se presentate nella forma prevista dal presente regolamento.

Art. 51.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

(Omissis).

01R0438

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIO  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **CENTRO LIBRARIO MOLISANO**  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**  
Via P. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**  
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11
- ◇ **LIBRERIA AKA**  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10
- ◇ **CARTOLIBRERIA BONANNO**  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393
- ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**  
Via F. Riso, 56
- ◇ **LIBRERIA RIOLO FRANCESCA**  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ **LIBRERIA FORENSE**  
Via Maqueda, 185
- ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**  
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- ◇ **LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.**  
Piazza S. G. Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA DARIO FLACCOVIO**  
Viale Ausonia, 70
- ◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**  
Via Villaermosa, 28
- ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R
- ◇ **LIBRERIA MARZOCCO**  
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **LIBRERIA ALFANI**  
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- ◇ **NUOVA LIBRERIA**  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFOGLIO**  
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**  
LIBRERIA SAMBO  
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE**  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili*

	Euro	Lire		Euro	Lire
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale .....	271,00	524.729	- annuale .....	56,00	108.431
- semestrale .....	154,00	298.186	- semestrale .....	35,00	67.769
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale .....	222,00	429.852	- annuale .....	142,00	274.950
- semestrale .....	123,00	238.161	- semestrale .....	77,00	149.093
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale .....	61,00	118.112	- annuale .....	586,00	1.134.654
- semestrale .....	36,00	69.706	- semestrale .....	316,00	611.861
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale .....	57,00	110.367	- annuale .....	524,00	1.014.605
- semestrale .....	37,00	71.642	- semestrale .....	277,00	536.347
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale .....	145,00	280.759			
- semestrale .....	80,00	154.902			

*Integrando con la somma di € 80,00 (L. 155.250) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> .....	0,77	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> .....	1,50	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	86,00	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	55,00	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	5,00	9.681

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	253,00	489.876
Abbonamento semestrale .....	151,00	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,85	1.646

#### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo .....	188,00	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni .....	175,00	338.847
Volume separato .....	17,50	33.885

#### TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga .....	20,24	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga .....	7,95	15.400

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 1 1 2 \*

**€ 3,20**  
**L. 6.196**